

Al Signor Cancelliere del Tribunale di Savona affinché trasmetta il seguente atto alla

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI GENOVA

I sottoscritti avvocati Mauro Ronco, del Foro di Torino, e Alessandro Chirivì, del Foro di Savona, difensori di **Luciano Massaferrò**, nato a Savona il 18.01.1965, dichiarano di presentare

APPELLO

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Savona (rito collegiale) in data 17 febbraio 2011 nei confronti di Luciano Massaferrò, come sopra generalizzato, che lo condannava alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere, nonché alle pene accessorie previste dagli artt. 29, 32 e 609 *nonies* c.p. e al risarcimento dei danni a favore di ADULTO 1 e Minore 1 e alla rifusione delle spese legali sostenute dalle Parti Civili;

nonché espressamente avverso le ordinanze pronunciate dal G.I.P. in sede di incidente probatorio in data rispettivamente 28.1.2010 e 29.1.2010.

A sostegno dell'atto di appello i sottoscritti difensori rassegnano i seguenti specifici

MOTIVI

con riferimento ai punti della sentenza specificamente indicati.

IN RITO:

con riferimento all'audizione protetta di Minore 1 avvenuta in sede di incidente probatorio il 29.01.2010, la difesa impugna le ordinanze pronunciate dal G.I.P. in tale sede rispettivamente in data 28.1.2010 e 29.1.2010, denunciando la violazione dei diritti della difesa ai sensi degli artt. 178, 1° co. n. 3 c.p.p. e 24, 2° co. Costituzione e, conseguentemente, la nullità dell'atto stesso di audizione della minore.

La difesa eccepisce la violazione del diritto alla difesa nell'assunzione della testimonianza della minore, assunta il 29 gennaio 2010 in sede di incidente probatorio.

L'eccezione è proposta sotto due diversi profili.

I

L'ingerenza inquinante dell'assistente di Polizia nell'incidente probatorio.

La difesa ribadisce la denuncia dell'episodio accaduto appena prima dell'inizio dell'audizione protetta. Questi difensori avevano modo di percepire chiaramente come la bambina si intrattenesse a lungo con una donna, successivamente individuata nell'Assistente di Polizia Caterina Miceli, e di rendersi conto del fatto che, certamente, nel corso di tale colloquio erano affrontati temi inerenti l'oggetto dell'atto processuale che si stava per esperire. Questi difensori, infatti, udivano pronunciare le parole «maschio», «disturbo», «molestia», «toccato», «ti ricordi quello che ci siamo dette quella mattina». Inoltre, venivano citati dall'Ispettrice i nomi di alcune minori, in particolare Minore 2 e Minore 3 (si tratta di due bambine che Minore 1 aveva nominato nel corso della sua prima audizione da parte della Miceli e che hanno a loro volta reso dichiarazioni in questo processo).

L'episodio fu immediatamente denunciato dai difensori al Giudice per le indagini preliminari, Dr. Fois, lamentando la grave suggestione determinata da tale colloquio sulla minore rispetto alla audizione immediatamente seguita e denunciando, perciò, la nullità e/o l'inutilizzabilità dell'atto (si legga il verbale dell'udienza 29.1.2010 di incidente probatorio). Il Giudice disponeva procedersi oltre, «trattandosi di accadimenti anteriori all'inizio dell'atto processuale».

Analogamente, il Tribunale, dinanzi al quale l'eccezione della nullità e/o della inutilizzabilità dell'atto di audizione della minore è stata riproposta, risponde che, dovendosi l'episodio collocare prima del compimento dell'atto, non risulterebbe che esso abbia inciso sulla nullità e/o sulla utilizzabilità dello stesso, ammettendo peraltro che esso potrebbe comunque rilevare ai fini della attendibilità e credibilità delle dichiarazioni rese dalla minore. Oppone inoltre il Tribunale che i difensori percepirono di tale colloquio solo alcune frasi, il cui significato non risulterebbe univoco (p. 2 della sentenza impugnata).

Va immediatamente rilevato, in contrario rispetto a tale ultima osservazione, che gli stralci del colloquio che questi difensori hanno potuto cogliere hanno, invece, significato univoco. Essi attestano, senza possibilità di dubbio, che nel corso di tale prolungata conversazione l'Ass. Miceli non si limitò a “tenere compagnia” alla bambina in attesa dell'atto, né si preoccupò soltanto di “rincuorarla” in modo generico: l'Ispettrice, piuttosto, intervenne in modo assai penetrante nel merito dei contenuti sui quali di lì a pochi minuti la bambina avrebbe dovuto rispondere.

L'Ass. Miceli non era una figura neutra per Minore 1: nel corso delle pregresse indagini infatti, proprio a lei Minore 1 aveva fornito il suo primo racconto dei fatti nel procedimento. Il Consulente Tecnico di parte, Dr. Ancona, ha evidenziato come quell'audizione, condotta dall'Assistente Miceli e dalla Dr.ssa Hermina Moretuzzo, psicologa nominata ausiliario del P.M., sia stata condotta con scarsa perizia e attenzione alle peculiarità dell'atto che si stava compiendo, attraverso la proposizione di una serie di domande chiuse e/o suggestive che hanno lasciato ben poco spazio al racconto autonomo della minore. Già in quella sede l'Ass. Miceli, per nulla avvertita della delicatezza del proprio ruolo, aveva instaurato un rapporto non corretto con la minore di cui raccoglieva le dichiarazioni, assumendo un evidente atteggiamento di compatimento e di implicito sostegno alla ripetizione delle accuse nei confronti dell'allora indagato, affinché il procedimento nei confronti di quest'ultimo potesse proseguire.

Prima dell'incidente probatorio, l'Ass. Miceli ha di fatto ripercorso tutti i temi fondamentali della pregressa audizione. Particolarmente significativo – e particolarmente grave – suona, da questo punto di vista, il richiamo alla memoria della minore del colloquio già avuto con lei “quella mattina”: al di là delle intenzioni dell'Assistente, forse, ma oggettivamente un vero e proprio invito implicito a ripetere quanto già dichiarato, a fare attenzione a dire tutto quanto già detto e a non modificare nulla, per non rischiare, questa volta, di non essere creduta.

La conversazione intrattenuta dall'Ass. Miceli con Minore 1, prima dell'audizione di quest'ultima, ha inficiato il corretto svolgimento di tale atto.

Il tema dell'ascolto del minore è oggetto di disciplina sia dal punto di vista strettamente processuale, sia dal punto di vista medico-psicologico, in particolare delle competenze che è necessario mettere in campo e delle condotte che è necessario porre in essere – o evitare – prima e durante il processo da parte dei soggetti chiamati a intervenire nell'ascolto di un minore denunciante un abuso sessuale.

Le due discipline convergono nella tutela dei medesimi interessi fondamentali. Da una parte, l'integrità psichica e la dignità del minore, allo scopo di evitare che egli sia turbato o addirittura lesa, nella sua eventuale condizione di fragilità, dal compimento di taluni atti processuali, che, ove necessari, devono però essere realizzati con il massimo rispetto della sua sensibilità. Dall'altra parte, non meno importante, la tutela della genuinità della prova: genuinità che, come sempre, è garantita tanto nell'interesse dell'accertamento della verità processuale quanto a tutela delle prerogative difensive delle parti.

Così, il codice di procedura penale prevede, agli artt. 398, comma 5 *bis* e 498, commi 4, 4 *bis* e 4 *ter*, modalità particolari per l'assunzione della testimonianza del minore, nel corso dell'incidente probatorio o del dibattimento, per garantire che l'audizione non pregiudichi la necessaria serenità dell'atto.

Parallelamente la Carta di Noto del 1996 (aggiornata nel 2002), contiene le linee guida - espressamente indirizzate, ove non sia diversamente indicato, a tutti i soggetti che nell'ambito del procedimento instaurino un rapporto con il minore - volte a garantire l'attendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni del minore, assicurando nel contempo a quest'ultimo la necessaria protezione psicologica, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e degli strumenti del diritto internazionale.

L'art. 7 della Carta indica che «l'incidente probatorio è la sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del minore nel procedimento», con ciò auspicando addirittura che il minore sia sentito, nel processo, una sola volta e che ciò avvenga, appunto, nella sede dell'incidente probatorio. La concentrazione dell'ascolto del minore in un solo atto, infatti, permetterebbe non solo di ridurre al minimo il trauma dovuto all'investigazione ma, soprattutto, per ciò che qui rileva, di incrementare la correttezza delle informazioni ottenibili dal bambino: è, noto, infatti come la reiterazione delle audizioni ne consolidi gli esiti. Per altro verso, l'incidente probatorio, per le sue modalità di espletamento, con l'intervento di un esperto in luogo o a supporto del giudice e nel contraddittorio delle parti, consente di garantire e di dimostrare l'integrità e la correttezza del processo investigativo e, alle parti, consente di controllare la qualità della valutazione conclusiva.

Non sempre nel processo penale per ipotesi di abuso in danno di un minore è possibile concentrare l'audizione dello stesso nell'incidente probatorio. Dal menzionato articolo della Carta di Noto, però, si traggono due indicazioni minimali ineludibili a salvaguardia della genuinità delle dichiarazioni del minore: da un canto, evitare tassativamente la reiterazione delle dichiarazioni al di fuori dei casi di stretta necessità e al di fuori delle sedi deputate alla formale assunzione dell'atto; d'altro canto, tutelare al massimo grado l'incidente probatorio come luogo deputato naturalmente alla formazione della prova costituita dalla testimonianza del minore.

Nel caso di specie, è evidente come entrambe le direttive siano state disattese dall'Ass. Miceli nell'intrattenersi a colloquio con Minore 1 prima della sua testimonianza, al di fuori da ogni regola processuale e al riparo da ogni possibilità di intervento da parte della difesa.

Tale episodio, senza dubbio, è rilevante nella valutazione della credibilità di Minore 1 rispetto al racconto fatto in incidente probatorio e, pertanto, avrebbe dovuto essere tenuto in attenta considerazione da parte del Tribunale nel formulare il proprio giudizio in ordine alla credibilità della minore. Prima ancora, però, esso inficia la stessa validità dell'audizione della minore, sotto il profilo della violazione delle garanzie difensive che avrebbero dovuto essere rispettate nella sede dell'incidente probatorio: l'intervento dell'Ass. Miceli, infatti, ha sottratto in radice alla difesa – in un momento destinato al contraddittorio in vista del successivo utilizzo dibattimentale - la possibilità non solo di interloquire, ma anche di avere controllo o contezza di un momento largamente influente sull'assunzione della testimonianza.

II

La violazione del principio del contraddittorio.

Sotto il secondo profilo di nullità dell'incidente probatorio, che la difesa denuncia con il presente motivo d'appello, la violazione del contraddittorio è stata diretta e immediata.

Nell'ordinanza ammissiva dell'incidente probatorio il Giudice, con forte limitazione delle normali modalità di svolgimento del contraddittorio nell'assunzione di una testimonianza, disponeva che la difesa depositasse preventivamente l'elenco delle domande che avrebbe inteso rivolgere alla minore nel corso dell'audizione.

Pur lamentando la conseguente limitazione del contraddittorio (memoria del 25 gennaio 2010), la difesa ottemperava all'invito del Giudice, facendo pervenire in Cancelleria una lista di domande ed esplicitando come la necessità di sottoporle alla minore fosse stata indicata dal consulente tecnico di parte, Dr. Mario Ancona (memoria del 27 gennaio 2010, depositata il 28 gennaio 2010, con allegato l'elenco di domande predisposto dal Dr. Ancona).

In particolare, il Dr. Ancona chiedeva che fossero fatte a Minore 1 le seguenti domande:

- 1) Che tipo di persona è tuo padre? Che caratteristiche ha?
- 2) Che rapporto hai con tuo nonno?
- 3) Come ti trovi con i tuoi coetanei?
- 4) Hai o avevi un'amica del cuore?
- 5) Qual è il tuo primo ricordo di quando eri piccola (il primo in ordine temporale)?

Il Giudice, con ordinanza del 28 gennaio 2010, non ammetteva alcuna delle domande proposte dalla difesa, sull'asserito presupposto che esse non avessero attinenza con i fatti oggetto d'imputazione o ad essa ricollegabili, neppure indirettamente; che neppure riguardassero profili di attendibilità della minore ma semmai la sua idoneità a testimoniare; che la personalità della minore e la sua capacità di ricordare e di riferire correttamente la realtà, anche in relazione alla specifica vicenda, sarebbero stati oggetto di approfondimento nell'ambito dell'indagine peritale; infine, che l'inserimento di domande ritenute non pertinenti avrebbe potuto «fuorviare la teste senza contribuire realmente all'accertamento peritale».

In conseguenza della mancata ammissione delle domande da parte del Giudice, nel corso dell'esame di Minore 1 la difesa ha dovuto limitarsi a porre un'unica domanda, direttamente scaturente da quanto dichiarato dalla bambina alla psicologa durante l'audizione, mentre non ha potuto rivolgerle le altre domande, nonostante esse fossero realmente importanti per l'approfondimento di profili difensivi essenziali.

L'ordinanza del GIP, sopra indicata, è risultata gravemente lesiva dei diritti della difesa: essa viene qui impugnata in quanto illegittima, siccome esorbitante dai poteri limitativi del contraddittorio spettanti al Giudice, anche nella particolare sede dell'audizione protetta di una minore per ipotesi di abuso sessuale.

In tale sede, secondo la disciplina dettata dalla legge processuale, il contraddittorio può essere regolato secondo modalità particolari e derogatorie rispetto ai casi di assunzione di una testimonianza da parte di un maggiorenne, al fine di contemperare l'interesse della difesa al confronto con il teste con la salvaguardia del minore: il contraddittorio, però, non può essere completamente negato, come invece accade quando alla difesa è impedito, sostanzialmente *in toto*, di rivolgere al teste le domande ritenute essenziali ai fini dell'impostazione della difesa dell'imputato.

A norma dell'art. 398, co. 5 bis c.p.p. il Giudice può stabilire «il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno»: così, l'audizione può svolgersi presso luoghi attrezzati o, in mancanza, anche presso l'abitazione del minore; la testimonianza deve essere videoregistrata e può essere assunta in orari diversi da quelli di consueto svolgimento delle udienze (normalmente di pomeriggio, secondo le linee guida della Carta di Noto).

A norma dell'art. 498, co. 4, 4 bis e 4 ter c.p.p., inoltre, alle modalità previste dall'art. 398, co. 5 citato può aggiungersi la cautela dell'uso di un vetro a specchio o di un sistema di videoconferenza. L'esame è condotto sempre dal presidente o dal giudice procedente, ma pur sempre, espressamente, «su domande e contestazioni proposte dalle parti».

Ciò che riceve una disciplina derogatoria in caso di audizione di un minore, dunque, sono le sole modalità del contraddittorio, non il suo contenuto o, addirittura, la sua stessa attuazione.

Sulla ammissione delle domande il Giudice non ha poteri differenti o più ampi, nel caso in cui debba essere sentito un minore, rispetto a quelli ordinariamente previsti dal codice di rito. Neppure in tal caso, infatti, viene meno il fondamentale principio per cui le prove sono nella disponibilità delle parti (art. 190 c.p.p.). Una manifestazione di tale principio rispetto all'esame dei testi è, appunto, il diritto delle parti di introdurre attraverso le proprie domande i temi che ritengono rilevante sottoporre al teste. Il potere limitativo del giudice è confinato, anche nel caso di audizione di un minore, entro i consueti, ben precisi limiti stabiliti dal codice: l'art. 194 c.p.p., quanto all'oggetto e ai limiti della testimonianza; l'art. 499 c.p.p., quanto specificamente alle regole per l'esame testimoniale.

Quando debba essere sentito un minore, tali regole vanno certamente adeguate alla particolarità del caso, per cui le domande che le parti intendano porre devono essere particolarmente chiare e la valutazione giudiziale sulla suggestività e sulla aggressività delle domande stesse deve essere particolarmente rigorosa: ciò non significa però che il Giudice possa escludere domande su temi che egli ritenga delicati o difficili da affrontare da parte del minore; né tantomeno che egli possa circoscrivere l'ambito di espletamento dell'atto al fine di salvaguardarlo da temi potenzialmente critici sotto il profilo della verifica della attendibilità del minore.

Questo, in effetti, è ciò che è accaduto.

Premesso che le domande che la difesa intendeva proporre erano formulate, dal punto di vista formale, in modo tecnicamente ineccepibile (si trattava di domande aperte e per nulla suggestive, predisposte, peraltro, direttamente dal CT di parte), va osservato che dette domande vertevano tutte su aspetti centrali per la verifica della credibilità di Minore 1.

Come si dirà nel prosieguo, la difesa lamenta la metodica esclusione dall'accertamento processuale dell'approfondimento su un tema essenziale riguardante la credibilità di Minore 1: l'indagine sui rapporti della minore con la sua famiglia, in primo luogo, e in secondo luogo con il mondo circostante, soprattutto i coetanei e fra questi le amichette, alcune delle quali destinatarie delle sue prime "rivelazioni" degli abusi pretesamente subiti.

Le domande, dunque, erano assai pertinenti: d'altra parte, i temi indicati sono più volte emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale e la stessa sentenza li ha dovuti affrontare.

E' evidente che le dichiarazioni di Minore 1 su tali questioni avrebbero dovuto, successivamente, essere oggetto di valutazione psicologica e giudiziale: per intanto, tuttavia, sarebbe stato essenziale acquisire tali risposte e poterle registrare agli atti di causa.

Va ricordato che, nel corso della testimonianza, le parti hanno espressa facoltà di rivolgere domande anche non direttamente attinenti ai fatti oggetto di causa, ma necessarie per valutare la credibilità oggettiva e soggettiva del teste (art. 194, co. 2 c.p.p.: «l'esame può estendersi anche ... alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutar[e] la credibilità [del testimone]»).

Aveva ragione, poi, il Giudice a osservare che i temi individuati incidessero potenzialmente, oltre che sulla credibilità della minore, anche sulla sua stessa idoneità a testimoniare: ma non si vede come tale rilevanza "supplementare" delle domande proposte abbia potuto condurre alla decisione del Giudice di impedirle.

Il fatto che fosse già stata disposta perizia per procedersi a tale valutazione non escludeva che fossero, intanto, raccolte le dichiarazioni della minore sui rapporti relazionali per lei maggiormente significativi. Peraltro, è necessario ricordare che l'indagine richiesta neppure successivamente è stata condotta, a causa della assoluta indisponibilità da parte del perito a consentirla. Al Dr. Ancona è stato di fatto preclusa la possibilità non solo di vedere personalmente la bambina, ma anche di assistere ai colloqui della stessa con la Dr.ssa Rizzitelli e di formulare domande tramite quest'ultima.

L'esclusione della difesa dal contraddittorio ha violato le garanzie della difesa nell'assunzione della testimonianza della minore in incidente probatorio, con conseguente nullità dell'atto *ex art. 178, co. 1 lett. c*, disposizione che costituisce diretta attuazione del disposto dell'art. 24 della Costituzione (cfr. Cass. pen., Sez. III, 13 maggio 2009, n., 25992, con riferimento a un caso, del tutto sovrapponibile a quello presente, in cui il GIP, in sede di audizione di un minore in incidente probatorio per un'ipotesi di abuso sessuale, aveva impedito alla difesa di formulare le domande che la difesa aveva previamente sottoposto al Giudice).

La nullità è stata ritualmente e tempestivamente eccepita. Essa, siccome discendente da un'ordinanza pronunciata dal Giudice delle indagini preliminari, è stata denunciata nel giudizio di primo grado dinanzi al Giudice del dibattimento (si leggano le conclusioni di questi difensori, espresse sul punto). La reiezione dell'eccezione da parte del Tribunale porta alla presente impugnazione, con la quale l'eccezione è coltivata.

I difensori, dunque, chiedono:

- che la Corte d'appello dichiari la nullità e/o l'inutilizzabilità della testimonianza di Minore 1 in conseguenza del colloquio preliminare intrattenuto dall'Isp. Miceli con la minore appena prima dell'atto, per le ragioni sopra indicate;**
- che la Corte d'Appello dichiari la nullità dell'ordinanza 28 gennaio 2010, con la quale il Giudice per le indagini preliminari ha impedito alla difesa l'effettuazione del contraddittorio attraverso la proposizione alla teste minore Minore 1 delle domande previamente depositate e, conseguentemente, dello stesso atto di audizione protetta di Minore 1, espletato in sede di incidente probatorio in data 29 gennaio 2010, per violazione dei fondamentali diritti della difesa, ai sensi dell'art. 24 Cost. e dell'art. 178, co. 1, lett. c., c.p.p., assumendo ogni conseguente determinazione.**

NEL MERITO:

con riferimento alla condanna per il reato ascritto, la difesa contesta la fondatezza della sentenza poiché le prove assunte nel dibattimento dimostrano con certezza che il fatto non sussiste.

PRIMA PARTE:

I

Sull' «attendibilità oggettiva» delle dichiarazioni di Minore 1: **il racconto della bambina si presenta radicalmente diverso a seconda dei vari momenti processuali, rappresentando un esempio tipico di mancanza del requisito giuridico della costanza dichiarativa.**

La motivazione della sentenza, dopo aver detto che l'ipotesi accusatoria “si fonda sostanzialmente sulle dichiarazioni rese da Minore 1” (p. 3), ricostruisce nei punti da 2 a 8 lo sviluppo nel tempo di tali dichiarazioni, per concludere al punto 9 che Minore 1 avrebbe ripetuto “in modo costante il nucleo centrale del suo racconto” (*ibidem*), sviluppato nei tre episodi contestati nel capo di imputazione.

L'asserto della sentenza non corrisponde alla realtà processuale: invero, come si dimostrerà analiticamente, il racconto della bambina si presenta nel tempo in modo assolutamente incostante, per fissarsi nella versione contestata dalla Procura soltanto dopo l'assunzione avvenuta in sede di Polizia il 20.11.2009.

Inoltre, lo stesso racconto reso in Polizia ha subito in sede di incidente probatorio variazioni ulteriori, sintomatiche dell'assoluta inattendibilità della bambina.

Poiché alcune macroscopiche variazioni risultano dal confronto con le dichiarazioni delle coetanee di Minore 1, la sentenza, al fine di sminuirne l'importanza, ricorre all'artificio retorico secondo cui l' “incongruenza” sarebbe addebitabile alla “diversa età delle bambine”, alla “diversa sensibilità e capacità di ascolto” e all' “influenza subita dal contesto familiare di ciascuna di loro, propenso a ritenere il Massaferrò comunque del tutto estraneo ai fatti” (sent., p. 13).

Che le bimbe non siano attendibili, tuttavia, è giudizio aprioristico del Tribunale, che non trova alcun sostegno né nel contenuto lineare delle dichiarazioni, né nelle modalità di esposizione, che rivelano la più assoluta spontaneità del dire e la più completa serenità delle dichiaranti.

Le bimbe non hanno rielaborato il discorso di Minore 1, ma lo hanno riportato per quello che esso era, né più né meno. Gli eventi riferiti sono fantasiosi non perché le bambine abbiano rielaborato secondo schemi soggettivi il discorso ascoltato da Minore 1, bensì perché costei ha narrato una storia fantasiosa: il racconto delle bambine costituisce la traccia autentica di quello che Minore 1 ha riferito, prima che intervenissero le razionalizzazioni degli adulti. Il rifiuto del Tribunale di apprezzare le significative difformità tra il primo racconto e quelli successivi, rivelato dalla sommarietà e dalla inaccuratezza della motivazione, costituisce uno tra i molteplici errori della sentenza.

Valga il vero.

1. Quanto alle lievi differenze nel racconto delle quattro bambine prime destinatarie della confidenza, va anzitutto precisato che Minore 1 non rivelò la cosa a tutte nello stesso momento, ma almeno in due momenti distinti. Ciò risulta pacificamente dal *dictum* di Minore 4. A domanda sul momento in cui Minore 1 le aveva fatto il racconto, la bimba, ha risposto: “L’estate scorsa perché a me prima non me lo voleva dire, gliel’ha detto alle altre due bambine e ancora ad un’altra bambina che...a me non me lo voleva dire perché aveva detto che io dico le cose in giro. E allora poi mi aveva suggerito qualcosa la mia amica, poi il giorno dopo me l’aveva detto lei” (trascr. ud. 1 luglio, f. 15). La duplicità dei momenti narrativi è confermata da Minore 2 (trascr. ud. 1 luglio, f. 31).

2. I racconti delle bambine sono chiari e inequivocabili, soprattutto quelli di Minore 4, Minore 2 e Minore 5. Anche Minore 3 è perfettamente attendibile, anche se in qualche punto è meno nitida delle compagne. Il racconto delle bimbe confligge inesorabilmente con quello proplatato da Minore 1 in Polizia e nell’incidente probatorio. Manifesta, inoltre, l’attitudine alla bugiarderia di Minore 1 e il sorgere disordinato della fantasticheria originaria.

3. Minore 4, Minore 2 e Minore 5 hanno concordemente riferito che Minore 1 ha loro raccontato:

- che don Luciano alla guida della motoretta l’avrebbe invitata a toccargli le parti intime, per far andare più veloce il mezzo (trascr. ud. 01.07.10: Minore 4, f. 13; Minore 2, f. 30; Minore 5, f. 49);
- che in una baracca don Luciano l’avrebbe toccata nelle parti intime, alla presenza di un uomo con i capelli bianchi che li stava guardando (*ibidem*: Minore 4, f. 15; Minore 2, f. 30; Minore 5, f. 50).

4. Evidente è il carattere fantasioso del racconto, che è scaturito dalla disarmonica fantasia di Minore 1 e dalla sua sbrigliata curiosità sessuale. L'episodio della moto è bizzarro e inverosimile, come si vedrà più oltre. L'episodio dell'uomo con i capelli bianchi che guarda il toccamento è parimenti inverosimile.

Che Minore 1, poi, abbia narrato questo particolare alle compagne è confermato dalla testimonianza della signora ADULTO 2 all'udienza del 14.06.2010 (su cui cfr. *infra*, f. 92). La sentenza ribalta immotivatamente la cosa, ritenendo che il riferimento all'uomo dai capelli bianchi "è stato riportato dalle due (sic!) minori solo dopo che ADULTO 2 gliene aveva parlato, risultando quindi il probabile frutto di una involontaria suggestione introdotta dalla donna" (sentenza, p. 14).

Va detto, anzitutto, che tre bambine, e non due soltanto, hanno riferito dell'uomo con i capelli bianchi. Oltre a Minore 4 e a Minore 2, menzionate in sentenza, anche Minore 5 ha ricordato tale particolare (trascr. ud. 1 luglio, f. 50). Inoltre, le cose stanno diversamente da quanto detto in sentenza. La ADULTO 2 ha riferito che furono Minore 2 e Minore 4 a dire che Minore 1 aveva parlato loro di un uomo con i capelli bianchi: e ciò dopo che un giornale aveva illecitamente diffuso tale notizia all'esito della testimonianza resa in Procura dalla ADULTO 2, notizia pure illecitamente trapelata dalla Procura della Repubblica e pubblicata sul quotidiano "Secolo XIX" del 27 febbraio 2010.

Nonostante lo sforzo svalutativo del Tribunale, il particolare dell'uomo con i capelli bianchi, che avrebbe guardato la scena del toccamento, costituisce un macigno insuperabile ostativo al giudizio di attendibilità di Minore 1.

E' evidente, dunque, l'assenza del requisito della costanza. L'uomo dai capelli bianchi che guarda la scena, non si sa se dalla finestra della baracca (che non c'è), oppure stando all'interno della stessa (ove non ci si può stare in tre persone), riferito da Minore 1 nel racconto originario alle compagne permane nella rivelazione di agosto alla ADULTO 2. Sparisce nei racconti in Polizia e nell'incidente probatorio.

5. Nel racconto alle compagne Minore 1 ha riferito che nella baracca don Luciano l'avrebbe toccata nelle parti intime. Minore 4: "Mi ha detto che poi sono andati nella baracca e gli ha toccato di nuovo le parti intime, don Luciano a Minore 1" (trascr. ud. 1 luglio, f. 15); Minore 2: "Poi mi ha raccontato anche un'altra cosa, di un altro giorno, nell'orto che c'era una baracca dove mi ha detto che lui le ha toccato le parti intime a lei" (*ibidem*, f. 30); Minore 5: "Poi una volta nella baracca che l'aveva toccata, poi...L'aveva toccata e poi mi ha detto solo in quell'episodio che l'aveva toccata" (*ibidem*, ff. 49, 50).

Ora, il toccamento, pretesamente compiuto dal sacerdote, sulle parti intime della ragazza, si trasforma, nelle versioni successive, in toccamento, anzi in masturbazione, compiuta da lei sul membro di don Luciano Massaferrò.

Anche per questo aspetto la costanza del racconto è assolutamente carente.

6. Minore 4, che - si ripete - non era presente al momento del primo racconto alle compagne, ha riferito altresì di un terzo episodio di preteso abuso, che sarebbe avvenuto all'interno di un'abitazione presso cui don Luciano si sarebbe recato per la benedizione.

I proprietari si sarebbero a un certo punto allontanati; don Luciano l'avrebbe condotta nel bagno della casa e le avrebbe toccato le parti intime (*ibidem*, ff. 13,14). Lo stesso discorso è stato riferito da Minore 5: "in una casa perché c'erano...andavano a benedire le case, i signori che erano nella casa dovevano andare via a fare una commissione allora lei ha detto che, appunto, ha approfittato don Luciano ha approfittato di lei perché erano andati via questi signori e l'aveva toccata, sempre nelle parti intime" (*ibidem*, f. 50).

A fronte di ciò, il Tribunale si è limitato a dire che le due bimbe hanno fornito "una versione *de relato* su alcuni dettagli assolutamente non credibile" (sentenza, p. 14). Qui il Tribunale cade in una incongruenza logica veramente inaccettabile. Vero, infatti, che l'oggetto del racconto è certamente non credibile, perché è il frutto evidente della fantasticheria di Minore 1. Ma l'inattendibilità dell'evento da lei narrato non può essere illogicamente ribaltato sul riferimento compiuto onestamente dalle due bambine. Il procedimento motivazionale è sconcertante: per salvare l'attendibilità di Minore 1 il Giudice si spinge a sostenere che l'assurdità dell'episodio è frutto dell'inventiva delle compagne che hanno ascoltato il discorso assurdo! Vero è, invece, che soltanto Minore 1, nella sua patologica esternazione di fantasie, poteva inventare un episodio tanto assurdo quale quello riferito a Minore 4, e poi ad altre compagne, e da queste trasferito al compendio probatorio. Che, poi, la Minore 4 e la Minore 5 ricordino questo episodio, e non la Minore 2, non può sorprendere. Anzitutto, perché quest'ultima può averlo dimenticato. Inoltre, come già ricordato, la Minore 4 fu destinataria della confidenza separatamente dalle altre compagne. Quindi, è probabile che soltanto a lei sia stata fatta in un primo momento questa confidenza, passata, poi, tramite la ripetizione infinita del pettegolezzo da parte di Minore 1, a taluna, e non a tutte, le altre bambine.

7. Nel capo di imputazione sono contestati tre episodi, che sarebbero accaduti nella medesima giornata: l'episodio della motoretta, l'episodio della baracca e l'episodio della biblioteca, ove don Luciano avrebbe toccato le parti intime di Minore 1. Dell'assurdità di una simile sequenza ci si occuperà più avanti, quando si parlerà dell'intrinseca inverosimiglianza della narrazione.

Ora merita ricordare che l'episodio della biblioteca non appare nel racconto di alcuna bambina. Si tratta all'evidenza di un'invenzione tardiva di Minore 1, con cui ella in sede di Polizia ha infarcito sgangheratamente la sua accusa.

Valga il vero.

Minore 4, Minore 2 e Minore 5, che si sono mostrate molto precise in ordine al tenore delle prime rivelazioni dell'inizio di luglio, non hanno riferito alcunché in ordine a pretesi episodi che sarebbero accaduti in biblioteca. Di ciò neppure hanno parlato le altre bambine ascoltate nel processo, e, cioè, Minore 3, Minore 6, Minore 7, Minore 13 e Minore 11.

Vale al riguardo ricordare che dopo i racconti fatti all'inizio di luglio, Minore 1 ha ripetuto le sue fantasticherie a varie altre compagne, soprattutto a partire dalla sua permanenza al campo estivo montano di Nava nel periodo 12-19 luglio. Inoltre, come si vedrà tra poco, i racconti di Minore 1 vennero circolarizzati per opera di Minore 6, che non si fece alcuna remora a divulgare la confidenza tra le altre bambine.

Ora, nessuna bimba ha riferito di episodi che sarebbero accaduti in biblioteca. Minore 3 ha riferito l'episodio del motorino e un episodio, non chiaramente percepito, che sarebbe accaduto in "sacrestia" (trascr. ud. 23.09.10, ff. 12,13,14: PRESIDENTE: Quindi in sacrestia, in base a quello che ti ha raccontato Minore 1, cosa è successo, è stata chiara Minore 1, cioè tu hai capito cosa ti ha raccontato? MINORE 3: Sì, ma non avevo capito tanto perché mentre lo diceva lei rideva, cioè... PRESIDENTE: Allora quello che hai capito relativo alla sacrestia cosa è stato? MINORE 3: Che l'aveva portata in sacrestia e poi che l'aveva toccata" (trascr. ud. 23-09-10, ff. 13,14).

Minore 6, poi, che, come sopra detto, riceve i racconti di Minore 1 al Campo di Nava, per divulgarli immediatamente alle altre bambine, è stata molto approssimativa, limitandosi a ricordare genericamente gli episodi della motoretta e della capanna. Il Tribunale pretende di fare della dichiarazione di Minore 6 un "sostegno" (sentenza, p. 14) all'ipotesi accusatoria, perché essa avrebbe ricordato le cose "conformemente al nucleo centrale del racconto della persona offesa" (*ibidem*, p. 15).

Si tratta di un equivoco, indotto dalla circostanza che questa bimba è l'unica che abbia detto di aver creduto, pur dopo una prima fase in cui non le aveva creduto, al racconto di Minore 1. Per questo è diventata, nell'immaginario del Giudice, quella che darebbe sostegno all'accusa. Si esaminino, invece, le parole di Minore 6 all'udienza del 1° luglio.

A domanda del Presidente di ricordare le frasi udite da Minore 1, Minore 6 risponde: “Sì, anche quando, tipo lei faceva la chierichetta, e una volta Luciano era venuto...sotto la tunica non aveva niente e quando sono andati in moto lui diceva che si doveva far toccare se no...così andava più veloce in moto. E poi anche quando andava...cioè lei era obbligata a toccare lui...ah sì, va be' in questa capanna che lui la portava e che però...cioè, sì, quelle cose lì, che si faceva toccare” (trascr. ud. 1 luglio, p. 65). Minore 6, a differenza delle tre bambine, Minore 4, Minore 2 e Minore 5, che sono state assolutamente precise – e che incongruamente il Tribunale ha preteso di svalutare – non ricorda bene il racconto originario, evidentemente inquinato dalla sua frequentazione successiva con Minore 1 e dalla ripetizione dei racconti. Allora il Presidente interviene dicendo: “Quindi ti ha raccontato due episodi, la moto”; Minore 6 prosegue “e quello della capanna e poi quello lì della Chiesa” (*ibidem*). Il Presidente: “allora sono tre episodi?” Minore 6: “sì, tre episodi” (*ibidem*). Il Presidente chiede alla bimba di raccontare il terzo. Minore 6 così testualmente risponde: “sì, nella capanna, si era su da San Giovanni, sopra la Chiesa perché lui aveva un terreno che doveva venderlo, l'aveva venduto però c'era questa capanna che l'ha tenuto e come ha detto lei la portava lì” (*ibidem*). Ma il cosiddetto terzo episodio, di cui al capo di imputazione, non spunta. Allora il Presidente insiste: “e poi la Chiesa, cosa stavi dicendo?”. Minore 6 risponde: “no, che alla fine della benedizione delle case prima... cioè aveva detto che lui non aveva niente sotto la tunica e che l'aveva obbligata a toccarlo e non aveva niente sotto” (*ibidem*, f. 66). Si tratta sempre del fantastico episodio della moto. Allora il Presidente sollecita: “allora questo è un terzo episodio che stai raccontando?” Minore 6: “sì”. Presidente: “quindi prima la moto, poi la capanna come dici tu e..” Minore 6: “sì, mi ha raccontato queste cose” (*ibidem*). Il terzo episodio non spunta affatto. Allora il Presidente: “e poi quest'altro episodio”. Minore 6: “e poi me lo ha sempre ripetuto, anche quando eravamo all'oratorio” (*ibidem*).

Sinteticamente, su Minore 6, dunque:

- la sua deposizione è inquinata dalle plurime continue affabulazioni di Minore 1, come risulta non solo dalla sua ammissione, ma soprattutto dal particolare del “terreno che doveva venderlo, l'aveva venduto”. Si tratta di una menzogna, messa in giro tardivamente da Minore 1, in ordine al fatto che don Luciano, per nascondere le prove, avrebbe venduto il terreno o abbattuto il capanno (su cui cfr. *infra*);

- il terzo episodio non affiora affatto, nonostante le ripetute sollecitazioni presidenziali;
- dal suo dire emergono null'altro che ciò che già avevano riferito le altre bambine, con la differenza che nel capanno lei avrebbe toccato lui, e non viceversa.

Quanto al requisito della costanza, dunque, deve constatarsi che il fantomatico episodio della “biblioteca”, accaduto come terzo momento della giornata, germoglia tardivamente dalla fantasia di Minore 1, come significativa modifica della trama originaria.

8. Il Tribunale omette di riferire le testimonianze di altre bambine, in particolare di Minore 7, di Minore 13 e di Minore 11. Si tratta di testimonianze imbarazzanti per l'accusa, perché rivelano tre cose, univocamente dimostrative della menzogna di Minore 1:

- la prima, che Minore 6 si è fatta divulgatrice senza remore delle fantasticherie di Minore 1, sollevando la curiosità delle altre bambine e ponendola in un ruolo oltremodo protagonista;
- la seconda, che i racconti di Minore 1 erano vissuti dalle altre bambine come parte dei suoi sogni fantastici;
- la terza, che i racconti di Minore 1 sono mutati nel tempo, ingigantendosi via via sempre più. Minore 7 riferisce di aver appreso della cosa da Minore 6. Il racconto concerneva gli episodi della moto e del capanno (trascr. u. 23.09.2011, f. 21). Lei non aveva ben compreso cosa sarebbe accaduto nel capanno. A domanda del Presidente: “ E lì cosa sarebbe successo?”, la bimba risponde: “...non so, avrebbe avuto dei rapporti, ma non...cioè non so bene...perché comunque inizialmente non avevamo dato neanche molto peso a cosa aveva detto Minore 1. Perché comunque lei raccontava anche spesso sogni fantastici...” (*ibidem*, ff. 21,22). Infine, la Minore 7 ha esposto di essersi rivolta a Minore 1, chiedendo della confidenza riferitale da Minore 6. Ma Minore 1 si limitò a confermare che era vero ciò che aveva detto a Minore 6: “...Ha fatto: «no, no, sì, è vero», poi va be' eravamo all'oratorio e lei – poi praticamente è tornata a giocare a calcio” (*ibidem*, f. 22).

9. Minore 13, sentita all'udienza del 23 settembre 2010, ha dichiarato di aver appreso anche lei la cosa da Minore 6: “L'ha raccontato prima alla mia amica Minore 6 che poi lei c'è l'è venuto a dire così a noi” (trascr. ud. 23 settembre 2011, f. 89). Minore 13, chiesto a Minore 1 di dirle cosa era accaduto, si sentì narrare l'episodio della moto: “Erano in moto e praticamente erano dopo una salita e don Luciano ha detto a Minore 1 che se voleva andare più veloce doveva toccargli le parti basse... l'episodio della moto: sono sicurissima. L'episodio della moto è stato l'unico” (*ibidem*, f. 90).

10. La testimonianza di Minore 11 è importante. Da essa emergono con forza alcuni punti dimostrativi della totale inaffidabilità di Minore 1. Si sottolineano i seguenti aspetti:

- che in oratorio, quindi ben dopo le prime rivelazioni estive, ella continuava a raccontare agli uni e agli altri le sue storie (trascr. ud. 23.9.2011, f. 62);
- che in un'occasione Minore 1 disse a Minore 11 che don Luciano la toccava: “ Poi Minore 1 ha incominciato a dire: «Ma quando don Luciano giocava con te – cioè gioca – è vero che ti pizzica un po', ti tocca un po' di qua, di là», Minore 1, no, ti stai proprio sbagliando, gli dico” (*ibidem*, f. 48);
- che ad ognuno raccontava le cose in modo un po' diverso (*ibidem*, f. 50);
- che a lei Minore 1 aveva raccontato che don Luciano “gli ha fatto uscire il sangue dalla patata” (*ibidem*, f. 53; f. 64);
- che don Luciano “ha portata nel suo letto” (*ibidem*, f. 65). Dunque: il racconto di Minore 1 si è progressivamente ingigantito fino a prendere per oggetto l'uscita di sangue dalla vagina, come se vi fosse stata una violenza. Il requisito della costanza è completamente assente: dal tocco del «pisello» affinché la motoretta andasse più veloce, al tocco nel capanno sotto lo sguardo dell'uomo con i capelli bianchi fino all'uscita del sangue dalla vagina: le narrazioni di Minore 1 sono mutevoli e inverosimili perché sono il frutto della sua disordinata fantasia.

II

L'assoluta inverosimiglianza del racconto di Minore 1 nella sua evoluzione di fronte ai «grandi»: l'assenza del requisito della costanza.

1. Di fronte ai «grandi» il racconto di Minore 1 è oscuro, comunque diverso rispetto a quello fatto alle compagne. A ADULTO 2, nel mese di agosto, Minore 1 riferisce soltanto l'episodio dell'orto, cui avrebbe assistito un uomo coi capelli bianchi. Si noti, però: qui non è che Massafarro tocchi la bambina nelle parti intime, come riferito alle compagne; né che Massafarro si faccia toccare il sesso, come nella versione definitiva; qui è Massafarro che si masturba davanti a Minore 1. Alla ADULTO 2 che le diceva, mentre stavano mangiando, che la piccola figlioletta riferiva che lei raccontava “delle cose strane circa don Luciano” (trascr. ud. 14.06.10, f. 89), Minore 1 rispose “che don Luciano una volta l'aveva portata nell'orto e che aveva la veste lunga e che sotto non aveva nulla, era nudo e che si era masturbato davanti a lei “ (*ibidem*).

E poiché la ADULTO 2 osservò che la cosa le pareva impossibile, Minore 1 rafforzò il suo dire aggiungendo che “...c’era un’altra persona che guardava, che ha assistito a questa scena, un uomo con i capelli bianchi” (*ibidem*, ff. 89, 90).

E poiché la ADULTO 2 domandò se era una persona che frequentava la parrocchia, Minore 1 rispose che “era un amico di don Luciano” (*ibidem*, f. 90).

Il Tribunale ha cercato di svalutare la significatività dell’evidente bugia di Minore 1, sul rilievo che il particolare dell’uomo con i capelli bianchi venne aggiunto dopo che la ADULTO 2 le aveva detto di non crederle. Orbene, sul piano logico, contrariamente a quel che opina incongruamente il Giudice, la prontezza di Minore 1 nell’immediatamente aggiungere tale particolare, allo scopo di rafforzare il suo dire, costituisce un indice inequivoco dell’attitudine della bambina a dire bugie.

La testimonianza di ADULTO 2, peraltro, è assai indicativa delle circostanze familiari drammatiche in cui maturò il racconto di Minore 1. Quando la ADULTO 2 la invitò a casa, il 14 di agosto, dopo aver appreso dalla figlia di 8 anni che Minore 1 raccontava alle compagne che aveva “visto il pisello di Don Luciano” (*ibidem*, f. 88), “la mamma della bambina era andata via, aveva lasciato la casa per andare a vivere con un nuovo compagno” (*ibidem*, f. 90). Che la madre si sia separata dal marito nel mese di luglio e che da quella data i coniugi non abbiano più convissuto insieme, risulta dalla testimonianza stessa della madre in data 7 novembre 2009. La ADULTO 2 ha proseguito: in quel periodo “la bambina era più...passatemi il termine, più strana del solito, nel senso era più attiva...insomma, Minore 1 è un tipo un po’ particolare, ecco, è una che...un po’ maschiaccio, un po’ così...ed era più irrequieta del solito, ecco, per cui io pensai che raccontasse queste cose per aver un’attenzione in famiglia per indurre la mamma a tornare” (*ibidem*). Il tema, su domanda del Pubblico Ministero, è stato ulteriormente approfondito: invero, la madre di Minore 1 si era allontanava da casa nel periodo in cui la bimba si trovava al campo estivo di Nava, dunque, a metà di luglio: “...quando la bambina non c’era, era su a Nava, la mamma è andata via” (*ibidem*, f. 91).

Sul tema sarà necessario ritornare. A questo punto si può soltanto sottolineare, con riferimento al requisito della costanza, che alla ADULTO 2 la bambina non racconta più l’episodio assurdo della motoretta; racconta, invece, in modo assai diverso che non in precedenza, l’episodio del capanno, come del prete che si tocca di fronte a lei; mantiene la presenza di un uomo coi capelli bianchi, qualificandolo anche come “amico” di don Luciano.

2. Alla madre ADULTO 1 la bambina raccontò le cose in maniera ancora radicalmente diversa. Poiché all'udienza dibattimentale del 19.07.10 essa ha modificato le precedenti dichiarazioni, cercando di adattare al capo di imputazione, occorre tener conto delle contestazioni mosse da questa difesa alla teste in ordine a quanto in precedenza riferito.

In data 23 ottobre 2009 la madre ha detto che la figlia le aveva riferito, in reazione a un suo rimprovero, perché non si era comportata bene con gli educatori all'oratorio estivo, che "don Luciano mi ha fatto toccare il suo pisello", che ciò sarebbe accaduto in occasione del tragitto compiuto sulla moto del sacerdote, per benedire le case: il sacerdote le avrebbe detto che se lei lo avesse stretto forte sul pene, lui sarebbe andato velocemente con la moto. Inoltre, la bambina le avrebbe riferito, che, in un'altra occasione, "probabilmente sempre nel mese di maggio", il sacerdote le avrebbe abbassato le mutandine, guardato le parti intime e le avrebbe detto: "ora che ti ho visto nuda non dire niente di quello che è successo l'altra volta altrimenti dico che ti ho visto nuda".

Nell'informazione successiva del 7 novembre ADULTO 1 ha modificato le sue dichiarazioni, dicendo che la figlia le aveva riferito di aver toccato il membro del prete; ma che non le aveva detto dove ciò fosse successo; inoltre che don Luciano l'aveva toccata sul seno sopra i vestiti in altre occasioni.

Alle contestazioni della difesa sul perché non avesse riferito le cose con esattezza nella prima deposizione in Polizia, ADULTO 1 ha inverosimilmente risposto che ciò non avrebbe fatto per vergogna. Lo stesso Tribunale ha mostrato di non credere a tale spiegazione, sostenendo che la ragione starebbe nella mancanza di attenzione della madre verso i problemi della figlia.

Quali che siano le ragioni di ciò, sta di fatto che la narrazione di ADULTO 1 è radicalmente diversa da quella riferita dagli altri testi. In particolare, gli episodi sarebbero accaduti in giorni diversi; né vi è traccia dell'episodio dell'orto. Poiché è inverosimile che la madre abbia dimenticato ciò che la figlia le avrebbe detto, non può non constatarsi, per l'ennesima volta, l'oscurità dei racconti di Minore 1 e, per un altro verso, la mutevolezza degli stessi a seconda degli interlocutori e del momento in cui faceva le sue esternazioni.

3. Non minori perplessità desta la testimonianza della dott.ssa Giovanna Lenci, specializzanda nell'Istituto Gaslini, Unità di Psicologia Clinica di Genova, che ebbe a incontrare Minore 1 per motivi professionali in tre distinte occasioni a partire dal 17 settembre 2009. L'ambiente è ultraspecializzato.

Siamo ad appena 4 mesi di distanza dal momento in cui sarebbe avvenuto l'abuso, a 2 mesi di distanza dal momento in cui Minore 1 ha fatto le sue rivelazioni alle compagne e a 1 mese di distanza dal momento in cui ha raccontato i pretesi eventi ai familiari e alla signora ADULTO 2. Ci sarebbe da attendersi che, finalmente, la bambina faccia delle dichiarazioni precise. Le cose non stanno così.

La dott.ssa Lenci, sentita in indagini preliminari il 9 novembre 2009 e al dibattimento all'udienza del 31.05.2010, ha riferito un racconto diverso sia da quello confidato alle compagne, sia da quello esposto alla madre, sia da quello che Minore 1 avrebbe successivamente proplatato in Polizia.

Gli episodi sarebbero stati due; ma avvenuti in due giorni distinti. Sparisce l'orto. La Lenci, che pure è una psicologa esperta, non capisce quale fosse il luogo in cui sarebbe avvenuto il tocco. La bambina, che aveva parlato dell'orto e del capanno per tutta l'estate con le compagne, più non ricorda né l'orto né il capanno. La Lenci dichiara di non aver "capito bene di cosa si trattasse" (trascr. ud. 31 maggio, f. 125).

Si osservi: se l'episodio del tocco si fosse verificato effettivamente nel capanno sito nell'orto, non si capisce per quale ragione ciò non sarebbe stato tranquillamente ripetuto alla dott.ssa Lenci, che, con tutta la competenza e la delicatezza del caso, stava approfondendo la cosa. Né la bambina poteva essersi dimenticata, in così poco tempo, il nucleo centrale del suo discorso. Né si comprende per quale ragione mai, davanti alla psicologa, gli episodi sarebbero accaduti in giorni distinti; quando tutto il discorso originario alle compagne concentrava inequivocabilmente gli accaduti nella unica giornata delle benedizioni nella zona di San Bernardo. Neppure davanti alla Lenci, infine, la bambina ha parlato di episodi avvenuti in biblioteca.

Il carattere affabulatorio del dire di Minore 1 emerge attraverso il semplice confronto del discorso alle compagne con la narrazione alla psicologa. Là la fantasia di Minore 1 si era sbrigliata, prendendo come punto di riferimento le cose tipiche riguardanti il sacerdote, che avevano nel corso del tempo destato il suo interesse: la moto, le benedizioni e l'orto. Salire sulla moto di don Luciano con l'oggetto di un suo vivo desiderio! Ne hanno dato prova tanto Minore 6, quanto, soprattutto, e con grande precisione, l'educatrice ADULTO 18. Al campo di Nava, in occasione di una gita, Minore 1 voleva prendere posto sul sedile posteriore della moto.

Eppure ciò le fu impedito dagli educatori: “Quell’anno lì i posti sulle macchine non erano sufficienti e avevamo considerato come mezzo di trasporto anche la moto di Don Luciano perché una mamma ci aveva dato l’adesione a fare andare sua figlia in modo tanto più che pativa la macchina...e ricordo che Minore 1 questa cosa l’aveva un po’ patita perché forse...non so se perché la cosa era diversa, se perché le piacesse andare in moto, avrebbe voluto andare lei, ecco, e ricordo che lì per lì non era stato facile poi dirle: no, tu sali in macchina con gli altri” (ADULTO 18, trascr. ud. 19.07.2010, f. 139). Lo stesso episodio lo ha ricordato Minore 6, che pure aveva esternato a Minore 1 il proprio stupore per questo suo desiderio. Ma come, le aveva detto, tu dici di essere stata da poco oggetto di abuso sulla moto, e ora vuoi, a tutti i costi, salire sullo stesso mezzo, proprio con l’autore di quel gesto, correndo il rischio di subire nuovamente lo stesso abuso? (Minore 6, trascr. ud. 1 luglio, f. 64).

Il ragionamento della compagna è logicamente lineare: è l’atteggiamento serbato da Minore 1 in quella occasione, secondo le regole di esperienza evidenti anche a un bambino, contrario all’ipotesi che in precedenza fosse accaduto ai suoi danni un qualsivoglia abuso.

Peraltro, allo stesso modo in cui Minore 1 desiderava salire sulla moto di don Luciano, così aveva curiosità per l’orto, ove il sacerdote non l’aveva mai portata, ma ove altri bambini, autorizzati dai genitori, si erano recati a raccogliere frutta e verdura per le loro famiglie. La coltivazione dell’orto, infatti, non era cosa attinente alle attività pastorali o ricreative della parrocchia, ma esclusivamente un interesse personale del sacerdote.

Per cui non vi era motivo che egli portasse colà Minore 1, che, come si è constatato dal processo, poneva continuamente gravissimi problemi di contenimento e di custodia in ragione della sua indole irrequieta e iperattiva.

Nello scarno mondo delle rappresentazioni di Minore 1, la moto, l’orto, le benedizioni, la partecipazione al servizio in Chiesa, la persona stessa di don Luciano costituivano, nell’assenza di riferimenti affettivi validi nell’ambito familiare, motivo di interesse intenso e ragioni di competizione e invidia nei riguardi delle compagne. Questi stessi oggetti diventano, nel momento in cui ella, sentendosi trascurata da tutti, vuol entrare prepotentemente al centro dell’attenzione delle coetanee, i tasselli disordinati della sua fantasticheria a sfondo sessuale. Si ponga attenzione all’assetto illogicamente strutturato di un abuso che ingloba, nella stessa giornata, le benedizioni, la moto, l’orto.

L'artificio è evidente. Don Luciano, che mai in precedenza aveva compiuto atti men che corretti, improvvisamente si trasforma in abusatore: e l'abuso lo commette in moto, nel corso delle benedizioni, nella casa dei parrocchiani e nell'orto, in tutti i luoghi, cioè, che costituivano oggetto precipuo dell'universo rappresentativo della bambina. Senza alcuna avvisaglia, don Luciano diventa protagonista di azioni insensate in tutti i luoghi e per tutti gli aspetti per i quali essa aveva motivo di frequentazione con lui.

Di fronte alle compagne ella inserisce, quasi per scherzo, come esse hanno concordemente riferito, l'abuso, anzi, i plurimi abusi dentro tutti gli spazi ove si consumavano i suoi interessi. Di fronte alla psicologa, nel mese di settembre, a due mesi di distanza dalle esternazioni del luglio, l'orto e le benedizioni spariscono. Tutto diventa oscuro e sfumato, come è caratteristico proprio del percorso psicologico di una bambina che ha fantasticato a briglia sciolta e che, richiesta di tornare sul terreno della realtà, non sa trovare la bussola per uscire dal labirinto in cui si è purtroppo inoltrata.

Non soltanto la costanza dichiarativa, contrariamente al *dictum* apodittico della sentenza, è completamente carente, ma, ancora più, l'assetto strutturale del discorso di Minore 1 è completamente squilibrato.

III

L'assoluta inverosimiglianza del racconto di Minore 1 nell'incidente probatorio: l'assenza del requisito della costanza.

1. In sede di Polizia, in data 20.11.2009, di fronte a due esaminatrici, la psicologa Hermina Moretuzzo e l'assistente di Polizia Caterina Miceli, che la sollecitavano insistentemente con domande incoraggianti e non cessavano di gratificarla con elogi sperticati, Minore 1 ha riferito i due episodi della motocicletta e dell'orto e, per la prima volta, il preteso tocco del seno, che sarebbe avvenuto nella stessa giornata, dopo le benedizioni, nella biblioteca della casa parrocchiale.

L'atto assunto in Polizia con modalità pregiudizialmente verificazioniste, completamente disallineato rispetto ai protocolli scientifici previsti per l'audizione del minore potenzialmente vittima di abuso, ha pregiudicato inesorabilmente l'acquisizione genuina della prova, sottraendo definitivamente la bambina al controllo di attendibilità che sarebbe potuto scaturire soltanto da domande che la mettessero di fronte all'inverosimiglianza complessiva e alle esplicite contraddizioni che costellano il suo dire.

L'atto assunto in sede di Polizia, comunque, nonostante la sua palese contrarietà ai moduli scientifici previsti per l'audizione dei minori, resta utile al fine di evidenziare la mancanza del requisito della costanza lungo tutto l'itinerario dichiarativo, in ragione delle enormi differenze sussistenti tra le dichiarazioni rese in sede di Polizia e quelle rese nell'incidente probatorio.

2. Nell'incidente probatorio del 29.01.2010 emergono tre impressionanti profili di falsità, che impongono di riconoscere l'inattendibilità dichiarativa di Minore 1.

Il primo profilo riguarda l'assunto secondo cui don Luciano, definito a più riprese come "porco", picchierebbe e toccherebbe nelle parti intime tutte le donne e somministrerebbe pugni e calci agli uomini; il secondo profilo concerne la "paura" che ella avrebbe sempre nutrito nei confronti di don Luciano; il terzo profilo è il parossismo accusatorio. Si tratta di vere e proprie abnormità dichiarative, a tal punto gravi che la stessa sentenza non ha potuto esimersi dal dire che il racconto di Minore 1 presenta dei profili problematici (sentenza, p. 25).

Secondo il Giudice, tuttavia, occorrerebbe tener conto che "il progressivo confronto con più persone ha comportato, inevitabilmente, l'introduzione di elementi o particolari nuovi, a volte inverosimili o contraddittori" (*ibidem*). Tali elementi non inciderebbero, tuttavia, sul nucleo essenziale del racconto (*ibidem*).

L'argomento speso dal Giudice è privo di pregio, per ben tre convergenti ragioni. Anzitutto, il discorso originario è quello fatto alle compagne di scuola: esso, come si è visto, non soltanto è falso, ma è stato abbandonato in gran parte da Minore 1. In secondo luogo, gli elementi che la sentenza definisce "nuovi", li ha introdotti proprio e soltanto Minore 1, e nessun altro. In terzo luogo, a prescindere dal fatto che tali nuovi elementi incidano o meno sul nucleo del racconto, essi sono certamente falsi. Pertanto, essi incidono in modo essenziale sul profilo concernente l'attendibilità oggettiva del racconto, oltre che sull'attendibilità soggettiva della dichiarante, come si vedrà in seguito.

3. Sulla prima delle tre falsità (don Luciano che "picchia" donne e uomini), ci si limiterà a sottolineare qualche passo dichiarativo. Non appena Minore 1 è invitata dall'esperta a raccontare la vicenda, ripete tre volte l'epiteto "porco" con riferimento a don Luciano. Richiesta di fornire spiegazioni, Minore 1 risponde: "porco nel senso che lui tocca, quando picchia le donne e dà pizzicotti qua, qua, qua, soprattutto nelle tette cioè è quello che fa lui, qui, picchia apposta trova tutte le scuse qua per toccare..." (incidente, p. 8).

Il fatto del “picchiare” viene ripetuto ancora: “io ero proprio per questo che avevo paura, ma anche perché mi alzava le mani e picchiava, avevo paura che lui alzava le mani e che mi picchiasse, perché già le alzava anche agli altri, figurati a me” (*ibidem*, p. 12). E alla domanda dell’esperta: “Alza le mani su chi?”, Minore 1 risponde: “su tutti, cioè la maggior parte delle volte alza le mani alle donne, perché lui quando alza le mani tocca nei punti intimi del corpo”. Rizzitelli: “Ma delle donne?”; Minore 1: “gli uomini dà i pugni e i calci, alle donne gli tocca le tette così, dà i pizzicotti qua sulle tette” (*ibidem*, p. 12).

Sulla “paura” che ella avrebbe avuto di don Luciano: “perché lui mi picchia...io avevo paura che lui mi picchiasse, non c’è nulla da fare” (*ibidem*, p. 24). Rizzitelli: “Ma cosa vuol dire per te picchiare?”: risposta: “picchiare, cioè picchiare nel modo suo, ti dà i pizzicotti, poi prende a minacciarmi, ci avevo paura” (*ibidem*, p. 24).

Sul parossismo accusatorio, va ricordato che nel discorso di Minore 1 proplatato nel corso dell’incidente gli episodi di abuso si moltiplicano, quasi che la molestia sessuale fosse l’atteggiamento abituale di don Luciano: “Quando io andavo in chiesa lui mi toccava “ (*ibidem*, p. 17). “Nella chiesa ero aiutante.. lui veniva lì e mi alzava la maglia e mi toccava” (*ibidem*).

Ma il sacerdote è, secondo le allegazioni unanimi dei testimoni, persona mite e buona, che mai ha alzato le mani su alcuno. Come conciliare questa realtà – che ha determinato l’indignazione della popolazione di Alassio per l’arresto di don Luciano – con le confabulazioni di Minore 1? La stessa sentenza è costretta ad ammettere che don Luciano non è persona che risulti abbia mai usato la violenza: “E’ certo che il Massaferrò non sia un violento e non risulta abbia mai alzato le mani verso qualcuno, benché fosse solito scherzare con i bambini, facendo loro il solletico e pizzicandoli bonariamente, come riferito da diversi testi” (sentenza, p. 26).

Eppure il Giudice cerca incongruamente di giustificare l’asserto della bambina, perché essa avrebbe “rielaborato” (*ibidem*) in chiave di negatività violenta quanto le sarebbe accaduto. Soggiunge poi il Giudice che Minore 1 sarebbe stata in origine inconsapevole della gravità dell’accaduto e che ciò risulterebbe dal suo desiderio di andare in moto con don Luciano in occasione del soggiorno a Nava, da cui l’avrebbe fatta desistere la Minore 6. A parte che ella non desistette a causa dello sconcerto della Minore 6, bensì perché gli educatori non le consentirono di salire sulla moto, non si comprende come questi rilievi possano salvare il requisito indispensabile della costanza dichiarativa.

Ma, di più: non si comprende come la pacifica falsità delle accuse scagliate contro don Luciano nell'incidente probatorio non venga intesa – come deve essere intesa secondo un giudizio fattuale e logico di qualsiasi osservatore imparziale – come il segno di una menzogna che prosegue imperterrita e che si alimenta progressivamente con nuovi temi per nascondere la propria inconsistenza.

L'atteggiamento di Minore 1, di aggiungere bugia a bugia pur di non ammettere di aver mentito, è stato ben descritto da molti testimoni nel processo. Valga qui ricordare la testimonianza della signora ADULTO 16, madre del piccolo Minore 14, che raccontò un episodio che la lasciò allibita per la protervia e la caparbia mentitrice di Minore 1.

Ha raccontato la signora ADULTO 16: “Io, la mia amica e la mamma di Minore 1, si è unita a noi al bar, ci siano fermate per prendere un caffè e ad un certo punto i bimbi giocando sentiamo urlare e Minore 1 gli dice a mio figlio: «Minore 14, cosa hai fatto! Hai tirato il sasso contro il vetro!», dico io, mi alzo, perché i miei figli bene o male l'educazione la conoscono e Minore 14 mi dice: «No, mamma, non sono stato io», in quel momento mi sono avventata addosso perché, mi creda, la bambina con le braccia così lo accusava: «Sei stato tu! Sei stato tu! Ti ho visto!». Io faccio per avventarmi contro mio figlio, mi fermano gli altri due bambini e mi dicono: «Sì, signora, ma guardi che non è stato Minore 14, è stata Minore 1». Dico: brava Minore 1, sei brava a dire bugie! «No, non, no, ma guarda che è stato Minore 14», insisteva nella sua versione per cui sono stata allibita, cioè allibita da...perché qualsiasi bambino a quell'età colto in flagrante arrossisce, si rende conto che poi beccato sulla bugia che racconta, insomma non va avanti a insistere sulla sua verità, cosa che invece Minore 1 ha continuato a fare.

Al che la mamma, io mi rivolgo con uno sguardo alla mamma perché, voglio dire, è normale quando un figlio, un bambino commette una azione come in questo caso quella di tirare un sasso, di colpire un vetro, non è andato in frantumi, si è lesionato, lei si è riseduta, perché si era alzata dal bar, si è riseduta e dice dalla sedia del bar: «Devo darle più gocce perché io così non posso andare avanti». Come più gocce? «Sì, si ...dice...perché guardi la pediatra non riesce a capire, ma io gliel'ho detto che devo dargli più gocce per tenerla calma perché io non ce la faccio più». Questa è stata la reazione della mamma” (trascr. ud. 26.10.2010, f. 70).

4. In realtà, tutte le false allegazioni dell'incidente non sono altro che la prosecuzione della menzogna originaria, che diventa sempre più corposa e ingombrante, fino a dilatarsi nella contraddizione e nel paradosso. La “rielaborazione”, di cui parla la sentenza, non è altro che la confusione tra la realtà e la fantasia, che caratterizza il mondo psichico di Minore 1.

Ella confonde il picchiare con il pizzicare; parla di “paura” nei confronti di don Luciano, quando tutti i testi hanno riferito dell’affetto e della simpatia che la bambina aveva per don Luciano, e dell’atteggiamento paziente e benevolente, ispirato alla carità cristiana, con cui don Luciano la trattava. Basterebbe ricordare la testimonianza della dr.ssa Lenci: che la bambina era orgogliosa di essere chierichetta; che le piaceva molto servire il prete e che si sentiva un po’ trascurata da don Luciano che preferiva rivolgersi ad altri chierichetti per alcune cerimonie (trascr. ud. 31.5., f. 124). Basterebbe ricordare il disappunto di Minore 1 per non essere andata sulla moto al Campo di Nava; basterebbe ricordare il suo attaccamento al servizio all’altare per tutti i mesi autunnali del 2009, ivi compresa la Messa di Natale, fino a due giorni prima dell’arresto di don Luciano.

Basterebbe ricordare le testimonianze che hanno menzionato la particolare cordialità dei rapporti tra i due; per tutti si ascoltino Minore 2: “mi ha detto di non dirlo a mia mamma e a don Luciano perché se lo dicevo a don Luciano non mi faceva più fare la chierichetta” (trascr. ud. 11.07.2010, f. 33); Minore 9: Presidente: “I rapporti di Minore 1 con don Luciano cosa puoi dire?” “Come gli altri, non è la preferiva o non la preferiva, come tutti, cioè, magari don Luciano, avendo dei problemi, la trattava non dico meglio, ma sì cercava di aiutare” (trascr. ud. 8.11.2010, f. 14). Minore 2: Presidente: “Lei ci teneva a fare la chierichetta?": “Sì”. Presidente: “Ma Minore 1 che rapporto aveva con don Luciano?”. “Sì, gli era molto simpatico, ci scherzava sempre” (trascr. ud., 1.7, f. 33). Con don Luciano aveva un “buon rapporto” (ADULTO 19, trascr. ud. 19.7, f. 125). “Frequentava molto volentieri l’oratorio” (ADULTO 26, *ibidem*, f. 89); “Don Luciano aveva una certa protezione per Minore 1...la voleva proteggere don Luciano a Minore 1, perché tutti erano contro Minore 1...” (ADULTO 23, trascr. ud. 8.11.2010, f. 50); ADULTO 10: “La vedevo quando prestava servizio; sempre tranquilla; scherzava, come scherzava con don ADULTO 7 e don ADULTO 20 e gli stava accanto durante la preghiera, normale, come facevano gli altri bambini (trascr. ud. 26.10.2010, f. 52).

5. Minore 1 è incostante e mutevole nel suo confabulare, fino a precipitare in contraddizioni e assurdità paradossali. Nell’audizione in Polizia Minore 1 proclama il suo stupore per essere stata invitata sulla moto al tocco delle parti intime; dice, infatti, che ella avrebbe sempre pensato che don Luciano fosse onesto. Nell’incidente probatorio don Luciano è diventato un mostro di cui ella aveva paura, che la molestava senza tregua in chiesa e in ogni luogo. L’abnorme estensione accusatoria, che risulta dall’incidente probatorio, rivela il completo disancoramento della bambina dal piano della realtà.

Sentendosi al centro dell'attenzione, nel momento in cui era stata messa in discussione dalla signora ADULTO 2 sulla veridicità del suo dire, Minore 1 aveva esteso l'accusa all'uomo con i capelli bianchi, amico di don Luciano, che avrebbe guardato la scena. Allo stesso modo che nell'incidente probatorio, ora, per accreditare se stessa, in una atmosfera emotiva disarmonica, inventa particolari falsi e inverosimili: don Luciano non è soltanto un molestatore nei suoi confronti, ma anche un molestatore di tutte le donne e un picchiatore di tutti gli uomini.

I discorsi, nel loro *climax* accusatorio, rivelano l'intrinseca falsità dell'accusa.

IV

Sulla «attendibilità oggettiva» delle dichiarazioni di Minore 1: **il racconto della bambina si presenta intrinsecamente inattendibile per le modalità incongrue dell'approccio relazionale con le altre bambine e per la contraddittorietà tra la natura «segreta» delle confidenze e la propalazione indiscriminata a tutte le compagne.**

La letteratura clinica e l'esperienza giudiziaria insegnano che il racconto da parte dei bambini delle molestie sessuali è accompagnato da una serie di note psicologiche, tra cui la serietà del raccontare e la ritrosia nel descrivere l'esperienza; il bambino, inoltre, non può trattenere l'ansia; la preoccupazione; la paura; la vergogna. Nessuna di tali note ha caratterizzato il dire di Minore 1, che ha raccontato indiscriminatamente alle compagne eventi obiettivamente inquietanti con il tono irridente verso il sacerdote per cui tutte nutrivano simpatia e affetto, quasi a modo di sfida, come una compagna ha avuto l'acutezza di riferire in giudizio: “Eravamo in oratorio che poi un'educatrice l'ha sgridata perché...le ha detto: «Non dire queste cose ai bambini perché non vanno dette, Minore 1», «Basta – le diceva – ora basta». Perché poi lei lo prendeva come se fosse una sfida, lo raccontava come se fosse una sfida” (Minore 11, trascr. ud. 23.09.10, f. 54).

Si ascoltino le bambine che hanno per prime appreso la confidenza:

Minore 4: “Cioè poi quando Minore 1 me l'aveva detto, me l'aveva detto un po' ridendo, cioè come dire... tanto. Tanto chi se ne frega! così me lo aveva detto ridendo. E alla domanda del Presidente se avesse creduto al racconto, Minore 4 ha risposto: “No, mai. Perché no, perché don Luciano non fa 'ste cose perché se ci proverebbe con una bambina non è che ci proverebbe con una ma con tutti” (trascr. ud. 01.07, f. 17).

Minore 2: “Quando lei mi raccontava queste cose rideva quindi se sarebbe stata una cosa seria non è che avrebbe tanto riso”. Presidente: “Perché per te sarebbe stata...tu non l'avresti raccontata ridendo?”. “No, se fosse stata una cosa vera non ci avrei riso”. Presidente: “Invece Minore 1 rideva?”. “Sì” (*ibidem*, f. 32).

Minore 5: “Nello stesso tempo che raccontava ridacchiava, come fosse un divertimento”. Presidente: “Quindi ve lo raccontava ridacchiava?” “Sì, come non fosse niente... poi ha detto che lei lo denunciava, sempre ridendo, tutte le cose che ci ha raccontato insomma su di lui tutti gli episodi lo diceva ridendo” (*ibidem*, f. 49).

Minore 3: Presidente: “Mentre lo raccontava come era Minore 1?”(trascr. ud. 23.09.2010, f. 7): “Ma lei era tranquilla e rideva anche un po'” (*ibidem*, f. 8).

Minore 7: “All'inizio pensavamo anche che fosse uno scherzo, non l'abbiamo presa molto sul serio” (*ibidem*, f. 24).

Minore 11: Domanda: “Quando raccontava a te e agli altri le cose che ha detto come era l'atteggiamento di Minore 1?” “Rideva, cioè più che rideva era sorridente... non era dispiaciuta né aveva un po' d'ansia ... però rideva” (*ibidem*, f. 51).

Non soltanto l'approccio irridente con le compagne, ma anche l'indiscriminata narrazione a tutti inficia l'attendibilità del dire di Minore 1.

Sul punto non è il caso di indugiare troppo a lungo. Sta di fatto che ai primi di luglio Minore 1 parla, almeno in due distinti momenti, a quattro compagne. A Campo Nava, verso metà luglio, parla della stessa cosa almeno a due altre compagne. Al ritorno ad Alassio rivela le stesse cose scabrose, anche se sempre in modo un po' diverso, ad altre bambine, tanto che Minore 8, di otto anni, ne parla con la madre. Gli educatori, nel mese di agosto, la sentono parlare delle stesse cose con le altre bambine; nei mesi successivi ella è diventata protagonista di un pettegolezzo continuo, di cui v'è eco nella deposizione di vari testimoni.

Dunque, lo scenario non è quello della bimba molestata che vive nell'ansia, confidando alle amiche più strette il suo segreto, e conserva con vergogna il ricordo di ciò che di brutto le è accaduto, bensì della ragazzina che si fa protagonista della scena parrocchiale, spregiando senza ritegno l'onorabilità del sacerdote.

Un simile atteggiamento è quanto di più distante vi sia dalla serietà che contraddistingue il parlare veridico.

V

Sulla «attendibilità oggettiva» delle dichiarazioni di Minore 1: **la struttura illogica del discorso ne rivela l'intrinseca inattendibilità.**

L'intero compendio dichiarativo è costellato da incongruità che rivelano il mendacio.

Valga il vero.

1. L'episodio della moto. Si tratta di una costruzione falsa che scaturisce da una fantasia infantile e immatura.

In primo luogo: il racconto del sacerdote nudo sotto la tonaca, che si reca a benedire le case contrasta con la realtà. Ammesso, per assurda ipotesi, che don Luciano fosse nudo sotto la tonaca, egli doveva comunque portare sopra la tonaca i paramenti che il sacerdote indossa per una funzione liturgicamente regolata come la benedizione delle case: la cotta e la stola. Si vedano al riguardo la testimonianza della signora ADULTO 21 all'udienza del 3.12.2010 in ordine ai paramenti indossati da don Luciano nel corso della benedizione del maggio 2009, nonché di don ADULTO 7 all'udienza del 13.01.2011 sui paramenti da lui indossati nel corso della penultima visita pastorale. Ora, mentre, per un verso, dei paramenti sacri, indiscutibilmente portati da don Luciano, Minore 1 mai ha fatto menzione, per un altro verso è evidente che le vesti sacre indossate avrebbero reso praticamente impossibili i gesti riferiti.

In secondo luogo, è stato accertato che i chierichetti indossavano sempre, in occasione delle benedizioni, le vesti liturgiche appropriate, che custodivano in casa. Minore 1, come non ha menzionato l'abbigliamento sacro del sacerdote, così non ha ricordato il proprio. Nel racconto sono assenti i dati essenziali di realtà. Tale mancanza postula un elevato tasso di invenzione.

Minore 1 ha riferito una situazione inventata, prendendo come spunto l'abito ordinario del sacerdote e il proprio, non l'abbigliamento reale che il sacerdote e il chierichetto indossano nell'occasione liturgica.

In terzo luogo, il toccamento sotto la talare durante il tragitto in moto, per farla andare più veloce, evoca un contenuto fantastico infantile, contrastante con gli imperativi di cautela che avrebbero necessariamente guidato la condotta di un molestatore.

Ma ancora: è incongrua, dal punto di vista del perpetratore, la pseudo minaccia di andare piano, ove non si fosse toccati. L'alternativa tra l'andare piano e l'andare veloce corrisponde alla costruzione infantile di un gioco, e non allo spessore delle cose reali.

In quarto luogo: la strada di San Bernardo è in salita, con molte curve e tornanti. E' assai frequentata, soprattutto nel pomeriggio e in primavera avanzata. Come poteva il perpetratore non temere di essere scorto con la bambina innaturalmente sbilanciata in avanti, e con il rischio di perdere l'equilibrio e di cadere?

In quinto luogo va rilevata, più radicalmente, l'impraticabilità del gesto. Come ha potuto la bambina compierlo? Infatti, ella non è riuscita a spiegarlo. L'esaminatrice le ha rivolto qualche domanda. Minore 1 ha azzardato una risposta: "M'ha detto che era nudo e che dovevo tenergli la veste, perché se non gli tenevo la veste, si vede tutto". Ma, allora, don Luciano ti ha detto di tenere la veste perché non svolazzasse o ti ha detto di strizzare il «pisello». L'esperta glielo domanda: "Aspetta un attimo, hai dovuto farlo come?" Minore 1: "Cioè?" Rizzitelli: "Sopra la veste in un altro modo?" Minore 1 confabula: "Cioè, allora la prima volta ci aveva la veste, certo perché era coperto così io...però quando eravamo io e *** strizzavamo a...(incomprensibile) [evidentemente c'è un errore di trascrizione anche prima delle parole dichiarate incomprensibili] poi siamo arrivati, abbiamo fatto un po' di benedizioni. Poi quando abbiamo finito le benedizioni, lui mi ha portato nel suo orto" (incidente, p. 10).

2. La confusione tra realtà e fantasia. A pagina 24 dell'incidente può leggersi questa singolare serie di domande e risposte. La psicologa le domanda se "prima di questa situazione ti eri mai arrabbiata con don Luciano?". La domanda ha il significato di accertare quali fossero i rapporti fra lei e don Luciano prima di quella immaginaria situazione, allo scopo di confrontare la risposta della bambina con tutti gli altri elementi descrittivi. Cosa risponde Minore 1 alla domanda? "No no non mi sono mai arrabbiata!" E questo è vero. Ma la psicologa insiste: "Come?". Scatta l'impulsività menzognera della bambina "Avevo troppa paura". La risposta è evidentemente priva di senso.

Come poteva don Luciano incuterle paura prima di quell'episodio? Infatti la dr.ssa Rizzitelli ribadisce: "Anche prima avevi paura?". Ecco allora un'altra bugia utilizzata proprio per confermare il mendacio precedente: "Sì, perché lui mi picchia. Io avevo paura che lui mi picchiasse, non c'è nulla da fare". E poi, ancora più incongruamente, perché ciò sarebbe avvenuto al termine dell'ultimo episodio: "Perché lui mi ha fatto giurare su Dio perché se no lui lo andava a raccontare agli altri". La risposta è ancora una volta incongrua.

La psicologa non può non rilevare, ma come, anche prima?: “Ma prima di tutto questo non lo sapevi, non te l’aveva ancora detto”, e Minore 1, ancora una volta, si rifugia in una menzogna evidente: “Sì, me lo aveva detto prima”. E’ forse l’unico momento in cui la psicologa le impone un confronto con le proprie contraddizioni: Minore 1 ne esce con una negazione.

Il pensiero non è correggibile e la sua modalità è confabulatoria.

3. L’incongruità della minaccia (di tacere perché altrimenti avrebbe detto che l’ha vista nuda) da parte dell’abusatore. La minaccia di don Luciano sarebbe stata: giura di non dirlo, perché altrimenti io dico che ti ho visto nuda.

Questa frase è una sintomatica invenzione infantile; dal punto di vista dell’abusatore sarebbe stato assurdo avvalersi come minaccia di un comportamento che avrebbe rivelato la sua colpa di abusatore, per avere ricercato e guardato la nudità della bambina!

VI

Sulla «attendibilità oggettiva» delle dichiarazioni di Minore 1: **le stesse sono inquinate dalla preesistente conoscenza e dalla disordinata curiosità di Minore 1 per gli organi e le esperienze sessuali.**

1. Su questo tema, rivelativo dell’inattendibilità della bambina, che ha proiettato su don Luciano la sua disordinata curiosità sessuale, la sentenza ha steso una spessa cortina, quasi che non esistessero plurimi elementi probatori che spiegano la fonte inquinata della falsa accusa al sacerdote.

V’è nel corso dell’incidente probatorio un tratto cruciale che va qui ricordato. Minore 1 descrive il glande e il prepuzio. Conosce quindi l’anatomia dell’organo sessuale maschile. Ma lo ha conosciuto prima e indipendentemente da don Luciano. Sul dove e sul quando ci si soffermerà più oltre. Sta di fatto che dalla sua narrazione emerge un particolare straordinariamente significativo, dimostrativo del fatto che ella aveva in precedenza visto scene di carattere sessuale. La psicologa le domanda: “Ti ha detto qualcosa quando ti ha messo la mano?” (incid., p. 11). La risposta è stata: “No, non ha fatto versi, non ha fatto versi” (*ibidem*).

La bambina fa evidentemente riferimento ad aspetti tipici di manifestazione della eccitazione sessuale. Ciò implica una cosa sola: Minore 1 ha conoscenza delle modalità del compimento di atti sessuali. La risposta data alla dr.ssa Rizzitelli non lascia dubbi.

Chiaramente ella non ha appreso dei “versi” da don Luciano, visto che, “versi” egli non li avrebbe fatti in quella occasione, né vengono riferite frasi in proposito (soltanto per completezza va aggiunto che la frase della trascrizione non è esatta, come si può constatare dalla semplice audizione del *file*. Nella trascrizione si legge, dopo la frase “non ha fatto versi” l’espressione “faceva quello che...”. Minore 1, invece, ha detto: “Non faceva quello che...”: frase non completata per l’inopportuna interruzione della psicologa, ma che conferma il senso: “non faceva i versi”, quelli che si fanno nelle situazioni di eccitazione sessuale).

La sentenza, che non ha potuto non cogliere in tale spontanea risposta di Minore 1 l’indizio di una precedente visione di atti sessuali, sostiene che questa espressione di Minore 1 emergerebbe “in esito a domande chiuse e suggestive formulate nel corso delle audizioni dirette” (sentenza, p. 27).

Ciò è contrario al vero: la risposta scaturisce spontanea e impreveduta a una domanda «aperta» della psicologa, che voleva sapere se don Luciano le avesse “...detto qualcosa quando ti ha messo la mano?” (incid., p. 11). Né si può congruamente ritenere che l’espressione di Minore 1 sia il “frutto” (*ibidem*) dell’inquinamento derivato dal confronto con i diversi adulti o dal contatto con i *mass media*.

L’estraneità dell’espressione ai moduli consueti del discorrere e il riferimento diretto e grossolano, con la parola “versi”, a un aspetto che caratterizza tipicamente l’eccitazione sessuale rivela inconfutabilmente la pregressa conoscenza di profili strettamente attinenti all’esercizio della sessualità.

2. La sessualizzazione precoce e disorientata della bambina. Questa realtà è stata misconosciuta dalla sentenza secondo la quale non vi sarebbe alcuna prova “in merito alle asserite conoscenze sessuali di Minore 1” (sentenza, p. 18). Vero, piuttosto, che il Tribunale, allineandosi alle modalità di conduzione delle indagini della Procura e al rifiuto di porre domande del Giudice delle indagini preliminari, rifiuto lesivo dei diritti della difesa, non ha svolto alcun approfondimento in ordine al tema fondamentale dei rapporti intrafamiliari e dell’effettivo livello di conoscenza e di interesse di Minore 1 ai profili sessuali dell’esistenza.

Si noti al riguardo: neppure una domanda la psicologa ha posto alla bambina in ordine ai temi intrafamiliari e ai temi sessuali. La difesa che, in sede di incidente probatorio, aveva predisposto alcune domande scritte – secondo l’indicazione del Giudice – sui rapporti con il padre putativo e sulla vita familiare, si è vista addirittura negare l’ammissibilità delle domande, perché esse sarebbero state estranee al tema dell’indagine.

La Procura della Repubblica non ha sentito la necessità di audire il marito della madre di Minore 1 in ordine ai rapporti con la bambina, con la quale aveva convissuto fin dalla più tenera età, tanto che Minore 1 credeva che egli fosse il vero genitore.

Un silenzio impenetrabile è stato conservato in ordine alle modalità e alle cause della traumatica rottura della convivenza tra la madre e il marito nonché dell'allontanamento da casa della madre (sul momento della rottura e dell'allontanamento da casa cfr. le dichiarazioni della madre all'udienza del 19.07.10 – trascr., f. 40); fatti avvenuti proprio in coincidenza con le propalazioni di Minore 1.

L'ipotesi che l'esternazione sia stata, nello psichismo di Minore 1, da lungo tempo deprivato dell'affetto materno (su ciò si dirà *infra*), l'espressione del desiderio estremo di richiamare su di sé l'attenzione della madre, bene, questa ipotesi non è stata ritenuta da alcuno degna di considerazione. Ché, anzi, ogni cautela è stata messa in opera, dalla Procura, dal Giudice dell'indagine preliminare e, fatto ancor più grave, dalla psicologa, per evitare il doveroso approfondimento in ordine alla situazione familiare di Minore 1.

Ciò premesso, la sentenza si è affidata, in tutto e per tutto, agli asserti della zia ADULTO 4, secondo cui Minore 1 sarebbe stata del tutto digiuna di conoscenze sessuali, come apparirebbe dimostrato dall'aver ella riferito una volta alla zia che un compagno di classe in bagno le aveva mostrato “la patatina” (sentenza, p. 18) e che, ancora di recente, le aveva detto che “sua cugina non si poteva sposare perché del segno della vergine” (*ibidem*).

Sconcerta che il Giudice abbia inteso simili racconti come indicativi dell'ignoranza in materia sessuale. Si tratta, invero, di racconti che non dimostrano altro che lo scadente livello cognitivo della bambina (su cui si vedrà *infra*) e la sua confusione mentale, ma per nulla affatto l'assenza di curiosità sessuali. Credere che una donna del segno della vergine non si possa sposare significa non sapere nulla del significato dei segni zodiacali, ma non dimostra alcunché sul grado delle conoscenze circa gli organi sessuali. Curiosare poi in bagno per vedere il sesso di un maschio, e definirlo “patatina”, dimostra il contrario di quel che opina incongruamente il Giudice: comprova, cioè, per un verso – il che è del tutto trascurato in sentenza - che Minore 1 era animata da una malsana curiosità e da una non comune invadenza nella riservatezza dei compagni, e, per altro verso, un deficiente e anomalo uso del linguaggio, in linea con le carenze cognitive caratterizzanti la bambina, e da tutti i *test* messe in evidenza.

Grazie alla difesa, per vero, sono filtrate in dibattimento le prove circa l'insistente e anomalo interesse di Minore 1 per vedere e toccare i genitali dei maschi: e ciò in epoca assai risalente, fino almeno dalla frequentazione della scuola elementare.

Nel paragrafo seguente si darà conto di alcune prove formatesi nel dibattimento, su cui il Tribunale ha steso immotivatamente una spessa cortina.

3. I singoli elementi probatori. La madre, anzitutto, ha ammesso in fase di indagine che la figlia conosceva le differenze sessuali tra uomo e donna, nonché l'anatomia maschile (informaz. 7 novembre 2009, contestata dalla difesa all'udienza del 19 luglio 2010, trascr. ff. 39,40, a fronte del tentativo della teste di sminuire quanto detto in precedenza).

Minore 11, all'udienza del 23.09.2010, ha dichiarato che Minore 1 le aveva raccontato che "suo padre gira nudo per casa" (trascr., f. 51); che il racconto del padre nudo per la casa glielo aveva fatto circa un mese dopo l'accusa a don Luciano (trascr., f. 55). Lo stesso racconto del padre che girava nudo per casa è stato da Minore 1 ripetuto a Minore 12 (trascr. ud. 23.09.2010, ff. 77, 78).

La giovane dottoressa ADULTO 14, che si prese cura, nella casa di abitazione, su incarico del nonno, per un anno e mezzo, dall'estate del 2007 ai primi mesi del 2009, della bambina, con costanza e scrupolo ammirevoli, ha riferito che essa aveva il libero accesso alla televisione a qualsiasi ora del giorno e della notte (trascr. ud. 26.10.10, ff. 144,148). Certo, la teste non ha potuto riferire episodi specifici di visione di scene erotiche; ma è cosa notoria che il libero accesso alla televisione, soprattutto nelle ore della «seconda serata» o della notte, consente la visione di scene sessualizzate esplicite.

Gli episodi di tipo sessualizzato, peraltro, che vedono Minore 1 coinvolta come protagonista fin dai tempi della scuola elementare, sono numerosi.

Quasi tutti i bambini individuati dalla difesa, che hanno accettato di rendere testimonianza, o direttamente o tramite la madre, hanno riferito l'abitudine di Minore 1 di toccare i maschi nelle parti intime.

La signora ADULTO 22 ha riferito che il figlio Minore 15 gli aveva detto che la bambina toccava il suo compagno di classe Minore 16 nelle parti intime: e ciò addirittura a partire dalla fine della terza alla quinta elementare (trascr. ud. 5.10, ff. 99, 100).

La signora ADULTO 16 ha riferito che il figlio Minore 14 diceva che durante i «giochi» di gattonamento, a cui costringeva i maschi, la bambina allungava la mano verso i genitali. E questo accadeva durante la frequenza scolastica della quarta e della quinta elementare. Mentre faceva gattonare i maschietti si faceva vedere il perizoma (trascr. ud. 26.10, f. 72). Il riferimento corrisponde al dato offerto dalla ADULTO 22, secondo cui “la ragazza aveva delle mutande, sa come hanno gli adulti, che l’ha fatto vedere a loro” (ADULTO 22, trascr. ud. 5.10, f. 99).

Anche il bimbo Minore 17, figlio della signora ADULTO 17, ha riferito alla madre che Minore 1 lo rincorreva senza le mutande. E al domandargli della madre come ciò fosse possibile, il bambino le ha risposto: “Eh sì, aveva una gonna, ha levato le mutande e correva dietro di me...” (trascr. ud., 26.10, f. 95). Assai inquietante è, poi, l’episodio riferito dalla stessa ADULTO 17, riguardo al ricatto fatto da Minore 1 ad Minore 17. Poiché Minore 1 aveva saputo che Minore 17 ha il genitore di origine mongola, Minore 1 lo ricattava dicendo: “Mi devi fare questo, se no racconto a tutti i bambini che sei mongolo”.

E le azioni che Minore 1 chiedeva a Minore 17 di fare erano di “fargli vedere cosa c’era nelle mutande” (*ibidem*, 26.10, f. 94). Ciò avveniva: “dietro a un cespuglio del giardino adiacente all’oratorio” (*ibidem*, f. 100).

Il piccolo Minore 14, figlio della ADULTO 16, è stato sentito come teste di riferimento dal Tribunale, dopo che la madre aveva riferito episodi di invasivi toccamenti di Minore 1 agli organi genitali dei maschi più piccoli: “Mio figlio un giorno è tornato a casa dicendomi che durante queste fasi di gattonamento Minore 1 allungava la mano verso, diciamo, i genitali dei maschi. Inoltre mi dice che durante una di queste fasi in cui, appunto, faceva gattonare i maschietti dice che si faceva vedere il perizoma” (trascr. ud. 26.10, f. 72). Il piccolo Minore 14, superando le ritrosie che avrebbero potuto svalORIZZARE la testimonianza della madre, ha fornito una conferma importante: Minore 1 “si metteva a cavallo e poi magari toccava le parti intime. A Minore 16, che gli si metteva in groppa. Questo qui l’ho visto; sì l’ho visto” (trascr. ud. 8.11, f. 7). Ma anche a Minore 14 la bambina ha cercato di toccare i genitali, sempre con lo stesso gioco di mettersi in groppa: “Sì sì, e poi anche a me una volta me lo ha fatto, però, lo ripeto, io non lo sapevo, infatti mi sono rialzato subito. Mi ha detto: “mettiti a quattro zampe” io mi sono messo a quattro zampe e lei mi è salita sopra e io mi sono rialzato e l’ho spinta a terra” (*ibidem*, ff. 7, 8). E alla domanda del Presidente, che, nonostante la inequivocabile risposta del bimbo, voleva ancora sapere se Minore 1 avesse mai tentato di toccarlo, Minore 14 ha risposto in modo che più chiaro non potrebbe essere: “No, mai, soltanto **quella volta lì che non sapevo**” (*ibidem*, f. 10).

Certo, Minore 14 si rialza e spinge a terra la bambina, quando lo tocca nei genitali. Soltanto quella volta lì accadde, perché Minore 14 non se lo lasciò più fare. La bambina frequentava all'epoca la quinta elementare e lui la terza.

Rilevante è la testimonianza di Minore 18 e della madre ADULTO 23. Anzitutto Minore 18 ha riferito che, quando Minore 1 andava sotto i tavoli al catechismo, cercava di toccare le parti intime sia a lui sia agli altri maschi (trascr. ud. 8.11, f. 27). Minore 18 fu poi destinatario di una sequenza di comportamenti indicativi della precoce sessualizzazione di Minore 1.

Dapprima lei non lo prendeva in considerazione. Poi, dopo qualche settimana, gli si è avvicinata e gli ha detto che aveva una cotta per lui. Lui non l'ha accettata e dopo di ciò ha cominciato ad essere aggressiva e violenta verso di lui.

In una certa occasione capitò che: “Eravamo nel cortile e lei a un certo punto ha iniziato a inseguirmi, mi butta per terra, per fortuna avevo il cappuccio e mi sono coperto la faccia e voleva baciarmi” (*ibidem*, f. 26). Questi fatti accadevano addirittura nella terza elementare.

La madre di Minore 18 ha confermato che la bambina era molto violenta con Minore 18 “perché lo voleva baciare, lo voleva toccare, voleva che Minore 18 le stesse vicino e invece Minore 18 non ci stava” (8.11, f. 47) “allora diventava violenta con lui” (f. 48).

Che Minore 1 avesse curiosità sessuali risulta anche dal racconto di Minore 2. Quest'ultima ha riferito un episodio che Minore 1 le ha raccontato prima del racconto fattole relativo a don Luciano. La bimba è stata piuttosto reticente. Comunque ha detto che Minore 1 le ha parlato del bambino di nome omissis; “le ha detto che finito il Campo Sole è rimasta lì a giocare con un altro bambino che era nel campetto; e c'era...aveva detto che c'era una capannetta con le canne, fatta con le canne e poi però non me lo ricordo più; che c'era questo bambino, che avevano fatto una scommessa, però non so che cosa” (trascr. ud. 1.7, f. 43).

“Ricordo che rideva anche quella volta lì” (*ibidem*, f. 44). “Ha usato la parola segreto” (*ibidem*, f. 44). “Mi ha detto che non dovevo dirlo a nessuno” (*ibidem*, f. 45) (peraltro in Polizia il 5 gennaio 2010 la bimba aveva detto: “Un segreto e..., ehm... – ah, sì! – Lei uh...ha detto che se non le faceva vedere il ...[a bassa voce tutto d'un fiato] pisello, lei lo andava a dire a...a tutti, così lui si è tirato giù i pantaloni e le ha fatto vedere ...[a bassa voce] quello”).

La vicenda che ha ingiustamente percosso don Luciano Massaferrò si è svolta nell'anno in cui Minore 1 frequentava la prima media: costei già da tre anni mostrava un interesse smodato per la sessualità maschile, cercando di toccare il sesso dei compagni: di guardare i loro genitali, appartandosi con uno di loro in «una capannetta fatta con le canne»; ricattando Minore 17 per vederne il sesso, raccontando alle amiche il «segreto» del sesso del compagno indotto a tirare giù i pantaloni dietro minaccia di andare a dire la cosa a tutti.

Che la sentenza ometta queste prove, trincerandosi, per sostenere una tesi contraria ai risultati dell'accertamento, dietro gli asserti inverosimili della ADULTO 4, costituisce una lacuna motivazionale di gravità sconcertante.

VII

Sulla «attendibilità oggettiva» delle dichiarazioni della bambina: **la drammaticità della situazione psicologica di Minore 1 come causa scatenante della falsa accusa.**

1. La giurisprudenza insegna che l'attendibilità sul piano oggettivo del dichiarante va esaminata attraverso i distinti parametri della costanza nel tempo del racconto; della coerenza logica intrinseca; delle modalità narrative agli interlocutori; delle relazioni tra il dichiarante e gli ascoltatori; delle condizioni soggettive del dichiarante al momento della narrazione. Interessa ora, proprio alla luce della griglia indicata dalla giurisprudenza, svolgere approfondite considerazioni sulle condizioni psicologiche di Minore 1 al momento delle sue rivelazioni.

2. Come si è in precedenza accennato, nella primavera del 2009 Minore 1 è molto turbata, più ancora che negli anni precedenti, sul piano psicologico. Per un verso, e questo aspetto non è stato preso in considerazione né dalla psicologa né dalla sentenza, ella sta entrando nell'età critica dell'adolescenza, con tutti i problemi, di maturazione psicologica e di sviluppo corporeo, che questo periodo dell'esistenza porta con sé. Per altro verso, l'ambiente familiare, da sempre gravemente carente, non è più in grado di fornirle la benché minima protezione e il benché minimo sostegno morale, a causa della crisi acuta della relazione tra i genitori.

Nel mese di luglio, mentre la bambina si trova al soggiorno estivo di Nava, la madre ha abbandonato la casa familiare. Alla conclusione del soggiorno in montagna, il nonno ADULTO 3 e la sua amica ADULTO 24, nel ritirare Minore 1 dal Campo, segnalano a don Luciano e agli educatori, che prenderanno in carico la bambina nei mesi seguenti al campo estivo di Alassio, il cosiddetto Campo Sole, la sua difficile situazione, raccomandando che essi serbino una particolare attenzione per lei.

Il fatto è stato ricordato dalla educatrice Adulto 25, responsabile di Campo Nava, all'udienza del 19.07.10: "Ci dissero di avere particolare attenzione e pazienza in quei giorni perché purtroppo a casa c'era una situazione familiare particolare per cui la madre se ne era andata e lei sarebbe stata alcuni giorni con il nonno per cui di essere particolarmente attenti a questa situazione (trascr. ud. 19.07.10, f. 101).

Che ADULTO 3 abbia esposto in modo allarmato la situazione familiare è stato ricordato anche da don Luciano nel corso dell'esame dibattimentale. Merita menzionare l'intero passo, perché dimostra il rispetto e la preoccupazione con cui il sacerdote partecipava alle vicissitudini tristi dei propri parrocchiani: "Massaferro: Terminato il campo venne a prenderla il nonno e mi disse, a parte: «Don Luciano guarda che è un momento difficile per la bambina perché la mamma è in difficoltà in questo periodo col marito, ha lasciato la casa, non so in quali termini potrà seguire Minore 1, per cui se in qualche maniera puoi intervenire per aiutare mia figlia in questo momento, guarda di farlo, perché noi prepariamo la bambina a questa fase di difficoltà».

Io gli risposi che non avevo questa grande confidenza con ADULTO 1, che avrei intanto pregato per questo, che è la prima cosa che deve fare un prete e poi, se si fosse presentata l'occasione per parlarne, con tutta la delicatezza del caso, avrei cercato, però subito non seppi cosa dire.

La cosa che ricordo, che dissi, è: hai pensato, ADULTO 3, ad andare in Comune a parlarne con gli assistenti sociali? Perché in questo caso qua, magari, possono dare un aiuto e ricordo benissimo, ne sono certo, lui mi disse: «In questo momento non è il caso perché c'è già tutto in subbuglio, non so neanche dov'è mia figlia, ci mettiamo anche il comune, qua non ne usciamo più». E allora dissi, beh, insomma, il nonno sei tu, però stai attento, cerca di fare le cose per il bene e il discorso finì lì" (trascr. ud. 05.10.2010, ff. 65, 66).

Che don Luciano Massaferro abbia detto rigorosamente la verità è confermato dalla conversazione intercettata il 27.01.10 (progr. 112) tra il nonno ADULTO 3 e tale Signora ADULTO 24, in cui ADULTO 3 dice che don Luciano "aveva trovato quella del comune, che poi si sono schierati contro" (f. 34). Ma, secondo il nonno, si "sono schierati contro", perché "quella lì del comune non ha voluto ADULTO 1 al comune" (*ibidem*).

Quanto al ricorrere all'assistente sociale del Comune, consigliata da don Luciano, è stato il nonno che non l'ha voluta: "Cioè ti fidi tu di queste persone? Io non ho fiducia di queste persone, ADULTO 24, scusa! Infatti l'hanno messa come...come...come assistente sociale e l'ho rifiutata, eh!" (*ibidem*).

Da ciò risulta inequivocabilmente non soltanto che don Luciano ha detto la verità, ma anche che egli ebbe a dare il consiglio al nonno di rivolgersi all'assistente sociale del Comune. Segno inequivocabile dell'innocenza del sacerdote, che, se, per assurdo, avesse compiuto la molestia, ma e poi mai avrebbe dato il consiglio di rivolgersi all'assistente sociale del Comune.

Consapevole dei gravi problemi psicologici della bambina nella sua relazione con la madre, egli consiglia il nonno di portare all'attenzione dell'assistente sociale, competente territorialmente e funzionalmente, i temi cruciali della crisi familiare.. Soltanto un uomo limpido e integerrimo come don Luciano poteva dare un consiglio, utile giusto e disinteressato, come quello che fornì al nonno preoccupato del comportamento di Minore 1! Certo non lo avrebbe dato se proprio lui, appena due mesi prima, avesse tenuto un comportamento di molestie sessuali ai danni della bimba!

3. Il racconto della bambina scaturisce proprio dalla drammatica crisi familiare dell'estate 2009. Questa crisi costituisce il momento apicale del disorientamento di Minore 1 e del suo negativismo sul piano educativo, di cui hanno dato conto in dibattito vari testimoni, tra cui soprattutto, la maestra ADULTO 13, che fu sua maestra negli ultimi due anni della scuola elementare e che si assunse l'incarico, nella primavera del 2009, proprio nel periodo in cui sarebbe avvenuta la inverosimile molestia di don Luciano, di assistere e di seguire Minore 1 tutti i giorni, per aiutarla nello studio in casa, ove essa era lasciata sola dai genitori.

Con riferimento al periodo trascorso ad accudire la bambina nella primavera del 2009 la ADULTO 13 ha ricordato l'astuzia e la pervicacia di Minore 1, che si estrinsecava in un atteggiamento «negativista»: «aveva messo in atto una strategia per stufarmi, l'ho capito dopo, continuava a ripetere, era ripetitiva, ripeteva sempre la stessa frase: “Non ho capito, non ho capito, non ho capito questo” (f. 122). “Faceva di tutto per stufarmi, che non andassi più, ero una rompiscatole insomma.

Anche perché era sola la bambina a casa, se ci fosse stata la mamma l'avrebbe un pochino richiamata all'ordine, lei non aveva voglia e quindi era proprio negativista in tutto, continuava sempre a ripetere la stessa frase: “Non ho capito” “Ma te l'ho appena spiegato!” “Non ho capito” “Non ho capito” finché io mi sono proprio arrabbiata!”.

L'evoluzione del comportamento di Minore 1 ha conosciuto un peggioramento coevo all'aggravarsi della crisi familiare. La dott.ssa ADULTO 14, che ha accudito la bambina con costanza e scrupolo ammirevoli per un anno e mezzo, dall'estate 2007 ai primi mesi del 2009, non ce la fa più a proseguire nell'incarico, che è divenuto sfibrante e frustrante a cagione dei comportamenti abnormi della bambina.

Come ha raccontato in dibattimento con discrezione, ma anche con fermezza, la ADULTO 14 nel mese di marzo 2009 lascia il ruolo che aveva tenuto per un anno e mezzo, per non mettere a rischio la sua stessa salute (cfr. deposizione di ADULTO 14 all'udienza del 26.10.2010, trascr. ff. 126-148). Intervenne a sostegno la maestra ADULTO 13; ma anch'ella rinuncia all'incarico, dopo qualche mese, perché l'atteggiamento di Minore 1 è di rifiuto sfrontato del sostegno educativo.

Il degrado del suo modo di comportarsi è diventato assolutamente inaccettabile anche per le pazienti educatrici; questo degrado va di pari passo con l'aggravarsi della crisi familiare, tanto che all'inizio del mese di luglio la madre abbandona la casa coniugale.

A questo punto Minore 1 diffonde tra le amichette le sue false rivelazioni su don Luciano!

Di tutto ciò nulla è ricordato in sentenza. Il tema fondamentale dell'affidabilità oggettiva della dichiarante non è stato nemmeno sfiorato: tale tema, ove fosse stato minimamente approfondito dalla sentenza, come il processo imponeva, rivela, già soltanto in sé per se stesso considerato, che Minore 1 ha mentito.

La sentenza è sfuggita al doveroso confronto con le prove, da cui scaturisce un giudizio assolutamente negativo sull'attendibilità oggettiva dell'intero compendio dichiarativo di Minore 1; compendio che, come ammesso dalla stessa sentenza, costituisce l'unico elemento probatorio del processo.

* * *

SECONDA PARTE

Sull' «attendibilità soggettiva» delle dichiarazioni di Minore 1

I

Questa parte è omessa in quanto contiene dati sensibili non divulgabili

II

Sull' «attendibilità soggettiva»: **l'approssimazione e la superficialità dell'argomentare della sentenza.**

1. Il tema della «credibilità soggettiva» è svolto dalla sentenza ai punti 10, 11 e 12, dalla pagina 15 alla 21, con uno sviluppo argomentativo frammentario e approssimativo, vuoi per la pretermissione di una serie innumerevole di dati probatori relevantissimi, vuoi per la sommarietà e contraddittorietà degli enunciati, tesi ad attribuire credito alle fantasticherie di Minore 1.

2. La sentenza dà atto in poche righe del “omissis” di Minore 1, nonché della circostanza che essa ha usufruito durante le scuole elementari “omissis”, ma conclude sorprendentemente osservando che alle scuole medie questa esigenza sarebbe stata superata (sentenza, p. 15, in undici righe, dalla 11 alla 21). Con ciò il Giudice minimizza e svaluta, con omissione dei dati probatori, l’elemento fondamentale relativo all’incidenza del “omissis” della bambina.

Sulle ragioni che hanno reso necessario il “omissis” la sentenza non dice una parola; il fatto, peraltro, che alla scuola media non sia stato assegnato alla bambina un “omissis”, dipende dal fatto che nella scuola media della diocesi di Albenga il “omissis” è previsto nella forma “diffusa” e non nella forma adottata nelle scuole statali. Sul tema del “omissis”, messo tra parentesi dalla sentenza, si ricorderanno *infra* i dati risultanti dagli atti, che dimostrano fuor d’ogni dubbio l’incidenza del “omissis” sul comportamento.

3. Sul piano emotivo, la sentenza ha dato atto che il Direttore dell’Unità “omissis” dell’Ospedale Gaslini di Genova, prof. Enzo Casari, ha parlato del disagio emozionale di Minore 1, che si estrinseca abitualmente in modalità difensive quali il “diniego” e la tendenza a evadere nella “fantasia”, con un “omissis”. Ma il Giudice si preoccupa subito di dire che le “fantasie” sarebbero “di tipo positivo”: dunque, il rifugiarsi di Minore 1 nella fantasia non sarebbe patologico, ma una modalità difensiva comune ai bambini e agli adulti. Ora, che le fantasie sbrigliate cui Minore 1 si era lasciata andare negli esami di fronte alla specialista fossero di tipo positivo, è tutt’altro che corrispondente alla realtà. Sta di fatto, comunque, che gli esperti del Gaslini hanno riscontrato in Minore 1 questo dato che, se non patologico, è comunque inquietante.

Le fantasie, poi, sono, come appena accennato, tutt’altro che positive. Le sue storie sono dense di riferimenti nerissimi e tristissimi. Alla tavola 2 del T.A.T., per esempio, Minore 1 ha così risposto:

“C’era una volta una donna che era sposata con un uomo crudele come mio padre che la picchiava tutti i giorni per cui lei cercava di scappare così una sera lei cercò qualcuno della famiglia per aiutarla alla fuga e chiamò suo padre e così suo padre arrivò e cercò di aiutarla alla fuga solo che il marito lo scoprì così prende la pistola e cerca di minacciare il padre dicendo che se lui l’aiutava lo uccide.

Così il padre di lei scappa e chiama la polizia e circonda la casa con in casa il marito che punta la pistola alla moglie e dice: “se provate ad avvicinarvi la uccido!” e così dato che i poliziotti avevano già fatto i pistoleri allora il poliziotto spara e muore il marito così la moglie visse per sempre felice e contenta”; alla Tavola 3 essa ha così risposto: “C’era una volta un bambino povero che faceva l’elemosina perché era senza soldi e voleva che qualcuno lo aiutasse a vivere e chiese aiuto a...a un supermercato, il supermercato chiamò dei rinforzi che lo potessero aiutare per farlo andare a vivere in una famiglia e queste persone erano un ragazzo di 18 anni.

Questa famiglia era buona dato che questo ragazzo faceva delle cose brutte in casa, tipo spaccava. Allora poi questa famiglia si era stufata di tenerlo allora lo mandarono in collegio a Milano costo Euro 4.444 e così lo tenevano lì e tutte le domeniche lui stava a casa dai suoi genitori.

Lì (nel collegio) faceva scuola, lo portavano a fare sport, oratorio così in 5/6 mesi lui divenne un bravo ragazzo e tornò in famiglia e vissero per sempre felici e contenti”(Tavole confezionate il 22.09.09 a cura della dr.ssa Lenci, allegate al fascicolo del dibattimento).

Il vissuto che Minore 1 esprime è oscuro. La vicenda narrata nella Tavola 2 esprime forse elementi relativi alla vita familiare, con un padre crudele, “come mio padre”, che picchia la moglie tutti i giorni e poi minaccia una strage, per finire ucciso dalla polizia.

Alla Tavola 3 le vicissitudini del bambino, che spaccava tutto e che venne portato in collegio dai genitori, sono pure tristi. V’è una speranza all’orizzonte, espressa dalle frasi finali «vissero felici e contenti», ma le fantasie sono di tipo negativo, e non – come inopinatamente dice la sentenza – positivo.

4. Il Giudice, comunque, è costretto a riconoscere che Minore 1 “omissis” (sentenza, p. 16). Soggiunge subito, però, alla stregua del salvagente lanciato dalla Rizzitelli, che questa “omissis” non inficerebbe la “capacità della bambina di ricordare e di riferire fatti che le sono accaduti” (*ibidem*). Che Minore 1 possa ricordare e riferire è evidente; il problema è se la sua “omissis” non la induca a rielaborare la realtà secondo la sua fantasia, come, peraltro, è stato evidenziato dall’accertamento condotto al Gaslini.

Di più: quale è il tratto preminente di Minore 1 nel rapporto con la realtà?: la attitudine costante e proterva a dire bugie. Ciò risulta in grande abbondanza dagli atti processuali, su cui ci si intratterà *infra*.

Per il Tribunale, però, pur se dette spesso, le bugie sarebbero state “piccole”, come nel caso del lancio del sasso “che aveva rotto un vetro” (*ibidem*). Viene utilizzato in senso riduzionistico anche l’insegnante “omissis”, che ha detto che Minore 1 era solita dire cose poco verosimili, che, però, erano immediatamente percepibili come tali da qualsiasi adulto (*ibidem*). Che vengano utilizzati i *dicta* di coloro che hanno detto che Minore 1 era bugiarda, allo scopo di sostenere che essa era sì bugiarda, ma che le bugie erano da bambina, e non da «grande», è veramente singolare. Se essa era una bambina, non poteva che dire bugie adeguate alla sua età!

Allo stesso modo è allarmante che vengano utilizzati, per accreditare a qualsiasi costo Minore 1, i *dicta*, discreti e benevoli, del Preside, secondo cui Minore 1 era “invadente” ed “egocentrica”, ma non “cattiva” o “volgare”, e che diceva “piccole bugie” per discolarsi. A parte il fatto che, purtroppo, Minore 1 era solita dire parole volgarissime in continuazione, così come si vedrà *infra*, il Preside ha comunque riferito che essa era invadente, egocentrica e bugiarda.

Ora, questi elementi caratteriali, innestati sul *deficit* psichico e sull’emotività sregolata, costituiscono il presupposto fattuale e logico tipico perché una bambina sia riconosciuta non attendibile quando propala cose inverosimili a riguardo di un uomo da tutti stimato e amato, mite ed equilibrato, che mai ha compiuto verso alcuno atti men che buoni e onesti. Certo, Minore 1 non aveva, fino all’estate 2009, accusato alcuno di molestia sessuale; ma il suo percorso esistenziale era stato, fino ad allora, costellato alla ininterrotta abitudine di dire bugie.

5. La sentenza osserva, poi, sulla falsariga del salvataggio tentato dalla dr.ssa Rizzitelli, che Minore 1 non avrebbe ricercato l’“approvazione” (sentenza, p. 17) degli altri, perché altrimenti non avrebbe accusato “una figura, quella del Massaferrò, così amata e ben voluta dall’intera comunità parrocchiale, come emerso dalle numerose e reiterate deposizioni sul punto” (*ibidem*). Senonché, nessuno ha mai pensato che Minore 1 volesse ottenere l’approvazione degli altri. Tutta la sua esistenza è un continuo rifiuto delle regole elementari di convivenza: il che provocava la ininterrotta disapprovazione degli altri, a cominciare dalla disapprovazione della madre e dei familiari.

Vero è, invece, che Minore 1 era quasi irresistibilmente attratta, a causa del suo egocentrismo, dall’intento di attirare su di sé l’attenzione degli altri.

Che il Giudice abbia così gravemente equivocado la realtà processuale, è segno dell’affannosa ricerca di una giustificazione, quale che essa fosse, alle abnormità comportamentali di Minore 1: il che, in linguaggio epistemologico, si chiama giustificazionismo, come atteggiamento conoscitivo viziato dall’intento di giustificare a tutti i costi una determinata tesi preconstituita.

Il Giudice, seguendo la Rizzitelli, esclude, poi, che Minore 1 volesse attirare l'attenzione degli altri, perché essa avrebbe “vissuto con estrema fatica la necessità di ripetere più volte ed a diverse persone quanto le era accaduto” (*ibidem*). Questo è un asserto che rivela la inaccuratezza della Rizzitelli, che ha steso sulla realtà del processo il suo preconcetto accusatorio.

Ma il Giudice, che ha seguito lo svolgersi intero dell'istruttoria dibattimentale, non avrebbe potuto e dovuto adagiarsi sullo stereotipo astratto addotto dall'esperta, poiché è emerso inconfutabilmente dal processo che Minore 1 ha raccontato, a destra e a manca, alle compagne, in particolare, ma anche ai «grandi», senza alcuna fatica, bensì ridendo e a guisa di sfida, la sua storia, in modo peraltro sempre differente l'una volta rispetto all'altra.

Piuttosto, era la Rizzitelli a nutrire preoccupazione, dopo l'audizione in incidente probatorio, che la bambina rivelasse la sua inaffidabilità, se è vero che essa invitò i familiari affinché la bambina si recasse ben riposata all'esame, secondo quanto il nonno rivelava telefonicamente alla madre in data 3.3.2010: “E la bambina, se ha detto la psicologa che venerdì deve andare tranquilla e riposata...cioè anche lei ha avuto qualche dubbio che, insomma...certe risposte le ha date perché era stanca, no?” (trascr. tel. progr. 1196 del 03.03.2010 alle ore 11.27, f. 103).

6. Sempre sulla falsariga giustificazionista, il Tribunale ritiene che la assenza di alcuni particolari nell'incidente probatorio sia giustificabile della “presenza di un trauma, come riferito dalla dr.ssa Rizzitelli, e dal meccanismo della eliminazione nel tempo di particolari più scabrosi” (*ibidem*). Senonché, alcuna traccia di un qualsivoglia trauma ha mai potuto riscontrare la Rizzitelli in Minore 1; sì che, anche qui si assiste alla sovrapposizione forzosa dello stereotipo dell'abuso sulla realtà concreta della vicenda. Che, poi, Minore 1 avesse curiosità sessuali insistenti, da cui derivava una accentuata sessualizzazione del comportamento, è stato dimostrato dal testimoniale già in precedenza citato. Vana, pertanto, è la negazione di questa realtà da parte del Tribunale.

7. Il Giudice di prime cure sostiene, infine, che costituirebbe “formidabile riscontro dell'approccio assolutamente infantile di Minore 1 rispetto alla sfera sessuale” (sentenza, p. 18) la circostanza che la bambina abbia detto nell'incidente probatorio che ella se ne sarebbe andata “bella tranquilla, bella sana”, pur dopo il tocco nel capanno, a casa se non fosse stata accompagnata in “canonica” (*ibidem*), ove sarebbe stata “vista nuda e palpeggiata dal sacerdote” (*ibidem*). L'argomento è assurdo. Il tocco nel capanno, su di sé e non sul sacerdote, è stato raccontato da Minore 1 alle compagne, mentre ella stessa non ha mai riferito di fatti avvenuti nella biblioteca della casa canonica.

Quest'ultimo è un riferimento tardivo, che si accompagna, in uno sforzo confermativo, agli altri accrescimenti palesemente falsi, «che don Luciano toccava le donne e picchiava gli uomini».

Sostenere che una palese menzogna costituisca riscontro di una situazione (l'ingenuità nella sfera sessuale), già *aliunde* dimostrata falsa, significa abbandonare la logica e la verosimiglianza nel percorso di accertamento probatorio.

III

Sull' «attendibilità soggettiva»: **gli errori metodologici della dott.ssa Rizzitelli.**

Un dato che non è possibile contestare – e che la sentenza omette – è la singolarità delle operazioni peritali svolte della dr.ssa Rizzitelli. Sorvolando sulla non disponibilità al confronto con il consulente dott. Mario Ancona, è un dato che la dott.ssa Rizzitelli abbia trattenuto a colloquio la bambina una sola volta, abbia rifiutato di allargare l'indagine peritale alla famiglia di Minore 1 e all'ambiente intorno a lei, contravvenendo, così, alle linee guida previste in ambito scientifico per l'esame di bambini che si sospetta abusati.

Tutta un'area estremamente problematica, quella della relazione madre-figlia, rispetto alla quale erano presenti in atti significativi elementi di conflittualità, non ha potuto avere una illuminazione diretta attraverso il confronto con la madre.

Lo stesso è a dirsi con riferimento alla relazione di Minore 1 con il marito della madre, rispetto a cui l'indagine è stata immotivatamente esclusa: figura maschile rimasta sullo sfondo, rispetto a cui il Giudice dell'incidente ha impedito il contraddittorio, eppure figura importante per Minore 1, se ella credeva erroneamente che egli fosse il suo vero padre.

D'altra parte non si vede come, attraverso un singolo colloquio di non più di un'ora, la dott.ssa Rizzitelli abbia potuto apprezzare la sussistenza di quelle competenze psichiche necessarie a ritenere un testimone attendibile.

Rispetto all'uso dei test proiettivi in ambito peritale il collegio giudicante sembra essere caduto in qualche confusione, comprensibile, peraltro, per la complessità della questione. I classici test proiettivi (TAT, Rorschach) consentono di cogliere aspetti del funzionamento psichico del soggetto, quindi dicono qualcosa sulle funzioni psichiche, ma non possono dire nulla relativamente al fatto che sia o meno avvenuto, ad esempio, un abuso sessuale.

Quindi, non è possibile sostenere che la somministrazione dei test possa vicariare alla brevità del colloquio. Colloqui e test si completano a vicenda; ma va sottolineato, peraltro, che non esistono test che possano verificare il fatto che sia avvenuto o meno un abuso. Questo vale anche per il FAT, che è stato utilizzato dalla dott.ssa Rizzitelli.

I rilievi svolti dal Consulente dr. Mario Ancona hanno messo in evidenza l'inaccettabile carenza metodologica dell'operato del Perito e l'apoditticità assertiva del medesimo, che ha incongruamente e immotivatamente eliminato dall'oggetto del suo esame gli innumerevoli dati processuali che comprovano "omissis" di Minore 1. Va al riguardo osservato che la Rizzitelli ha reso il suo esame seguendo pedissequamente ciò che aveva scritto immediatamente dopo l'incidente probatorio, in un momento in cui ancora non erano noti gli innumerevoli elementi probatori, emersi al dibattimento, circa "omissis" di Minore 1.

IV

Questa parte è omessa in quanto contiene dati sensibili non divulgabili

V

Questa parte è omessa in quanto contiene dati sensibili non divulgabili

VI

Sull' «attendibilità soggettiva»: **l'abuso emotivo e lo stato abbandonico di Minore 1 nell'ambito familiare.**

A fronte dell'imponente quadro probatorio formatosi nel dibattimento, il Collegio dedica il paragrafo 12 (28 righe alle pp. 20, 21) per escludere che "il racconto riportato da Minore 1 sia il frutto di un qualche trauma familiare, come prospettato dalla difesa dell'imputato ed avallato dal consulente tecnico" (sentenza, p. 20).

La sentenza, pur ammettendo che la figura materna fosse “per molti aspetti abbandonica” (*ibidem*), cerca di mettere in dubbio la coincidenza temporale tra le confidenze di Minore 1 e l’esplosione della crisi familiare nell’estate 2009. Ma si tratta di torsioni argomentative che non scalfiscono la realtà effettivamente accertata.

Di più: la sentenza mette in disparte i molteplici profili alla cui stregua deve dirsi che il deficit cognitivo e le disarmonie emotivo/relazionali di Minore 1 sono state aggravate, nel corso del tempo e, soprattutto, nella primavera/estate 2009, da un contegno abbandonico e di abuso emotivo da parte della famiglia. Sulla misura in cui ciò abbia avuto un ruolo causale rispetto alla propalazione di Minore 1, non è possibile ovviamente pronunciarsi con certezza assoluta, come accade per ogni dinamismo psichico attinente alla relazione tra soggetti diversi. Ciò non toglie che l’abuso psichico di origine intrafamiliare sia un fattore relevantissimo che inficia l’attendibilità soggettiva della bambina.

In questa sede ci si limiterà a enunciare più di venti profili di maltrattamento psicologico e di indifferenza e/o rifiuto affettivo, che sono stati provati in dibattimento:

1. Minore 1 era costantemente terrorizzata di dover chiedere spiegazioni all’insegnante, perché temeva di essere sgridata; ciò per il timore che l’insegnante facesse come la madre: “le urlava contro, la insultava, la riprendeva per delle cose banali, veramente e senza motivo” (ADULTO 14, trascr. ud. 26.10.2010 f. 129); “Addirittura una mattina, d’estate, del 2007, Minore 1 era ancora nel letto, presumo, perché era in camera sua e sento la madre che le urla: «Allora alzati puttana». E sono rimasta un attimo allibita...” (*ibidem*).
2. Minore 1 si trovava in uno stato di vessazione psicologica verbale continua: “io non potevo credere che ci fosse una ripetitività, così, un qualcosa di così forte e ripetuto di continuo, ...qui erano offese di continuo che arrivavano a raffica a questa bambina” (ADULTO 15, trascr. ud. 26.10.2010, f. 151); “questa bambina subiva proprio queste violenze verbali continue e quella figura pseudo-paterna, non so se era bene nel ruolo, questa figura che passava e appena io arrivavo lui già era fuori dalla porta, la madre altrettanto appena io intervenivo era già tutta agghindata e se ne usciva...agghindata in modo che a me faceva un certo effetto a dir la verità perché mah, non so stivaloni... pelle lucida, insomma una cosa un po’ anomala per il giorno” (ADULTO 15, *ibidem*).

3. la bambina veniva insolentita con appellativi che denunciavano il suo preteso “omissis”: “stupida, cretina, deficiente, matta” (ADULTO 14, *ibidem*, f. 134); “cretina, scema, da parte della madre quando veniva a prenderla” (ADULTO 26, trascr. ud. 19.7.2010, f. 87);
4. la bambina veniva insolentita abitualmente con appellativi triviali che richiamano esplicitamente il degrado morale ricollegato all’esercizio per mercimonio dell’attività sessuale: “allora alzati puttana” (ADULTO 14, *ibidem*, f. 129); “puttana” (ADULTO 14, *ibidem*, f. 134); “bagascia, troia, puttana” (A., vicina di casa di via “omissis”, f. 11); “stronza, puttana, vaffanculo” (ADULTO 27, trascr. ud. 26.10.2010, f. 107); “parolacce che credo non si può pronunciare in tribunale” (ADULTO 17, trascr. ud. 26.10.2010, f. 97); “troia; no sei tu troia” (ADULTO 18, trascr. ud. 19.7.2010, f. 141);
5. alla bambina venivano somministrati ceffoni e calci, sia in famiglia, sia in strada, di fronte a tutti, con inaccettabile sfregio della sua identità e dignità personale (“la mamma quando veniva a prenderla sia a scuola sia al Campo Sole aveva un comportamento molto violento nei confronti della bambina. Violento perché la vedevo, l’ho vista prenderla a calci, a schiaffi quotidianamente da parte della mamma”, ADULTO 28, trascr. ud. 27.10.2010, f. 87); (“vedevo quando la mamma la accompagnava a scuola come la maltrattava; la picchiava, le dava calci”, ADULTO 23, trascr. ud. 8.11.2010);
6. la madre rifiutava l’affetto, persino il contatto e la vicinanza stessa della bambina: “qualche volta quando la mamma veniva a prenderla Minore 1 ha mostrato anche per imitazione con gli altri bambini degli slanci di affetto, e spesso veniva respinta dalla madre” (ADULTO 25, trascr. ud., 19.7. 2010, f. 99); “la bambina cercava un moto di affetto della madre, un abbraccio...e veniva malamente scansata “dai Minore 1, smettila, fatti più in là, mi dai fastidio, non mi toccare”; e alla pacca sul sedere di Minore 1 alla madre: “smettila, ma sei stupida, cosa fai, cosa mi tocchi?” (ADULTO 14, trascr. ud. 26.10.2010, f. 134); “io non ho mai visto la mamma dare un bacio a quella bambina, un abbraccio, tenerla per mano” (ADULTO 22, trascr. ud. 5.10.2010, f. 103); “lei camminava avanti e la bambina dietro” (*ibidem*); “l’unica cosa uscire dalla mamma è urla, ma anche dalla bambina parolacce, non ho mai sentito dialogo” (*ibidem*); “sempre situazioni strane, anomale; cioè la mamma che arrivava in ritardo a prendere la bambina...la bambina avanti...la mamma dietro che gli urlava” (ADULTO 16, trascr. ud. 26.10. 2010, f. 73);

7. la bambina era lasciata quasi sempre da sola, sia in casa sia fuori casa. In casa: “appena io arrivavo la madre e il sig. ADULTO 29 si allontanavano. Ritornavano talora con mezz’ora, quaranta minuti, un’ora di ritardo” (ADULTO 14, trascr. ud. 26.10.2010. f. 130); “la bambina era sola in casa” (ADULTO 13, *ibidem*, f. 122); fuori casa: “la bambina camminava sempre da sola...presto la mattina e tardi di sera, nel supermercato, farsi da sola, la spesa” (ADULTO 22, trascr. ud. 5.10.2010, f. 103); “arrivava da sola e andava via da sola dall’oratorio. In inverno era sempre così” (ADULTO 25, trascr. ud. 19.7.2010, f. 91); “alla festa di San Giovanni a mezzanotte passata le abbiamo chiesto se veniva qualcuno a prenderla.

Dopo la mezzanotte è arrivato il padre, molto arrabbiato portandola via” (ADULTO 27, trascr. ud. 26.10.2010, f. 106); “all’oratorio rimaneva a oltranza, cioè noi ce ne andavamo e lei rimaneva lì. A San Giovanni è rimasta fin verso l’una di notte. Poi è venuto il padre e l’ha portata via in malo modo” (ADULTO 30, trascr. ud. 19.7. 2010, f. 131);

8. la bambina era esposta perennemente alla voce della televisione, come voce sostitutiva di quella, totalmente assente, dei genitori (ADULTO 14, trascr. ud. 26.10.2010, f. 128; ADULTO 15, *ibidem*, f. 156);

9. la bambina era esposta frequentemente a situazioni di pericolo: “la bambina usava la bicicletta in maniera abbastanza imprudente, è capitato diverse volte di vederla percorrere la carreggiata in senso opposto; si metteva in situazioni di pericolo...” (ADULTO 19, trascr. ud., 19.7, f. 122);

10. la bambina era punita con l’esser lasciata fuori di casa, dove cercava di rientrare picchiando la porta in modo violentissimo (***., vicina di pianerottolo in via “omissis”, trascr. ud. 14.6, f. 21 che riferisce tre episodi della bambina che batte con violenza e ripetutamente la porta, che accusa la madre di non farla entrare in casa e se ne scappa giù per le scale, gridando alla madre “puttana”);

11. assoluta mancanza di attenzione per il suo comportamento: “la mamma era completamente assente” (ADULTO 22, trascr. ud. 5.10, f. 103); “la mamma era completamente assente, che leggeva, mentre la bambina metteva la sabbia sui pesci esposti all’interno di un frigo” (ADULTO 16, trascr. ud. 26.10, f. 73); “assenza dei genitori che per una bambina di quella fascia di età fa strano” (ADULTO 34, trascr. ud. 19.7, f. 73, f. 77); “la mamma era totalmente assente” (ADULTO 18, trascr. ud. 19.7, f. 134);

12. la bambina era lasciata nel disordine più completo circa il materiale di studio (ADULTO 14, trascr. ud. 26.10, f. 129); circa la disponibilità degli occhiali nei mesi di aprile maggio e giugno della quarta elementare (Relazione scolastica); circa l'appartamento ("l'appartamento era straordinariamente disordinato; le camere erano lasciate in uno stato di abbandono", ADULTO 14, *ibidem*, f. 130); era sconvolgente la confusione della sua cameretta ("i muri erano tutti scarabocchiati", ADULTO 14, *ibidem*, f. 130);
13. la bambina era lasciata trascurata nell'abbigliamento e nell'igiene personale ("le dicevo: lavati le mani o comunque prima di uscire pettinati, lavati la faccia", ADULTO 14, *ibidem*, f. 132); ("la bambina era abbandonata a sé; i vestiti trasandati; i capelli arruffati; erano giorni che non venivano seguiti", ADULTO 15, *ibidem*, f. 153); "aveva soprattutto dei disordini a livello delle autonomie di base, igiene personale, pulizia, alimentazione. Lo abbiamo riscontrato nei campi degli ultimi due anni" (ADULTO 18, trascr. ud., 19.7, f. 133); "a livello igienico ci siamo accorti durante un campo che non riusciva a seguire le normali regole igieniche, di lavarsi, di cambiarsi; in entrambi i campi del 2008 e del 2009 abbiamo insistito molto perché svolgesse le attività igieniche di convivenza anche in camera" (ADULTO 25, trascr. ud. 19.7, f. 92);
14. la bambina era lasciata in uno stato di trascuratezza quanto all'alimentazione (ADULTO 14, trascr. ud. 26.10., f. 132); non aveva ricevuto in famiglia l'istruzione elementare per prendere cibo: "ho visto la bimba che rovesciava il cibo che era sulla tavola, rovesciandolo e mangiandolo con la bocca senza l'ausilio delle mani" (ADULTO 27, *ibidem*, 26.10, f. 103);
15. la madre aveva vergogna della figlia, tanto da rifiutare, per paura di brutte figure, di iscriverla ad attività extra scolastiche, come la danza: alla ADULTO 14, che le proponeva di iscriverla: "no, non mi interessa, perché poi fa dei casini, si agita, mi fa fare delle figuracce, non è capace, non è in grado" (ADULTO 14, *ibidem*, f. 135);
16. la madre non si curava della socializzazione con gli altri bambini: "nell'anno e mezzo in cui sono stata a casa di Minore 1, non sono mai venuti a casa altri bambini a giocare, né ha mai partecipato a feste con altri bambini" (ADULTO 14, *ibidem*, f. 142);
17. la madre minacciava Minore 1 di mandarla in collegio: "te ne vai in un collegio lontano da qui, lontano da me e dalla famiglia" (ADULTO 14, *ibidem*, f. 142); peraltro, che la madre volesse allontanarla da sé, per mandarla in collegio risulta anche dalla informazione della stessa in indagini preliminari, contestata dalla difesa in dibattimento all'udienza del 19.7.2010, trascr., ff. 36,37;

18. Minore 1 non era rispettata nella sua intimità e riservatezza fisica: episodio del padre che entra ugualmente in bagno, senza badare a lei che le grida: “papà, guarda che sono nuda in bagno, non entrare” e lui è entrato lo stesso: dopo dieci secondi la bambina è uscita con una maglia che si teneva proprio così, per coprirsi...(ADULTO 14, trascr. ud. 26.10, f. 136);
19. alla bambina venivano somministrate delle gocce, per tenerla calma, che avevano non tanto questo effetto, quanto piuttosto di renderla assente (ADULTO 14, *ibidem*, f. 130); (ADULTO 15.: la madre riferisce che le gocce le hanno prescritte a Genova... “gocce, gocce. Aveva anche le pupille dilatate; altre volte cascava dal sonno che mi sembrava quasi di fare una violenza per cercare di tenerla un po’ sveglia”, *ibidem*, f. 157); (ADULTO 16: la madre di Minore 1 le dice che la pediatra ha detto di darle più gocce per tenerla calma, perché lei non ce la fa più, *ibidem*, f. 70);
20. il padre non costituiva una figura di attaccamento: “questa figura che passava e appena io arrivavo era già fuori dalla porta” (ADULTO 15., *ibidem*, f. 151); “i rapporti con il sig. ADULTO 29 erano pressoché nulli, perché il sig. ADULTO 29 entrava e usciva era una figura abbastanza evanescente nella famiglia” (ADULTO 14, *ibidem*, f. 135);
21. il padre non era il vero padre: questa situazione non poteva non creare una forte situazione di confusione in Minore 1;
22. Minore 1 era esposta ai frequenti, violenti alterchi tra la madre e il padre: “v’erano frequenti alterchi tra i genitori, per ragioni di soldi. Minore 1 si vergognava assolutamente” (ADULTO 14, *ibidem*, f. 136); “i genitori bisticciavano a voce altissima, delle urla tra di loro” (ADULTO 15, *ibidem*, f. 156);
23. la madre negava il problema del disagio psichico di Minore 1; non voleva il “omissis”; l’unica preoccupazione era non fare brutta figura con gli altri e il rendimento scolastico!

Occorre osservare, al termine di questa breve e incompleta disamina, che il quadro dipinto dai testimoni è corroborato da alcune intercettazioni, che impongono di dare un giudizio ancora più fosco in ordine alla situazione familiare di Minore 1.

E’ doveroso dire ciò perché la sentenza non si è esentata dal lanciare un sospetto, sia pure obliquo, sui testi che hanno conosciuto la bambina in ambito parrocchiale, come se questi, a differenza di quelli estranei a tale ambiente, avessero dipinto un quadro esageratamente negativo sulla situazione della bambina (per il cenno della sentenza cfr. p. 19).

In realtà, i testi, soprattutto quelli frequentanti l'ambiente parrocchiale, hanno descritto il quadro con delicatezza e discrezione, certamente nel rispetto della verità, ma anche attenti a non svaloriare inopportunaente la bambina. Per questa ragione, e anche per dimostrare, al di là di ogni dubbio, la realtà dei fatti, va decisamente contestata l'insinuazione del Giudice per mezzo dell'indiscutibile riferimento ai fatti.

Si riportano, perciò, alcuni elementi probatori, ricavati dalle parole stesse della madre di Minore 1, che danno conto del trattamento a lei riservato dai familiari, nonché della promiscuità di vita e della confusione dei ruoli, nonché dello sbandamento psicologico di Minore 1 nel corso degli anni e, soprattutto, all'epoca della falsa accusa a don Luciano.

a) 31 gennaio 2010 alle ore 09,40 progressivo 208 è intercettata una conversazione tra ADULTO 3 e la figlia ADULTO 4. Siamo in un momento delicato per la bambina. Tutti i familiari, soprattutto la madre, dovrebbero stringersi intorno a lei per accudirla, proteggerla, confortarla.

Eppure:

ADULTO 3 a ADULTO 4: "va bene, sto andando a prendere Minore 1 per fare quell'affare"

ADULTO 4: "Sì, poi però vacci un attimo da loro, che ieri sera fino alle 11 facevano delle scene..."

ADULTO 3: "ma da chi

ADULTO 4: "ADULTO 1 e la bambina, cioè che veramente ma adesso non si lava, non si fa...ma anche tua sorella però è nescia

ADULTO 4 "li cacciano di casa ...li cacciano di casa

ADULTO 3 "eh

ADULTO 4 "quella che urlava...mi avete cambiata

ADULTO 3 "è nescia tua sorella, ma lasciala lavare che non si lava, affanculo! Cioè uno non può però fare dei casini...!

ADULTO 4 "no, è sbagliato papà!

ADULTO 3 "è sbagliato, però neanche fare tutti questi casini che dice...

ADULTO 4 "non si può fare il cazzo che vuole lei

ADULTO 3 “questo no, però neanche...adesso poi la rimprovero io! Va bene, dai che sto scappando!

ADULTO 4 “dice che ha paura, che è cambiata...che cazzo ne so io

ADULTO 3 “chi è cambiata?

ADULTO 4 “ADULTO 1, gli ha detto la bambina. **Sei cambiata mamma, io ho paura di te!**

ADULTO 3 “**ma quel porco non lo deve fare venire per un po’ di tempo, anche lui! Cretina!**

ADULTO 4 “cosa c’entra quel porco?

ADULTO 3 “**e perché lei capisce, che già me l’ha detto, c’era un uomo dentro casa ‘sti giorni, mi ha detto a me! Non è stupida**

ADULTO 4 “**come fa a saperlo?**

ADULTO 3 “**eh, va beh**

ADULTO 4 “**come fa a saperle queste cose, papà?**

ADULTO 3 “**e che ne so, me l’ha detto la bambina a me...Ho fatto finta di non sentire”.**

b) L’intercettazione del 23.1.2010 alle ore 10,29 progressivo 101 tra ADULTO 1 e il padre è traumatizzante non solo per gli insulti e gli impropri che la madre lancia contro la bambina, ma anche per l’atteggiamento di indifferenza del nonno.

Il 23 gennaio è un sabato e la bambina non va a scuola. Dopo il saluto al padre si sente ADULTO 1 gridare a Minore 1: “Cosa hai fatto, hai fatto cadere l’orecchino? **Sei una ritardata!**

Poi ADULTO 1 spiega al padre che la bimba fa “solo danni”; che ha fatto una “stronzata” perché si è messa i suoi orecchini; la bambina urla e grida che le esce il sangue; la madre le ribatte che “il danno te lo sei fatto tu”.

La bimba continua a urlare. La madre dice a ADULTO 3 che la bimba è “**una pazza**” e che lei “non la sopporta così”; che da quando è arrivata non “fa che gridare” e “**fare l’isterica**” (ff. 72-73).

Ma non basta!

Dopo qualche scambio di battute col padre su problemi relativi al pagamento delle bollette, si sente ADULTO 1 proferire le seguenti parole: “l’ha perso, ha perso l’orecchino la **ritardata**, guarda, io non la sopporto! Il nonno di rimando, più volte: “Lasciala nel suo brodo”.

Minore 1 che urla alla mamma che è colpa sua; la madre che dice al nonno che per Minore 1 è sempre colpa degli altri; Minore 1 che continua a urlare, il nonno che dice alla figlia: “lasciala nel suo brodo, non ti incazzare, lasciala nel suo brodo” (f. 76).

c) Lo stesso giorno, alle ore 17.13, progr. 156 si legge il seguente dialogo tra ADULTO 1 e la di lei madre.

“ADULTO 1– Oh, mamma!

MAMMA DI ADULTO 1 – che è successo?

ADULTO 1– sei già tornata qui ed è già successo il manicomio!

MAMMA DI ADULTO 1 – che cosa?

ADULTO 1– eh, perché volevo portare fino a giù il sacco, quintali di roba se li doveva portare giù lei...che c’ha già l’ernia, no? Eh...

MAMMA DI ADULTO 1 – e infatti, non è possibile!

ADULTO 1– è un manicomio, perché poi è prepotente, è scappata in ascensore! Cioè le ho dovuto tirare una sberla, poi grida ... si fa sentire da tutti...guarda, il nervoso! Adesso lei...che è appena stata fuori fin adesso, lei deve ancora uscire, dov’è la nonna, perché non c’è, dimmi dov’è, mi sta martellando!

MAMMA DI ADULTO 1 – sto venendo. Devo comprare...andare a comprare i detersivi!

ADULTO 1– mamma ti rendi conto, non gli basta mai! L’ha fatta giocare a pallone, l’ha fatta svagare, lei ancora deve uscire...compiti zero, fare impazzire me sì!

MINORE 1 – [si sente urlare in sottofondo] non è che devo uscire... [incomprensibile]

MAMMA DI ADULTO 1 – dille che appena arrivo...

ADULTO 1– ah, perché ogni volta che lei arriva tu non ci sei!

MAMMA DI ADULTO 1 – appena io invece arrivo le cucio la bocca! Così non parla più!

ADULTO 1– cioè ma è allucinante, uno deve alzare le mani per non farle fare del male a lei da sola!

MAMMA DI ADULTO 1 – va beh!

ADULTO 1– Cioè renditi conto!

MAMMA DI ADULTO 1 – va bene, okay, ci vediamo più tardi!”

d) Inquietanti sono poi gli scambi di battute tra ADULTO 1 e Minore 1 captate negli intervalli precedenti le telefonate del 23.01.2010 progr. 141:

“ADULTO 1 – [ADULTO 1 sta effettuando una telefonata, mentre squilla urla con la bambina] arriva alle cinque, papà mi aveva detto alle sei, cazzo! Stai ferma! Dove vai? Minore 1 dove stai andando? Minore 1! [il telefono squilla a vuoto – non risponde nessuno]”

e progr. 146:

“MINORE 1 - ...due persone dentro, un maschio e una donna [incomprensibile]

ADULTO 1– [incomprensibile] zitta [incomprensibile] fanculo da mezz’ora!”

Si noti, siamo a gennaio 2010, in un momento delicato per la bambina, in cui tutti i familiari, soprattutto la madre, dovrebbero stringersi intorno a lei per confortarla, proteggerla, accudirla.

Eppure, i tratti di abuso sono sconvolgenti: la madre che apostrofa ripetutamente la figlia di essere una ritardata, una isterica, una pazza; la bambina che reagisce in modo sconnesso attribuendo immotivatamente la colpa alla madre; il nonno che si preoccupa soprattutto che i vicini non sentano e che invita a lasciare la bambina “nel suo brodo”.

Per brevità si è omessa la citazione dei contenuti di altre conversazioni intercettate, confidando che il Giudice di appello vorrà esaminare l’intero compendio probatorio. Da esso si ricava che i testi provenienti dall’ambiente parrocchiale sono stati discreti per rispetto verso la bambina. Ella, per molti anni, in parziale rimedio del disinteresse e della trascuratezza dei familiari, è stata accolta e aiutata dal gruppo degli animatori parrocchiali, sotto la guida educatrice benevolente di don Luciano Massaferrò.

E in questo ambiente, nella distrazione della famiglia e dei servizi sociali, la bambina aveva potuto trascorrere momenti di serenità, tesi, nell'intenzione degli operatori di Azione Cattolica e del sacerdote, a integrarla socialmente, al fine di farle superare lo squilibrio affettivo e il disordine comportamentale.

Sostenere, come fa la sentenza, che Minore 1 non sia stata vittima di una situazione traumatica causata dalla vita familiare, significa restare ciechi di fronte all'evidenza dei fatti.

VII

Sull'«attendibilità soggettiva»: **aggressività, violenza e linguaggio triviale nel comportamento di Minore 1.**

E' noto nella letteratura scientifica e nella pratica forense che l'abuso psicologico intrafamiliare ha origine e alimento nella trascuratezza e/o nel maltrattamento psicologico. L'abuso per trascuratezza consiste nella grave e persistente negligenza nei confronti del bambino, nella sua mancata protezione rispetto ai rischi dell'ambiente, nella indifferenza verso le sue esigenze affettive e di ordinata esecuzione dei propri compiti elementari.

La trascuratezza ha per conseguenza un danno significativo allo sviluppo. Il maltrattamento psicologico si presenta in due forme tipologiche, per lo più associate tra loro: per un verso, il rifiuto, stabile e ripetitivo, di partecipare all'esperienza del bambino, e, per un altro verso, la denigrazione verbale, con critiche incessanti e svalutative, che inibisce e paralizza lo sviluppo armonico.

Sul bambino si convoglia l'idea che egli vale poco, non è amato, non è desiderato; su di lui si addensano il biasimo protratto, gli appellativi volgari, triviali e svalutanti; le minacce e le percosse. Nel maltrattamento psicologico sono incluse le condizioni di esposizione ai conflitti e alla violenza tra i genitori.

Gli effetti dell'indifferenza e del maltrattamento psicologico sono devastanti sullo psichismo del bambino, soprattutto quando, come nel caso di Minore 1, essi si innestano su deficit intellettivi e disarmonie emotive originarie.

Gli effetti più frequenti sono lo squilibrio psichico del bambino, dominato da sentimenti contraddittori, oscillanti tra la paura e la vergogna, e l'anomalia comportamentale, contrassegnata da una reattività abnorme.

Quest'ultima si esprime con modalità variegata, riconducibili, per un verso, a comportamenti di auto affermazione irrazionale con la violenza, e, per un altro verso, a gesti strani con cui il bambino si colloca in modo teatrale al centro dell'attenzione; per un altro verso, ancora, alla ripetizione di menzogne e alla fuga nella fantasia. In tutti i casi la molla è la medesima: riaffermare inconsciamente il sé frustrato; riscattare i sentimenti profondi di paura e di vergogna; guadagnare l'interessamento e la curiosità degli altri.

Il Tribunale ha pretermesso di considerare le innumerevoli prove che dimostrano quanto pesantemente Minore 1 agisse in modo sconsiderato, violento e bugiardo, come reazione inconscia a un disagio esistenziale su cui ella non era in grado di esercitare una azione autoriflessiva. Questo stato psichico è univocamente indicativo della sua inattendibilità dichiarativa.

Valga il vero.

Le testimonianze degli educatori dell'oratorio sono univoche: era aggressiva, sia fisicamente che verbalmente, verso tutti i bambini, soprattutto i più piccoli, che apostrofava con le parolacce più volgari (per tutti v. Adulto 33: "non ha esattamente un rapporto normale con gli altri bambini, ma spesso si lascia andare a scoppi di violenza, irascibilità" trascr. ud. 14.6.2010, f. 52; "momenti di rabbia, sviluppava questa irascibilità, un po' violenta, fa sempre male" (*ibidem*, f. 53); "buttava all'aria tutte le sedie" (*ibidem*).

La medesima violenza era esercitata nei confronti delle compagne di scuola, e dei bambini più piccoli. Minore 5 ha raccontato che Minore 1 picchiava la sua sorellina più piccola; picchiava anche altri bambini (trascr. ud., 1.7, f. 56); diceva anche parolacce a tutti ("Sì, le diceva sempre, tutti i giorni, almeno 10, 20, tantissime", *ibidem*, f. 57) e bugie ("Una volta ha detto una bugia agli educatori su di me, diceva che io dicevo a lei parolacce, cose strane, che non era vero... Tutti i giorni io piangevo piangevo"; e alla domanda perché piangesse: "Proprio perché questa bambina continuava a dire alle mie amiche delle cose su di me che non erano vere e loro non mi stavano più amiche", *ibidem*, f. 58). Minore 11 è stata compagna di scuola negli ultimi anni delle elementari: "Lei aveva i momenti che era bravissima ti dava tutto quello che poteva dei momenti che invece ti picchiava, ti insultava. Una volta io e Minore 13 siamo tornate da messa, lei era dietro una macchina, ci seguiva, si nascondeva dietro le macchine...ad un certo punto è spuntata da dietro a darci calci" (trascr. ud. 23.09.2010, f. 46).

Alla domanda del Presidente se avessero prima litigato, la Minore 11 risponde: "no no" proseguendo: "basta! Minore 1 basta perché ci fai male, basta!"

Minore 13 è scappata...poi io ho proseguito per la mia strada e lei continuava a darmi calci ad un certo punto gli ho detto: Minore 1, io scappo se non la finisci! Mi ha detto: se scappi io ti ammazzo. Poi ho detto va bene io non scappo però basta finiamola lì. Poi lei ha continuato io sono entrata in un negozio, lei mi guardava male...” “l’episodio è successo un anno e mezzo fa più o meno” (*ibidem*, f. 47).

Le madri di alcuni bambini maschi hanno sentito il dovere di testimoniare.

La madre (ADULTO 22) di Minore 15, compagno delle elementari (in terza, quarta e quinta) che poi l’ha frequentata anche in parrocchia: “era molto manesca” (trascr. ud. 5.10, f. 99); “lui era su un muro della scuola e lei l’ha proprio spinto giù” (*ibidem*, f. 98); Minore 7 ADULTO 16, madre di Minore 14, di due anni più piccolo di Minore 1, che frequentava la stessa scuola: “ho sentito una mamma che lamentava il fatto che la sua bambina aveva subito da Minore 1 un pestaggio; le aveva addirittura strappato gli abiti” (trascr. ud. 26.10, f. 76); “Mio figlio ha provato a prendere anche ceffone da Minore 1 e si è anche difeso” (*ibidem*, f. 80); ADULTO 17, madre di Minore 17: “L’incubo incominciava quando arrivava questa signorina perché è sempre stata un disastro. O mio figlio torna a piangere perché è stato picchiato o spinto o minacciato”. “Mio figlio è un po’ magrino come me di statura, allora la signorina era molto minacciosa per lui” (*ibidem*, f. 90); “In primavera di 2008 questa ragazza ha incominciato a essere ancora più aggressiva”. “Minore 17 gioca vicino la palestra, la ragazza è arrivata, ha preso la bottiglia di Coca Cola e ha versato sulla sua testa” (*ibidem*, f. 91); “Ultima goccia. Episodio del febbraio o marzo 2009. Mio figlio è tornato con i ginocchi sanguinanti, tutti distrutti. Lui piangeva perché ha detto che Minore 1 l’ha spinto sotto la macchina perché il marciapiede è proprio attaccato alla strada e mio figlio giocava sul marciapiede, lei è arrivata e l’ha spinto proprio sotto la macchina che passava, c’erano dei sassolini così nel suo ginocchio e ancora adesso ci sono delle macchie nere, scure perché queste ferite erano profonde” (*ibidem*, f. 92); “Eravamo a scuola che era la riunione dei genitori i bambini giocavano al campetto, quando lui finito con maestre, vede Minore 1 che ha preso un ragazzo piccolo, non so come si chiama, l’ha portato sotto la scuola e lo picchiava, ma forte, con aggressione”. “Ho avvisato la madre, sua figlia sta picchiando un piccolo ragazzo! Lei si è girata e non mi ha risposto” (*ibidem*, f. 96).

Minore 14, che già si è ricordato: “Ci faceva tanti di quei dispetti. Tipo, magari, mentre stavamo scendendo dalle scale ci dava una spinta, però noi non potevamo dir niente perché lei era una bambina che si faceva sempre credere e doveva aver sempre ragione lei” (trascr. ud. 8.11, f. 6).

Minore 9, di un anno più piccolo di Minore 1, che l'ha conosciuta nell'ambito parrocchiale:

Domanda: “Come si comportava Minore 1 in generale nell'ambito della parrocchia?” “Una bestia”.
– Spiegaci, che vuol dire? “Cioè prendeva le mattonelle e le tirava giù dal cornicione del campetto, poi picchiava i bambini più piccoli, toccava la testa alla gente, trattava male le persone, era un po' pazza” (*ibidem*, f. 12).

Minore 18, che ha frequentato le scuole elementari con Minore 1 e poi l'ha frequentata all'oratorio e nel servizio dei chierichetti: Presidente: “Che linguaggio usava Minore 1?” “Era un linguaggio piuttosto volgare, ma non sempre usava..., gridava più che altro, gridava insulti contro tutti...un po' con tutti lo faceva” (*ibidem*, f. 25); “Con gli altri era molto maleducata, quando eravamo all'oratorio lanciava sassi contro gli altri, era piuttosto irascibile” (*ibidem*, f. 25); “Anche con me era piuttosto maleducata, lanciava i sassi anche a me, era violenta, era aggressiva e voleva sempre avere ragione”. “Aveva una cotta per me. Me l'ha detto lei.

Ho detto di no e allora ha iniziato a essere violenta” (*ibidem*, f. 26); “Terza elementare ...Le prime due settimane che era venuta non mi considerava, poi è venuta e mi ha detto sta cosa e le ho detto di no e ha cominciato a essere aggressiva” (*ibidem*); “Era irrequieta, lanciava gli oggetti contro la maestra, era disubbidiente” (*ibidem*, f. 27).

ADULTO 23, mamma di Minore 18: “Una ragazzina maleducata, violenta, aggressiva. Una ragazzina che non stava mai nelle regole. Una ragazzina che voleva attirare su di sé soltanto attenzione e nient'altro” (*ibidem*, f. 47). ADR. Suo figlio le raccontava quello che capitava con Minore 1? “Quasi piangendo, sì perché era disturbato. Veniva quasi piangendo a casa che Minore 1 lo disturbava, gli voleva buttare le pietre addosso, che gli faceva male...” (*ibidem*, f. 51).

La vicina di casa ADULTO 31, già ricordata, che pure vive molto all'estero, ha potuto riferire qualche episodio. Una volta, ella sente sbattere la porta, la bambina che dà “della puttana a sua mamma” (trascr. ud. 14.6, f. 20) e scappa via. Un'altra volta, sente “dei colpi alla porta che sembrava che cadesse il palazzo...vado a vedere, era la bambina fuori della porta che però diceva...ho detto ... Cosa succede? «Eh, mia mamma mi ha chiuso fuori, non mi fa entrare», nel frattempo è aperta la porta la mamma e c'ha detto «Non è vero, me l'ha già fatto parecchie volte, fuori e dentro, fuori e dentro...” (*ibidem*). La signora A.A., che abita nel piano superiore a quello ove hanno vissuto, per qualche tempo, dopo aver lasciato la casa di via “omissis”, ADULTO 1 con la figlia, ha riferito che Minore 1 gridava contro la madre “più volte, al mattino e alla sera ...frasi del tipo «bagascia», «troia e puttana»” (trascr. ud. 14.06.10, f. 31).

VIII

Sull'«attendibilità soggettiva»: **abnormità e stranezze nel comportamento di Minore 1.**

E' ricorrente nelle testimonianze il riferimento all'intrufolarsi sotto i tavoli e a mordere le gambe delle altre persone (ADULTO 22, trascr. ud. 5.10, f. 98); (ADULTO 30, trascr. ud. 19.7, f. 129); (ADULTO 19, *ibidem*, f. 121); "era una bambina che cercava l'attenzione", "cercava di stuzzicare i compagni, magari mordendo le gambe da sotto il tavolo o comunque disturbarli (ADULTO 19, *ibidem*, f. 122); "negava sempre di aver fatto le cose che le si rimproveravano, anche se era stata vista; non prestava attenzione al rimprovero" (ADULTO 19, *ibidem*, f. 123); (ADULTO 32: pizzicava e mordeva); a saltare sui tavoli per attirare l'attenzione (ADULTO 19, *ibidem*, ff. 121, 122); costringeva i maschi più piccoli a gattonare per terra e saltava loro in groppa, costringendoli anche con ricatti (ADULTO 16, che riferisce delle costrizioni fatte al bambino Minore 16 durante la quarta elementare, poi spostato dalla madre in un'altra sezione: "Adesso o baci per terra o lecchi il pavimento altrimenti io tiro la palla dò la colpa a te che non lo fai" (trascr. ud. 26.10, f. 71);

Minore 11: "...tipo a scuola saltava sui banchi, a mensa andava sotto il tavolo e mordeva i piselli degli altri". E alla domanda del Presidente se l'avesse visto, la bambina risponde: "Me lo ha detto lei e l'ho visto anche perché eravamo tutti assieme a mensa a mangiare, alla mensa scolastica" (trascr. ud. 23.09, f. 56); provocava danni sconclusionati ma fastidiosi: "la bambina metteva la sabbia sui pesci esposti all'interno di una vetrina frigo" (ADULTO 16, trascr. ud. 26.10, f. 73); faceva dispetti molto sgradevoli ai vicini di casa: staccava le luci, lasciava cartacce davanti alle abitazioni: "a casa dei vicini di Minore 1, Minore 1 ne ha combinate un po', tipo gli ha chiuso l'acqua, sono rimasti più di un giorno senza acqua, li suonava, un giorno ha preso un giornale, l'ha tagliuzzato tutto, glielo ha messo fuori dalla porta... una volta è salita sul tetto e ha buttato un coso di vetro sul loro balcone" (Minore 11, trascr. ud. 23.09, f. 60).

Prezioso è il riferimento di don ADULTO 7 che, con la misura e la competenza del teologo morale, ha risposto al Presidente, che gli domandava se le turbolenze di Minore 1 fossero come quelle delle altre compagne, così ha risposto: " Sì, sì, aveva... sì, era come le altre, qui ci seguiva, era non indisciplinata e veramente ingestibile come le altre, però, ecco, mentre per le altre a un, diciamo così, a uno sguardo, a una parola un po' severa da parte nostra in qualche modo riuscivano a rientrare nel ruolo che dovevano rivestire, Minore 1 invece no, non ne voleva proprio sapere, Minore 1 rispetto alle altre non aveva il senso della misura, cioè non aveva... non so, ma io credo questo... forse per... forse per la situazione familiare un poco complicata o difficile dalle quale...

nella quale si trovava e nella quale era stata formata altre cresciuta, non so per quale altra ragione, mi ma sembra per questa. Effettivamente lei non aveva il senso della misura, quando anche le si diceva chiaramente: “Stop, basta, fine, ecco, ora basta!

Ti sei divertita abbastanza, quindi ora è ora di a cambiare”, lei non avvertiva il senso della imposizione e dunque la ragione benché le si spiegasse anche con molta bontà, ma anche con chiarezza, non capiva effettivamente il fatto che aveva superato la misura, aveva superato il limite e quindi lei proseguiva imperterrita nella sua... nelle sue scorrettezze, senza capire, senza afferrare e capire e mi sembrava in questo senso... mi sembra, perché non credo che sia cambiata, purtroppo, ahimè, **incapace veramente però di comprendere, non che non capisce quanto le si diceva, ma veramente incapace di farlo proprio, no, no, lei voleva... capire quello che le si diceva, ma lei voleva imperturbabilmente proseguire della sua cosa, perché così credeva di essere divertente, di essere accettata dagli altri e di essere simpatica e benaccolta da parte delle famiglie che so...e quello...**” (trascr. ud. 13.01.11, ff. 20, 21).

Gli episodi teatrali sono innumerevoli. Si può concluderne l’esposizione con il riferimento alla stranezza fastidiosa e invadente dell’episodio del criceto, raccontato da ADULTO 17 all’udienza del 26.10.2010. Il piccolo Minore 17 aveva seppellito sotto l’albero del campetto vicino a casa il criceto morto, cui era stato particolarmente affezionato. Minore 1, venendolo a sapere, si era messa caparbiamente a scavare con un bastone per vedere il criceto, venendo alle mani con Minore 17, che cercava di impedire ciò che lui sentiva brutto e sgradevole. Si tratta, certo, di un dispetto infantile; ma è un dispetto rivelativo di invadenza, prepotenza e bugiarderia, se è vero, come è vero, che Minore 1, per riuscire nella sua opera di scavo, minacciava Minore 17, dicendogli: “Se non smetti chiamo mio padre che è poliziotto”(trascr. ud. 26.10, f. 95).

IX

Sull’«attendibilità soggettiva»: **fantasia sregolata, teatralità confondenti e bugie.**

Le caratteristiche salienti di Minore 1 sono una fantasia sbrigliata e incontrollata nonché una bugiarderia insistente e proterva, capace di negare anche la più lampante evidenza, unita alla costante abitudine di accusare gli altri per ciò che a lei esclusivamente era addebitabile.

Anche qui sarebbe troppo faticoso citare analiticamente tutte le testimonianze. Si ricorda Adulto 33: “Molte volte ha raccontato bugie o distorto la verità per creare simpatia...pallone rubato” “esempi: ieri ho fatto un giro in bici, per farsi bella davanti agli altri, sono andata fino a Loano e sono tornata da sola sull’Aurelia.

Oppure, sono andata sempre con la bici, a cui era molto legata, a fare un giro di tutti i monti; sono stata per 3, 4, 5 o 6 ore via e son tornata a mezzanotte” (trascr. ud. 14.6, f. 53);

ADULTO 25 (“Minore 1 è solita anche dire bugie”, trascr. ud. 19.7, f. 95; “negava l’evidenza: non sono stata io! Sono stati gli altri”; “Aveva atteggiamenti teatrali, quasi volesse recitare una parte, nel senso che nel momento in cui veniva punita lei alzava il volume della voce e anche nel momento in cui l’educatore magari cercava di sgridarla allontanandola dal gruppo lei si riportava al centro del gruppo o comunque ci teneva a fare la cosiddetta piazzata, cioè nel senso a dire a tutti cosa era successo...il perché era stata sgridata”, *ibidem*,f. 98);

“Era aggressiva sia fisicamente che verbalmente” (*ibidem*). “Usava parolacce di qualsiasi tipo” (*ibidem*);

ADULTO 18: “Uno dei problemi grossi era proprio legato alle bugie, ma anche evidenti, nel senso che spesso e, ripeto, questa difficoltà l’abbiamo avuto da sempre, cioè non riuscirei a focalizzarla in un tempo..., colta sul fatto non so, magari a me vengono in mente degli episodi durante i pasti nell’oratorio estivo, nell’oratorio invernale o nel campo scuola... in cui colta in evidente flagranza, cioè tirare il pane, fare un dispetto al vicino, negava oppure diceva: “è stato lui” oppure esplodeva in reazioni esagerate... e lei la sensazione che dava a chi la riprendeva era quella di sentirsi comunque perseguitata, quindi di esplodere in moti anche di urla o “ma non sono stata io”; “ma ce l’avete tutti con me” “ce l’avete sempre con me” (trascr. ud. 19.07.10, f. 149).

ADULTO 34: “C’erano dieci bambini e dicevano: “ha tirato una pietra” L’avevamo vista anche noi educatori e dicevamo “Ti ho visto” e negava l’evidenza davanti al fatto” (*ibidem*,f. 79).

La signora ADULTO 16 ha raccontato all’udienza del 26.10 l’episodio, che si è in precedenza già riferito, in cui suo figlio Minore 14 fu accusato falsamente da Minore 1 di aver lanciato il sasso contro un vetro. La ADULTO 16 ha pure raccontato che Minore 1 mangiava la sua merenda e poi gridava che qualcuno gliela aveva rubata (trascr. ud. 26.10, f. 79) oppure che Minore 1 prendeva la merenda, la mangiava, poi diceva che un bambino la faceva cadere, andava da don Luciano e diceva: “mi ha fatto cadere la merenda, si faceva dare sempre ragione così ne prendeva un’altra” (Minore 14, trascr. ud., 8.11, f. 5).

L’inventiva di Minore 1 era inesauribile. Minore 1 voleva stare sempre “al centro delle attenzioni sia degli educatori sia dei bambini” (ADULTO 26, trascr. ud. 19.7, f. 88).

Tutte le compagne di scuola e di oratorio sono state concordi nel raccontare che Minore 1 era una cascata di bugie, da quelle più piccole a quelle meno piccole, fino a raccontare che don Luciano gli aveva fatto uscire il sangue dalla vagina (definita “patata”) (Minore 11 trascr. ud. 23.9, ff. 53, 54, 64) o che don Luciano l’aveva portata nel suo letto (Minore 11: “Mi ha detto: mi ha portato anche nel suo letto”, *ibidem*, f. 65). Si tratta di racconti che Minore 1 ha via via aggiunto ai primi per far apparire la cosa sempre più interessante e attraente per le amiche. Peraltro, la stessa Minore 11 ha raccontato che Minore 1 le aveva detto che suo padre girava nudo per la casa (*ibidem*, ff. 51, 55). Insomma i racconti di Minore 1 erano via via più fantasiosi, tanto da non potersi distinguere assolutamente la realtà dalla fantasia: “Minore 1 le cose che sogna le racconta come se fossero realtà” (Minore 11, *ibidem*, f. 58). Sta di fatto che, comunque, la gran parte dei racconti di Minore 1, già negli ultimi anni delle elementari, avevano per sfondo curiosità di tipo sessuale.

Indicativo dell’assenza di confine tra fantasia e realtà è il racconto del serpente. Minore 7 ha riferito che Minore 1 alle volte faceva dei racconti fantastici. Richiesta di fare un esempio, la Minore 7 ha riferito l’episodio del serpente: “Lei a volte raccontava che c’era un serpente, che poi lei con la spada, o con la pistola o con il coltello l’aveva ammazzato. Cioè racconti un po’ fantastici, che...magari non in mala fede, però magari anche per far ridere. Però era molto seria quando raccontava queste cose” (trascr. ud., 23.9, f. 28). E anche se le bambine non credevano alla storia del serpente, tuttavia non osavano prenderla in giro direttamente perché lei “prende la cosa molto sul serio di ‘sto serpente” (*ibidem*, f. 35). Altre frottole: “per strada un cane gli aveva mangiato i compiti, quando, per esempio, non portava i compiti alla maestra. Aveva molta fantasia diciamo così” (*ibidem*, f. 35). Lo stesso episodio del serpente è narrato in modo un po’ differente da Minore 11: “Una volta, una notte stava dormendo, si è accorta che c’era un serpente in casa, è andata in cucina, ha preso la pistola, il coltello e sto serpente era già in camera dei suoi genitori, stava per mordere il suo papà, lei non ce l’ha fatta e ha morso suo papà e suo papà è morto. Lei dice che suo papà è morto. Io non so se è vero che suo papà è morto” (trascr. ud. 23.9, ff. 59, 60).

Quanto alle bugie di Minore 1, poi, non può dirsi che esse fossero sempre tanto “da bambini”. Minore 6, per esempio, ha raccontato che Minore 1 le aveva detto che don Luciano intendeva distruggere il capanno: che il terreno lo aveva anzi già venduto “Che c’era questo capanno e che lui lo voleva buttar giù e lei mi diceva: “Sai per me lo vuole buttare giù per le prove...” (trascr. ud. 1.07.10, f. 80). Sta di fatto che don Luciano non aveva nessun terreno; che affittava un piccolo orticello; che il capanno è sempre esistito e mai alcuno ha inteso distruggerlo. Certo da questi racconti non si può arguire che Minore 1 fosse ingenua. Tutt’altro!

Merita attenzione, infine, ascoltare Minore 6, l'amica di Minore 1 nella fase della rivelazione e – come risulta dall'intercettazione del 23.01.10, progr. n. 109, f. 79 – in stretto contatto con lei nei giorni successivi all'arresto di don Luciano. Al Presidente che voleva sapere se Minore 6 giudicasse Minore 1 “una bambina normale, cioè come te” (trascr. ud. 01.07.10, f. 84), ella ha così risposto: “Sì, cioè no, va bene, ha dei problemi, sì” (*ibidem*), di tipo “psicologico” (*ibidem*). Sempre a domanda del Presidente, Minore 6 ha detto che ella la definirebbe “un po' ritardata” (*ibidem*); “lei non è che stia bene proprio del tutto mentalmente, questo si può dire, questa è la verità” (*ibidem*);

“Sì, ha questi scatti di ira che...cioè era tutta in un altro mondo, a volte si trova, anche con la mente, come se fosse in un altro mondo” (*ibidem*, f. 85). Si sentiva “trascurata” dai genitori (*ibidem*); “di carattere era sempre molto nervosa” (*ibidem*, f. 86); nel periodo in cui frequentavano la prima media “era ancora molto agitata” (f. 87).

Anche dalle parole di Minore 6, dunque, emerge, senza ombra di dubbio, che Minore 1 aveva, almeno fino a tutto l'anno 2009, quando frequentavano la prima media, dei problemi psicologici significativamente gravi: che il Tribunale, mettendosi alla sequela della dott.ssa Rizzitelli, abbia celato gli elementi probatori univocamente attestanti l'abnormità psicologica e comportamentale di Minore 1, è cosa che non può essere accolta. Può darsi che, durante la seconda media, nell'anno del processo, Minore 1 sia un poco migliorata. Ma nel 2009 – l'anno in cui sarebbe successa l'inverosimile molestia, il quadro psicologico era disastroso, perfettamente allineato alle valutazioni delle schede scolastiche, e univocamente riferito da tutte le bambine, sia da quelle che non hanno mai creduto alle sue fantasticherie, sia da quell'unica bambina, Minore 6, che sembra averle, a un certo momento, credute.

X

Sull' «attendibilità soggettiva»: **i plurimi indici personologici e le molteplici verifiche comportamentali dimostrano inequivocabilmente l'inattendibilità della bambina.**

Alla difesa spetta il compito doveroso, anche se arduo, di mettere in luce ciò che la sentenza ha tenuto celato o ha incongruamente minimizzato, non certo allo scopo di gettare discredito su una sfortunata creatura, ma allo scopo di far emergere la drammatica realtà di una calunnia che ha infangato l'onore di un uomo integerrimo. Ora, aggressività, violenza, disordinata curiosità sessuale, bugiarderia, ostinazione, caparbia, volgarità di linguaggio, teatralità egocentrica; tutti questi tratti caratteriali, presenti in Minore 1, sono univocamente convergenti a offuscare in lei il confine tra la fantasia e la realtà e a distorcere il corretto svolgimento dei processi volitivi.

La giurisprudenza insegna che la verifica sull'attendibilità soggettiva deve essere sempre puntuale e completa; più attenta e rigorosa quanto più vi sia stata, nel percorso acquisitivo della prova d'accusa, l'estraneazione della difesa, come avviene nel caso delle dichiarazioni di bambini, in cui è vietato l'esame diretto da parte della difesa. Tanto più la verifica deve essere attenta e rigorosa in questo caso, in cui il Giudice dell'incidente ha illegittimamente escluso la possibilità di domande, anche indirettamente, attraverso la psicologa, e in cui la bambina, prima dell'inizio dell'atto istruttorio, nella fase di messa a punto dell'impianto di registrazione, si è intrattenuta a lungo in colloquio con l'assistente di polizia che aveva svolto le indagini e gli esami precedenti.

Questi aspetti hanno inficiato non soltanto la validità formale dell'atto, come è stato denunciato nel motivo iniziale dell'appello, ma altresì la sua attendibilità sostanziale.

Affinché il riferimento al rigore dell'accertamento sull'attendibilità soggettiva non suoni come una formula vacua e di mero stile, occorre portare l'attenzione sulla serie innumerevole di testimonianze che hanno dato conto della fragilità di un soggetto globalmente immaturo, che si è lanciato in un gioco devastante, senza rendersi conto, per i suoi "omissis" e la sua impulsività caratteriale, delle conseguenze di spaventosa ingiustizia che il suo gioco avrebbe provocato.

La sentenza si è adagiata sulla increspatura superficiale di esternazioni maldestre, rinunciando al vaglio critico che la società si attende venga svolto dal Giudice. Per questo deve essere riformata affinché sia fatta giustizia.

* * *

TERZA PARTE:

La confutazione dei discorsi della bambina attraverso i riscontri esterni

I

La confutazione oggettiva del discorso di Minore 1.

Ogni accusa deve trovare riscontri di carattere fattuale e logico. Il che, nel caso che ne occupa, non è accaduto, perché, come ha dovuto riconoscere la stessa sentenza, l'accusa di Minore 1 è rimasto l'unico elemento a carico.

Ma v'è di più. Il racconto è stato obiettivamente smentito in modo inconfutabile da due fondamentali riscontri negativi: il primo, relativo all'ubicazione e alle caratteristiche dell'orto; il secondo, relativo alla giornata e al luogo in cui sarebbero avvenuti i fatti di molestia sessuale.

II

La confutazione oggettiva: **l'orto e il capanno.**

Questo primo paragrafo è dedicato al tema dell'individuazione dell'orto e del capanno in cui sarebbe avvenuto l'episodio del tocco del sesso del sacerdote.

1) L'orto sarebbe situato, nel racconto di Minore 1, vicino a San Bernardo o nella stessa zona di San Bernardo o sulla strada di San Bernardo (in Polizia: Domanda "Ma se noi dovessimo andare assieme in questo posto, io che strada devo fare: quella per andare verso San Bernardo?" Minore 1: "Sì!"; in incidente probatorio, alla domanda di dove sia l'orto, Minore 1 ha risposto: "No, non so di preciso dove sia, io gli ho detto la via che c'è che era vicino a San Bernardo però più di così", (f. 29). Va rilevato al riguardo che il testo è male trascritto giacché, invece di San Bernardo, è trascritto Casa Bennati; tuttavia l'ascolto consente di intendere perfettamente che la bambina ha detto "vicino a San Bernardo").

Ma ciò è falso! L'orto si trova in una località diversa rispetto a quella di San Bernardo Sul punto ci si soffermerà più oltre.

2) Minore 1 ha sempre negato recisamente che vicino a quell'orto vi siano altri edifici (in Polizia: "E' un posto isolato? Ci sono delle altre case, se ti ricordi, intorno?" Minore 1: "No, non c'era nessuna altra casa..."; Domanda: "Ma vicino?" Minore 1: "Cioè magari, non so, più avanti...") (stessa risposta in incidente probatorio).

Anche questo riferimento è falso!

Risulta inequivocabilmente dalla documentazione fotografica che l'orto è addossato a una casa, che sovrasta proprio una piccola baracca per gli attrezzi, e che l'orto è circondato da altri edifici.

3) durante l'incidente Minore 1 ha disegnato il luogo e poi ha detto: "questa è la casa che ha costruito lui" (f. 29). Alla sorpresa della psicologa, che dice: "Casa? Una casa da abitarci?" Minore 1 risponde: "No, non una casa, e poi traccia un disegno...".

Il disegno raffigura un edificio a punta, che non ha nessuna rassomiglianza con la piccola cabina allocata a ridosso della siepe dell'orto coltivato dal sacerdote.

4) La bambina, lungo tutto il colloquio, non ha mai parlato di capanno; è sempre stata la psicologa a usare quel termine.

5) Alla domanda se all'orto ci si arrivi per una strada asfaltata normale, comoda, ovvero per una strada di quelle con tutta la terra (f. 31), Minore 1 ha risposto che è una strada “con tutte le pietre... che sono buttate tutte in mezzo” (*ibidem*)

Anche questo particolare è falso! La descrizione è contraria completamente alla realtà, perché la strada è una normalissima strada asfaltata, con una certa pendenza, che passa in mezzo a un folto addensamento abitativo (si deve rilevare che la trascrizione in atti non è completa e il testo, una volta ascoltato, suona esattamente così: Psicologa: “Ci arriva una strada normale, con l’asfalto, comoda, o una strada di quelle con tutta la terra?” Minore 1: “con tutte le pietre ... che sono proprio buttate tutte in mezzo”).

6) Alla bambina, al termine dell'incidente, sono state rammostrate tre fotografie dell'orto. La bimba non lo ha riconosciuto in alcuna di esse. Anzi, ella ha esclamato, con grande enfasi: “non è questo; non è proprio questo. No no” (ff. 31, 32).

III

Gli argomenti della sentenza sull'orto: confutazione.

La sentenza ha sorvolato sui punti messi in evidenza dalla difesa, lanciando, qua e là, qualche frase generica o, addirittura, qualche rilievo in contrasto con i dati oggettivi, per tentare – ma vanamente – il ricongiungimento tra le indicazioni di Minore 1 e la realtà.

Quanto all'orto, la sentenza si compiace di rilevare che effettivamente don Luciano Massafiero aveva un orto, con un capanno per gli attrezzi, soggiungendo che Minore 1 lo avrebbe “disegnato e ben descritto...con il classico tetto a doppia falda e spiovente” (sentenza, p. 21).

Su questo punto non è possibile equivocare, perché sono state acquisite agli atti sia le fotografie del luogo, sia il disegno della bambina. Il ricovero per gli attrezzi è una piccola cabina con un pezzo di ondulux, a mo' di copertura, piatto che più piatto non potrebbe essere. Minore 1 ha disegnato il supposto capanno, invece, con un tetto a cuspidi, nemmeno una cuspidi normale, con le falde a 45° gradi; no, sembra quasi un sesto acuto di una cattedrale gotica, quasi verticale.

Non si capisce come il Tribunale possa ritenere acquisito un riscontro positivo al dire della bambina! Minore 1 lo ha disegnato con le finestre, una da un lato e l'altra dal lato opposto della porta; finestre allocate un poco più in alto della porta.

La sentenza ritiene incomprensibilmente, a pagina 24, che Minore 1 avrebbe dichiarato che “il capanno era senza finestre”: quindi, il suo racconto troverebbe un riscontro. Le cose non stanno così. A leggere l'incidente si constata, a p. 31, che la psicologa, mentre la bambina sta tracciando il disegno, le domanda: “C'ha le finestre?”. Minore 1, mentre disegna il capanno con le finestre, risponde: “Cioè no, è così, tutto così”.

E' evidente che quel “cioè no...” non vuol dire che il capanno non ha finestre. Ella sta disegnando il capanno con due finestre. E, mentre lo disegna, dice alla interlocutrice: “E' così, tutto così”; cioè, è come lo sta disegnando! Se Minore 1 avesse voluto dire che il capanno non aveva finestre, allora sarebbe contraddittorio che lo disegnasse con due finestre. Ovviamente, quel “cioè no”, non ha affatto il significato di escludere la presenza di finestre.

Quanto alla strada “con le pietre...che sono buttate tutte in mezzo”, secondo il dire di Minore 1, mentre la strada che va all'orto risulta tutta asfaltata, la sentenza se ne esce con l'osservazione singolare che la “vettura della PG”, sulla quale Minore 1 fu portata a compiere il sopralluogo nell'orto, “sobbalza più volte prima di arrestare la marcia nei pressi dell'orto” (sentenza, p. 23), sì che “Minore 1 dovette percepire “in modo ancora più chiaro le sconessioni del terreno” quando andava in moto (*ibidem*). Il *dictum* della sentenza è *contra factum*: la strada è tutta asfaltata, non ci sono “sconnessioni”, che nessuno ha mai visto e nessuna fotografia ha mai documentato!

Peraltro, Minore 1 non ha parlato di “sconnessioni”, ma di “pietre buttate tutte in mezzo”. E tali pietre in mezzo alla strada non ci sono. Vero che la strada non è “sterrata” come erroneamente ha detto la difesa nella discussione finale: ma tanto meno ha delle pietre nel mezzo!.

L'orto, inoltre, è in zona completamente diversa da quella di San Bernardo, come ha detto Minore 1, ma è sito sul versante opposto, in un luogo densamente abitato, che dista poche centinaia di metri (350 metri) dalla casa di abitazione di Minore 1, a cui ci si arriva in 50 secondi di motorino.

La sentenza, per salvare il riferimento a San Bernardo, dice che è possibile “dirigersi in auto e in moto dalla località di San Bernardo al luogo ove è ubicato l'orto” (*ibidem*).

Il riferimento è contrario alla realtà processuale, oltre che a quella fattuale. La zona collinare di San Bernardo e quella ove è situato l'orto sono in due località sovrastanti Alassio non collegate tra loro. Per andare dall'una all'altra occorre scendere al centro di Alassio e risalire verso l'altra località.

Ciò, riscontrabile attraverso la cartina in atti, è stato chiaramente confermato da Massafiero all'interrogatorio del 5.10.10: (San Bernardo) "si trova in una collocazione esattamente opposta, perché a San Bernardo si arriva tramite una strada comunale, dopo circa 15 minuti con una macchina o una moto, grosso modo 15, 20 minuti, mentre Costa Lupara si trova a cinque minuti dalla parrocchia, in pieno centro praticamente e questa Costa Lupara è una piccola collinetta, a ritroso di San Giovanni Battista, mentre San Bernardo è in cima alla montagna di fianco.

San Bernardo e Costa Lupara non sono assolutamente collegate con un mezzo, neanche con una mulattiera, per cui se uno vuole andare da San Bernardo a Costa Lupara deve tornare giù, 20 minuti, in città, prendere un'altra stradina, velocemente ed andare in Costa Lupara, sono due posti proprio...trovarne due equidistanti è impossibile, sono due montagne completamente diverse" (trascr. ud. 5.1010, f. 77).

Il teste Iurilli, che ha fatto il sopralluogo con Minore 1, ha confermato che la strada per San Bernardo è una strada che si dirige tutta dall'altra parte rispetto alla strada che va a Costa Lupara (trascr. ud. 31.05.10, f. 25). Il teste ADULTO 37, infine, ha specificato che, scendendo da San Bernardo, si possono raggiungere tre luoghi: a) si torna ad Alassio; b) si scollina verso Laigueglia; c) si scollina verso la località di Moglio (frazione di Alassio); dunque, non si raggiunge la zona di Costa Lupara (trascr. ud. 26.10.10, ff. 60 ss.)

Contrassegnato dalle stranezze, poi, è stato il viaggio «riparatore» di Minore 1 sull'auto della polizia il 31 gennaio 2010, due giorni dopo che ella, nell'incidente probatorio, aveva escluso con certezza che l'orto fosse quello ritratto nelle chiarissime fotografie scattate dalla Polizia Scientifica, e rammostrate dalla psicologa. Il viaggio è stato intenzionalmente «riparatore», perché la Procura della Repubblica voleva porre riparo al clamoroso fallimento dichiarativo del 29 gennaio. La madre e il nonno ne sono preoccupati. Il nonno al telefono rassicura ADULTO 1: "...io sfido chiunque che vede una fotografia presa di notte che possa riconoscere quei posti. Ma anche un adulto non l'avrebbe conosciuto, eh?" (conversazione del 3.02.2010, h. 11,27 progressivo 1196). Ma le fotografie della Scientifica furono fatte il 3 dicembre 2009 tra le ore 14,50 e le ore 15.00: era l'orario migliore per fotografare il luogo; ci sono la data e l'orario sulle fotografie nel fascicolo, che ritraggono perfettamente l'orto in uso a don Luciano.

Le foto ritraevano nitidamente l'orto e la cabina per gli attrezzi. Ma Minore 1, dopo averle osservate, ha respinto con enfasi la possibilità che esse rappresentassero l'orto di don Luciano.

Dunque, nonostante la prospettiva suggestiva, perché la Rizzitelli chiede del luogo, glielo fa descrivere, la invita a disegnarlo e poi le mette innanzi le fotografie, Minore 1 le rifiuta: “no questo non l'ho mai visto; io qui non ci sono mai stata”.

Minore 1 nell'orto e nel capanno non ci è mai stata. Sul fallimento dichiarativo la sentenza serba un rigoroso silenzio.

Il viaggio è curioso, come sopra si è detto. L'orto è sito a 350 metri di distanza dall'abitazione della bambina. La prima immagine del filmato che dà conto della vicenda relativa alla ricerca dell'orto ritrae una località all'inizio della salita di via Costa Lupara.

Ma la macchina della Polizia, invece di percorrere i 21 numeri civici di via Costa Lupara e, imboccandola, arrivare in 50 secondi all'orto, preferisce compiere il giro della collina di Alassio. L'auto sale su per tutta via Neghelli fino alla chiesa di San Giovanni; gira sulla destra; imbocca la via privata Neghelli; prosegue in via privata Cazulini, arrivando al vertice di regione Costa Lupara e torna giù, indietro, discendendo fino all'orto. Strano che per andare dal punto A al punto B percorrendo la distanza di 350 metri in 50 secondi di tragitto, la Polizia faccia, invece, un percorso lungo un chilometro e ottocento metri in quattro minuti e mezzo. Quel filmato serve a spargere l'idea che a quell'orto ci si arrivi da chissà quale regione collinare, forse collegata a San Bernardo, come ha finito per azzardare – *contra factum* - la sentenza; lungo una strada che avrebbe delle “sconnessioni”, come pure ha detto la sentenza: sconessioni immaginarie, perché la strada è comunque tutta perfettamente asfaltata, agevole, liscia (per accertarsene è sufficiente guardare il filmato); delle “sconnessioni” ipotizzate non si sarebbe potuto fare neppure cenno se il percorso dell'auto fosse stato quello breve, di 350 metri, che qualunque persona ragionevole compie se dal centro di Alassio intende dirigersi all'orto.

Quell'orto è addossato a una casa di abitazione; si vede benissimo; a dieci centimetri dalla siepe che delimita l'orto c'è il numero della villa gialla, che torreggia sopra la cabina degli attrezzi; eppure Minore 1 non ricorda alcuna casa accanto o nelle immediate vicinanze dell'orto (incid. probatorio, ff. 56, 57).

Quanto, infine, al racconto fantasioso di Minore 1, che don Luciano avrebbe chiuso a chiave la porta del capanno, la sentenza mostra di trovare un riscontro. Ma quale? Nessuno nel processo ha mai parlato di chiave o di chiusura a chiave del capanno. Si vede in fotografia una toppa; ma nessun chiave è ivi inserita. Dove, allora, il riscontro?

Allora, conclusivamente, di quale orto e di quale capanno stiamo parlando? Dell'orto e del capanno che stanno nella dimensione del mondo fantastico di Minore 1.

In quell'orto ella non è mai stata; potrà averlo visto dall'esterno, perché è distante poche centinaia di metri da casa sua; ma di esso non ha alcun ricordo preciso: certamente non è stata nella cabina degli attrezzi, ove ella ha collocato l'assurdo e inverosimile tocco.

Le verifiche compiute e i dati oggettivi in atti provano la falsità di Minore 1.

Ancora un rilievo, in conclusione. Il Tribunale ha cercato in ogni modo di accreditare Minore 6: ella, infine, è stata l'unica ad aver detto di aver creduto, almeno in un secondo momento, al racconto di Minore 1. Dunque, secondo il Giudice, ella è una testimone attendibile.

Il Giudice ha dimenticato, tuttavia, di ricordare quanto Minore 6 ha riferito a proposito del capanno. Alla domanda del Presidente, se ella fosse mai stata nel capanno, Minore 6 ha risposto di no. Alla domanda ulteriore se Minore 1 le avesse descritto dov'era questo capanno, Minore 6 ha risposto: "Sì, mi ha detto solo che era sopra la chiesa di San Giovanni, non mi ha detto più altro perché non lo sapeva neanche lei.. cioè lei non mi ha detto niente, mi ha detto solo quello che era sopra la chiesa di San Giovanni questo capanno" (trascr. ud. 1.7.2010, f. 81).

Dunque, Minore 1 non sa dire nulla a Minore 6 sul capanno; evidentemente, ella sa che c'è, e che è sopra San Giovanni, nulla di più. Ancora una volta si coglie la menzogna di Minore 1, che non è stata nell'orto e nel capanno: e che, comunque, questi non si trovano nella zona di San Bernardo, ma nella prossimità della parrocchia e della sua abitazione.

IV

La confutazione oggettiva: **il giorno e la località della benedizione.**

A: Le dichiarazioni della bambina

Il racconto della bambina è stato smentito in modo radicale sul punto essenziale concernente l'individuazione del giorno e della località in cui sarebbe accaduto l'abuso del sacerdote.

Una smentita inconfutabile è stata, però, capziosamente trasformata dalla sentenza in un riscontro a favore della tesi d'accusa (cfr. p. 22). Si tratta di uno dei numerosi passaggi in cui il Tribunale rivela il suo pre-giudizio colpevolistico, fino a tal punto accecante da determinare un inconcepibile travisamento della prova.

Fin dal primo interrogatorio di garanzia l'accusa ha contestato al sacerdote che l'inverosimile episodio del toccamento sulla motoretta sarebbe avvenuto nella zona detta di S. Bernardo, in occasione delle benedizioni delle abitazioni dei parrocchiani site in quella zona.

Ciò perché la bambina aveva riferito, in modo reiterato, che l'abuso sarebbe accaduto il giorno in cui il sacerdote e lei si sarebbero recati a fare le benedizioni "vicino a S. Bernardo" (audiz. protetta 20 novembre 2009, f. 7), soggiungendo, a domanda su quante volte sarebbe andata in moto con don Luciano: "due"; "quella volta lì di San Bernardo e ancora prima" (*ibidem*, f. 9).

Nella stessa audizione Minore 1 aveva aggiunto che l'episodio sarebbe accaduto alla "penultima benedizione" (*ibidem*, f. 7); che il luogo delle benedizioni era "sotto a S. Bernardo" (*ibidem*, f. 8), perché la zona sopra S. Bernardo "dovevamo farlo il giorno dopo" (*ibidem*, f. 8).

La bambina aveva completato il suo discorso con il ricordo che anche il giorno dopo (quello che sarebbe stato dedicato alla visita alle case sopra S. Bernardo) lei avrebbe accompagnato il sacerdote per le benedizioni; che anche quel giorno essi sarebbero stati soli; ma che quel giorno il sacerdote non avrebbe tenuto alcun comportamento disdicevole ("E infatti lui ne ha approfittato perché eravamo da soli! Anche il giorno dopo; anche il giorno dopo eravamo da soli, però non ha approfittato") (*ibidem*, f. 10).

Nel corso dell'incidente probatorio del 29.01.2010 Minore 1 ha ripetuto la medesima trama: che l'episodio sarebbe accaduto la penultima benedizione "vicino a S. Bernardo, però sotto" (f. 8); che a S. Bernardo sarebbero andati, sempre lei da sola con don Luciano, anche l'ultimo giorno della benedizione; che "l'ultimo giorno non è successo nulla, ma il penultimo giorno è successo, allora siamo iniziati a partire andando insieme sotto San Bernardo per benedire" (*ibidem*, f. 9).

Nell'incidente del 29.01.2010 Minore 1 ha, tuttavia, aggiunto due particolari nuovi rispetto alla precedente versione: il primo, che il giorno della penultima benedizione non erano presenti Minore 2 (cioè Minore 2, la bimba che accompagnava più di frequente don Luciano nelle benedizioni), perché ammalata, e Minore 9 (cioè Minore 9, altro abituale accompagnatore del sacerdote), perché costui, quel giorno, aveva accompagnato nelle benedizioni il vice parroco don ADULTO 7, e non don Luciano.

Ciò premesso, la Procura della Repubblica, dopo averle sentite in indagine preliminare, provvedeva a indicare come testi per il dibattimento tre signore la cui abitazione si trova nella zona di San Bernardo, nella parte alta, sopra i ruderi dell'edificio sacro che ha dato il nome alla località; in particolare, la signora ***, domiciliata in via "omissis", s.n.; la signora Adulto 35, domiciliata in via "omissis", n. *** e la signora ADULTO 36, pure domiciliata in via "omissis".

Al quadro investigativo formatosi prima del dibattimento andavano aggiunte le dichiarazioni della bimba Minore 2, rese in sede di Polizia in data 5 gennaio 2010. Nel corso della sua audizione la bimba aveva riferito di non aver creduto al racconto fattole da Minore 1, tra l'altro per la ragione che alla benedizione nella zona di San Bernardo era andata lei, e non Minore 1.

B: L'ultimo giorno delle benedizioni

Don Luciano Massaferrò, che prese notizia degli atti investigativi soltanto nel mese di maggio 2010, poco prima del dibattimento celebrato con rito immediato, ha dichiarato nell'esame cui si è sottoposto che nel 2009 egli si era recato a compiere le benedizioni nella zona di San Bernardo in una sola occasione e, precisamente, in data 7 maggio 2009. Della data e del luogo aveva conservato una annotazione sull'agenda che esibiva al Tribunale.

Ha soggiunto il sacerdote che questa serie di benedizioni, compiuta nella località detta «Case Sparse», che si trova nella zona di San Bernardo, aveva chiuso il ciclo annuale delle visite pastorali nelle abitazioni dei parrocchiani. Don Massaferrò ha concluso le sue risposte sul punto riferendo che Minore 2, e non Minore 1, lo aveva accompagnato come «chierichetta» in questa visita pastorale.

Le prove testimoniali assunte hanno confermato senza ombra di dubbio che don Luciano fu accompagnato da Minore 2 in occasione delle benedizioni effettuate nella zona di San Bernardo nell'anno 2009. Minore 2, infatti, sentita all'udienza del 1° luglio 2010, ha riferito spontaneamente, a domanda del Presidente sull'origine del racconto di Minore 1, che la compagna iniziò il discorso "dicendomi che questo giorno era l'ultimo giorno delle benedizioni, però l'ultimo giorno delle benedizioni c'ero io a fare la chierichetta" (trascr. ud. 1° luglio, f. 32).

Il Presidente ha ripreso il medesimo tema in una serie di ulteriori momenti dell'audizione. Le risposte della Minore 2 si possono leggere ai ff. 40 e 41 della trascrizione. In particolare, la bimba ha detto che:

- alle benedizioni a San Bernardo era andata lei;
- che San Bernardo è l'ultima località in cui si fanno le benedizioni;
- che Minore 1 non era presente quel pomeriggio;
- che nella mattinata ella non era andata a scuola per una indisposizione;
- che alla benedizione era stata accompagnata dallo zio e che aveva incontrato don Luciano, con il quale si era recata in moto a benedire le abitazioni, nella casa di un parrocchiano sita nella zona di S. Bernardo.

Il racconto di minore 2, che si innesta perfettamente sul precedente, dalla stessa esposto in sede di Polizia il 5 gennaio 2010, è stato confermato dalla deposizione della madre, ADULTO 10, all'udienza dell'8.11.2010, e dallo zio, ADULTO 37, alla medesima udienza.

La testimonianza, infine, della signora ADULTO 21, raccolta all'udienza del 3 dicembre 2010, ha fatto definitivamente giustizia dell'ipotesi avanzata dalla Procura della Repubblica, che don Massafiero fosse stato accompagnato da Minore 1 nelle benedizioni impartite nella località di San Bernardo.

La donna, infatti, ha riconosciuto con sicurezza nella fotografia di Minore 2 la bimba che aveva accompagnato don Luciano nella benedizione del 2009.

Al contrario, la signora Adulto 35, che, in indagini preliminari, aveva accreditato l'ipotesi della Procura, ha riferito in dibattimento che ella probabilmente aveva confuso la benedizione del 2009 con quella dell'anno precedente (cfr. trascr. ud. 1 luglio 2010, ff. 8 e 9).

Può a questo punto trarsi un primo bilancio dal compendio probatorio. Si deve anzitutto prendere atto che Minore 1 aveva raccontato a Minore 2 (che, come si è visto, fu la prima destinataria del menzognero racconto sull'abuso) che la molestia del sacerdote era avvenuta nell'ultimo giorno delle benedizioni, nella zona di San Bernardo. Minore 2, proprio per essere andata lei quel giorno alle benedizioni, non le credette.

Sul punto Minore 2 è stata riscontrata come assolutamente veritiera.

Quanto a Minore 1, preso atto che ha raccontato in sede di Polizia che l'abuso sarebbe avvenuto nella penultima benedizione nella zona sottostante San Bernardo, e che il giorno dopo (il giorno dell'ultima benedizione) ancora lei avrebbe accompagnato il sacerdote nella zona soprastante a San Bernardo (cfr. in particolare la dichiarazione resa in Polizia il 20.11.09, p. 10), si deve concludere che ella ha mentito con certezza su un primo punto: è certamente falso che fu lei ad accompagnare, da sola, don Luciano nell'ultima benedizione, perché don Luciano, in tale occasione, fu accompagnato da Minore 2.

C: Il giorno della penultima benedizione

Il Tribunale, come risulta evidente anche dalle plurime scritturazioni in neretto della motivazione, ha ritenuto che l'episodio narrato da Minore 1 sarebbe avvenuto in occasione della penultima benedizione.

Affinché la valutazione probatoria sia attendibile, occorre tener conto, allora, sia del tempo, sia del luogo del preteso abuso: **penultima benedizione che sarebbe stata effettuata nella zona di San Bernardo, nella parte sottostante i ruderi dell'edificio.**

E' evidente, infatti, che il *dictum* di Minore 1 ha il suo referente fondamentale nella zona di San Bernardo, perché è proprio sulla strada in salita e a curve che attraversa quella località che sarebbe avvenuto l'inverosimile episodio dell'abuso, con il sacerdote che chiede alla bambina, seduta sul sedile posteriore della moto, di toccargli le parti intime, affinché il mezzo potesse procedere più velocemente.

Il riferimento a tale località non può essere dimenticato, perché Minore 1 ha sempre parlato del fatto come accaduto a San Bernardo, sia alle compagne di giochi, sia in polizia, sia nell'incidente probatorio: San Bernardo è l'unico punto delle sue dichiarazioni che rimane fermo.

Il Tribunale ha lavorato su questa dichiarazione, ipotizzando che, prima della benedizione nella parte alta di S. Bernardo, don Luciano si fosse recato alle benedizioni nella parte bassa di tale zona. Il Tribunale è venuto a conoscenza, nel corso del processo, che la zona collinare, sottostante a S. Bernardo, è denominata "Puerta del Sol", dal nome di un famoso albergo della zona, ormai dismesso da anni. Ciò grazie alla deposizione di Minore 9, sentito all'udienza dell'8.11.2010.

Questo bimbo, che spesso ha accompagnato don Luciano, ha riferito dello stato dei luoghi e delle modalità delle benedizioni, rispondendo, in particolare, a una domanda del giudice a latere se ci fossero più posti in cui ci si recava a fare le benedizioni con la moto, nel seguente modo: “Perché noi iniziavamo dal mare, tipo la zona San Vincenzo, gli appartamenti, poi c’erano – verso la fine...verso aprile, maggio e giugno, a fine delle benedizioni si saliva su dalle case nella zona che si chiama “Case Sparse” che più o meno da casa mia poi si saliva su Puerta del Sol, sino alle case di campagna più o meno, dove ci sono gli animali” (trascr. ud. 8.11.2010, f. 15).

Dunque, secondo Minore 9, don Luciano poteva usare la moto per recarsi nella zona di Puerta del Sol e nella zona denominata Case Sparse. Entrambe le zone sono solcate dalla strada detta di San Bernardo: **Puerta del Sol è la zona sottostante le rovine dell’edificio sacro; Case Sparse é la zona soprastante a tale edificio.** Ci si rende conto perfettamente di ciò dalla semplice visione di una cartina geografica: entrambe le zone sono collinari, attraversate dalla medesima strada, la strada denominata, appunto, di San Bernardo.

Un punto, dunque, è certo. La zona che prende il nome di Puerta del Sol è sulla strada di San Bernardo, sotto i ruderi, in territorio collinare. Se l’abuso fosse avvenuto, come detto da Minore 1, sotto San Bernardo, l’abuso si sarebbe verificato in quella zona, nel giorno della penultima benedizione.

D: La falsità dell’assunto del Tribunale

Senonché, l’ipotesi del Tribunale, che don Luciano abbia compiuto l’abuso in quella zona e in quell’occasione, è falsa.

Infatti, la penultima benedizione del 2009 fu eseguita da don ADULTO 7 e non da don Luciano; la penultima benedizione, poi, fu eseguita da don ADULTO 7 proprio nella zona di Puerta del Sol, sotto San Bernardo. Dunque, è falso che don Luciano abbia potuto compiere l’inverosimile abuso in occasione della penultima benedizione, eseguita nella zona sotto San Bernardo.

Il Tribunale, invero, proprio per ottenere il riscontro, aveva deliberato, all’udienza del 28.12.2010, di convocare come teste, ai sensi dell’art. 507 del codice di rito, il vice parroco don ADULTO 7, che in quell’anno aveva coadiuvato il parroco nel servizio pastorale delle benedizioni, per sentirlo proprio in ordine alle modalità di svolgimento delle stesse.

Il Tribunale, per l'udienza del 13 gennaio 2011, si era munito di cartine dettagliate della città di Alassio e delle sue alture, in particolare descriventi la zona di San Bernardo, sia nella parte sottostante, detta Puerta del Sol, sia nella parte superiore, detta Case Sparse.

Don ADULTO 7 è stato esaminato dal Presidente anzitutto sulle modalità in cui erano state svolte nel 2009 le benedizioni. Il testimone ha riferito che le benedizioni erano state iniziate alla fine di gennaio e si erano concluse nei primi giorni di maggio (cfr. trascr. ud. 13.01.11, f. 7); che egli aveva condiviso con il parroco questo compito per tutto il periodo (*ibidem*); che, in una prima fase, per tutto il mese di febbraio e anche per una buona metà di marzo, i due sacerdoti uscivano dalla casa canonica insieme nello stesso giorno e poi si separavano, distribuendosi le zone (*ibidem*, f. 8); che poi, “dalla metà di marzo fino a maggio ci si distribuiva invece i pomeriggi e quindi si usciva a pomeriggi alterni” (*ibidem*). Alla reiterazione della stessa domanda da parte del Presidente il testimone ha ribadito che dalla metà del mese di marzo i due sacerdoti procedevano in giorni alterni (*ibidem*, f. 9). Poiché il Presidente, non soddisfatto della risposta, ha domandato ancora una volta al teste se la regola dell'alternanza fosse assoluta o potesse aver subito un'eccezione, nel senso che fossero usciti insieme nello stesso pomeriggio, don ADULTO 7 ha risposto di non poter ricordare una simile eccezione (*ibidem*, f. 10); di ricordare, invece, con chiarezza, che, a un certo punto (cioè a partire dalla metà di marzo), i due sacerdoti, resisi conto di essere in anticipo sulla tabella di marcia, si erano accordati per seguire la metodologia dell'uscita in giorni alterni (f. 11).

Richiesto, poi di precisare le modalità delle benedizioni e le denominazioni delle zone visitate, il testimone ha confermato che esse avvenivano secondo una progressione dalla zona mare alla zona collinare (f.12).

Il Presidente, a questo punto, ha menzionato la località detta di San Bernardo (f. 12). La deposizione del teste merita di essere qui riportata integralmente, perché in essa sta la prova della menzogna di Minore 1:

“PRESIDENTE: San Bernardo, per esempio, lei non...

TESTE – don ADULTO 7: San Bernardo...

PRESIDENTE: ... le dice qualcosa?

TESTE - DON ADULTO 7: Sì, sì, sì, credo che sia proprio la zona non so se immediatamente superiore o inferiore a questo albergo che si trova in questa zona collinare sopraelevato. Sì, credo che si trovi in quella zona sì, sì, certo.

PRESIDENTE: Case Sparse le dice qualcosa?

TESTE - DON ADULTO 7: Case Sparse, sì, sì, però non saprei indicare quale zona, sì, sì, penso che sia territorio parrocchiale.

PRESIDENTE: In zona collinare o in zona mare?

TESTE - DON ADULTO 7: Zona collinare assolutamente, perché senz'altro sì, perché nella... la zona invece del centro la conosco un po' meglio, è più facilmente... è più facilmente diciamo così ricordabile, perché è quella nella quale io svolgevo materialmente il mio servizio quindi. Case Sparse fa senz'altro parte della zona collinare, sì.

PRESIDENTE: Costa del Sol?

TESTE - DON ADULTO 7: Ecco, ecco, questa qui, ecco, dove probabile mi sembra di ricordare si trovi proprio questo edificio di cui le parlavo questo albergo dismesso, credo che sia proprio quello. **La zona anche tra l'altro che io ho visitato proprio credo negli ultimi giorni di questa mia attività, credo che proprio l'ultimo giorno io mi trovassi proprio in quella zona per benedire proprio le ultime case, le ultime famiglie, proprio in quella zona lì.**

PRESIDENTE: Con chi era l'ultimo giorno, ricorda, era da solo o con...?

TESTE - DON ADULTO 7: Dunque mi sembra di ricordare che io fossi con un chierichetto che si chiama Minore 9 e mi sembra, anche da un particolare, poiché faceva già caldo e io con i paramenti e quindi talare, cotta, stola e quant'altro, allora e trattandosi quindi già di periodo un po' di caldo e quindi già con turismo un po' già che stava per arrivare...

PRESIDENTE: Parliamo del mese di?

TESTE - DON ADULTO 7: Quindi maggio.

PRESIDENTE: Maggio?

TESTE - DON ADULTO 7: Maggio, sì, sì, primi di maggio credo. Allora io restavo in macchina e facevo scendere Minore 9 per suonare al campanello, per verificare se c'era qualcuno oppure no, perché ripeto facendo già caldo io avevo una certa insofferenza nei confronti di questa attività che si svolgeva in quel periodo e quindi volevo anche un po' sbrigarmela quanto prima e quanto meglio e quindi facevo scendere lui a suonare i campanelli, se qualcuno rispondeva allora scendevo e... ecco.

Sì, Minore 9 credo che fosse con me proprio nell'ultimo giorno nel quale appunto visitai quella zona che lei ha...

PRESIDENTE: Questa zona che le ho io indicato?

TESTE - DON ADULTO 7: Benissimo, sì. Mi sembra di ricordare, sì.

PRESIDENTE: Lei dice l'ultimo giorno, cioè quello è stato l'ultimo giorno in cui lei ha fatto...?

TESTE - DON ADULTO 7: Sì, l'ultima mia uscita in relazione alla benedizione delle famiglie. Sì, mi sembra di sì, si sembra, ripeto, intorno ai primi di maggio, prima settimana di maggio, ecco, credo proprio di sì, credo proprio di sì.

PRESIDENTE: Quindi e era una zona affidata a lei o...

TESTE - DON ADULTO 7: Sì, sì.

PRESIDENTE: ...andava anche...?

TESTE - DON ADULTO 7: Questo non so.

PRESIDENTE: Don Massaferrò?

TESTE - DON ADULTO 7: Questo non saprei. Dunque potrei però, così ragionandoci un po' sopra, non ricordo, però ragionandoci un po' sopra potrei desumere un po' da quello che era l'andamento generale delle benedizioni che anche lui fosse in quella zona.

Ripeto, in genere si procedeva insieme, quindi sia per quello che riguarda le benedizioni del centro, quindi San Vincenzo e dintorni, sia per quello che riguarda le benedizioni di San Giovanni, collina etc., noi ci distribuivamo le zone, ma comunque nello stesso ambito, **nella stessa zona, quindi eravamo insieme a benedire giù, insieme a benedire su, collina etc. e quindi nella stessa settimana ci si trovava a benedire la stessa zona anche se in vie diverse.**

PRESIDENTE: Alternativamente, se ho capito bene, in giorni alterni se ho capito bene?

TESTE - DON ADULTO 7: **E oltre tutto in giorni alterni, esatto, sì. Quindi nella stessa zona ma non destinazioni diverse e quindi...e alternativamente, quindi in pomeriggi diversi.**

PRESIDENTE: Comunque in pomeriggi diversi.

TESTE - DON ADULTO 7: Sì.” (trascr. ud. 13 gennaio 2011, ff. 12-15).

Lo stesso tema è stato ripreso dal Presidente verso il termine dell’audizione, con l’invito al teste di segnare con un evidenziatore le zone indicate. Anche questa parte della testimonianza merita di essere integralmente riportata:

“**TESTE - DON ADULTO 7:** Sì, è... sì, sì, è diciamo sopraelevata, un attimo sempre rispetto... però veramente... veramente qua non riesco bene a... allora, no, no, scusate, va bene, allora confermo, confermo che si trova esattamente dove ho segnato San Giovanni, confermo, quindi San Giovanni si trova esattamente dove ho indicato in prima istanza.

PRESIDENTE: Va bene, quindi...

TESTE - DON ADULTO 7: Grazie, scusate, ma avevo un dubbio.

PRESIDENTE: Va bene, per quanto riguarda invece le zone collinari di cui parlavamo all’inizio, quindi zona San Bernardo, San Bernardo, Case Sparse, Costa del Sol?

TESTE - DON ADULTO 7: Sì, ecco, io leggo sulla cartina e quindi effettivamente confermo che la zona San Bernardo si trova, rispetto a San Giovanni completamente a sinistra, quindi su quella...

PRESIDENTE: Vuol cerciarla con un evidenziatore? No, usi l’evidenziatore.

TESTE - DON ADULTO 7: L'evidenziatore, benissimo. Faccio un cerchio.

PRESIDENTE: Sì. Ecco, quindi con l'evidenziatore giallo ho indicato un cerchio la zona che mi sembra di ricordare...

PRESIDENTE: Corrisponda...

TESTE - DON ADULTO 7: ...si chiamasse appunto si chiami San Bernardo, sì.

PRESIDENTE: Sì.

TESTE - DON ADULTO 7: San Bernardo.

PRESIDENTE: Poi lei parlava di Fenarina all'inizio?

TESTE - DON ADULTO 7: Sì, da Fenarina.

PRESIDENTE: Anzi era l'unico nome che ricordava, che ricordasse.

TESTE - DON ADULTO 7: Sì, l'unico che ricordavo era quello, perché la zona dove abitavano appunto dei miei parrocchiani anche molto fedeli, molto buoni, e è quella zona che continuava con la via nella quale poi abitavo io, quindi...

PRESIDENTE: Quindi non c'è nella carta, non è...?

TESTE - DON ADULTO 7: Sì, sì, c'è, c'è la... un altro colore, quello verde. Ecco, quindi la zona Fenarina è indicata con la... con il pennarello verde.

PRESIDENTE: Allora manca ancora Case Sparse...

TESTE - DON ADULTO 7: Sì.

PRESIDENTE: ...e Costa del Sole.

INTERVENTO: ... (inintelligibile)

PRESIDENTE: Puerta, perdoni.

INTERVENTO: ... (inintelligibile).

PRESIDENTE: Come?

INTERVENTO: ... (inintelligibile).

PRESIDENTE: San Bernardo? Non no, è così?

TESTE - DON ADULTO 7: Mi chiede veramente troppo, veramente non saprei. Io veramente non ricordo.

PRESIDENTE: Allora Puerta del Sol invece?

TESTE - DON ADULTO 7: **Puerta del Sol a me sembra di ricordare che si a trovasse proprio nella zona sottostante SanBernardo, ora io la indico con pennello azzurro.** Ecco, con il pennello azzurro ho indicato la zona della... di Puerta del Sol, ecco come si chiama e, ripeto, l'unico riferimento che ho di quella zona è questo edificio dismesso, nel vecchio albergo dismesso, particolarmente evidente da qualsiasi zona si arrivi, perché rappresenta veramente un pugno in un occhio.

PRESIDENTE: Scusi, un...

TESTE - DON ADULTO 7: Sì.

PRESIDENTE: L'albergo di...?

TESTE - DON ADULTO 7: L'albergo, ecco, io questa zona la identifico con questo albergo.

PRESIDENTE: L'albergo... la zona Puerta del Sol?

TESTE - DON ADULTO 7: Puerta del Sol.

PRESIDENTE: Sa il nome di questo albergo dismesso?

TESTE - DON ADULTO 7: No, non ricordo, può essere che si chiami proprio allo stesso modo, che la zona abbia dato anche il nome all'edificio, però veramente qui non... non ricordo, non ricordo.

PRESIDENTE: Va bene. Quindi torniamo ancora un attimo indietro, la **sua ultima benedizione, con riferimento all'anno 2009 è stata...?**

TESTE - DON ADULTO 7: **Nella zona San Bernardo.**

PRESIDENTE: San Bernardo.

TESTE - DON ADULTO 7: Quindi nella zona soprastante Puerta del Sol, ecco, la zona indicata con cerchio giallo e ricordo direi con esattezza quasi assoluta che si trovasse con me il chierichetto Minore 9, sì.

PRESIDENTE: Il giorno esatto?

TESTE - DON ADULTO 7: Guardi la prima settimana di maggio, il giorno mi chiede troppo, non saprei, tenga conto dal 2, 3, 4, 5 più o meno in quei giorni lì.

PRESIDENTE: E l'ultima benedizione di don Luciano?

TESTE - DON ADULTO 7: Sì, nella stessa zona però... però io non so se si trovasse poco sopra, poco sotto...

PRESIDENTE: Nella stessa giornata...

TESTE - DON ADULTO 7: ...poco di lato.

PRESIDENTE: ...in giornate differenti?

TESTE - DON ADULTO 7: in giornate differenti.

PRESIDENTE: In quel periodo vi alternavate?

TESTE - DON ADULTO 7: In questo ultimo periodo...

PRESIDENTE: Se ho inteso bene, no?

TESTE - DON ADULTO 7: In questo ultimo periodo ci alternavamo, sapevo che anche lui, come spesso si faceva, si trovava più o meno nella stessa zona, però in una via diversa, piuttosto che in una collina diversa, ma comunque in pomeriggi diversi, quindi io poi..." (trascr. cit., ff. 32-35).

Dalla testimonianza di don ADULTO 7 risulta, dunque, con certezza che:

- la penultima benedizione fu condotta da don ADULTO 7;
- essa fu svolta nella prima settimana di maggio: tenendo conto che il 3 era domenica, essa fu il 4 o il 5 o il 6;

- essa fu svolta proprio nei giorni immediatamente antecedenti l'ultima benedizione, che don Massaferrò condusse il 7 maggio;
- essa fu svolta nella zona di Puerta del Sol, zona sottostante San Bernardo.

Quando Minore 1, pertanto, ha dichiarato che l'episodio inverosimile di abuso sarebbe accaduto nella penultima benedizione, nella zona sottostante San Bernardo, ha mentito. Ha mentito perché la penultima benedizione fu condotta da don ADULTO 7, e non da don Luciano. Ha mentito perché nella zona sotto San Bernardo si recò, quell'anno, don ADULTO 7, e non don Luciano.

E: Il travisamento della prova da parte del Tribunale

Tenendo conto di ciò, va denunciato con fermezza e con amarezza che il Giudice abbia travisato la prova, disposta ex art. 507 dallo stesso Tribunale, con una motivazione che conclude in senso diametralmente opposto a quanto pacificamente risulta dal tenore degli atti.

E valga il vero: a pag. 22 della sentenza il Tribunale omette il fatto certo che la penultima benedizione fu condotta da don Don ADULTO 7, e non da don Massaferrò; omette il fatto certo che la benedizione nella zona sotto San Bernardo fu condotta dal medesimo sacerdote, e non da don Luciano; omette che il testimone ha ribadito, ancora verso il termine della deposizione, che, in quel periodo di tempo, egli e don Luciano si erano recati a benedire le case nella medesima zona collinare, ma **“in giornate differenti”** (cfr. f. 35).

Così omessi i dati certi che provano inconfutabilmente la falsità dell'accusa di Minore 1, il Tribunale ha preteso di appoggiare il suo pregiudizio accusatorio sull'ipotesi, contraddetta dalla deposizione del teste, che don Luciano e don ADULTO 7 si fossero recati a benedire le case nello stesso giorno.

Il Tribunale vorrebbe supportare quest'ipotesi con la deposizione stessa di don ADULTO 7, perché il teste avrebbe a un certo momento aggiunto – così recita la sentenza – che la regola dell'alternanza “poteva subire delle eccezioni, anche a sua insaputa, nel senso che il parroco ben poteva recarsi a benedire altre case anche nel suo stesso giorno” (sentenza, p. 22).

Al riguardo va osservato: anzitutto don Don ADULTO 7 non ha affatto detto ciò che il Tribunale gli attribuisce. A domanda del Presidente, dopo che egli aveva espresso la regola dell'alternanza, se tale regola potesse subire delle eccezioni, egli ha risposto che ciò era possibile, soggiungendo: “però...veramente è possibile, ecco sì, però veramente non ricordo, non ricordo.

So che...ricordo invece con una certa chiarezza il fatto che a un certo punto ci siamo resi conto e mi sembra di ricordare intorno alla metà di marzo che nella tabella di marcia eravamo piuttosto in anticipo e quindi ci siano accordati con questa nuova metodologia di procedura”(trascr. ud. 13.1.2011, ff. 10,11).

Dunque, nonostante l'ipotesi presidenziale, tradotta in domanda al teste, quest'ultimo ha ribadito che il suo unico ricordo stava nel fatto che essi, don Luciano e don ADULTO 7, alla metà di marzo si erano accordati per seguire la regola dell'alternanza.

Ma v'è di più. Quando, nell'ultima parte dell'esame, il Presidente ha approfondito le modalità relative alle benedizioni della fase conclusiva, il testimone ha ribadito che “in questo ultimo periodo ci alternavamo, sapevo che anche lui, come spesso si faceva, si trovava più o meno nella stessa zona, però in una via diversa, piuttosto che in una collina diversa, **ma comunque in pomeriggi diversi...**” (f. 35).

Alla stregua delle prove, dunque, l'ipotesi formulata dal Tribunale non è logicamente e giuridicamente ammissibile.

Ma l'asserto del Tribunale è addirittura – nel suo contrasto con la realtà processuale – paradossale.

Minore 1 non ha detto soltanto che l'episodio abusivo si sarebbe verificato in occasione della penultima benedizione, ma che esso si sarebbe verificato nella zona di San Bernardo, **sotto San Bernardo.**

Ora, se è pacifico che la penultima benedizione fu fatta da don ADULTO 7, non meno pacifico è che don ADULTO 7 fece quella benedizione proprio nella zona collinare sotto San Bernardo.

L'accusa della bambina è per tre diversi aspetti inconfutabilmente smentita: è smentita perché la penultima benedizione fu fatta da don ADULTO 7; è smentita perché la benedizione sotto San Bernardo fu fatta, proprio il penultimo giorno delle benedizioni, dal medesimo don ADULTO 7, e non da don Luciano; è smentita perché l'ultima benedizione, quella fatta l'ultimo giorno nella zona di Case Sparse, vide la presenza di don Luciano insieme con Minore 2, e non con lei.

Le menzogne di Minore 1, provate con certezza, sono inquietanti, perché sembrano quasi indicative di un progressivo «aggiustamento» del suo dire. Invero, a Minore 2 Minore 1 aveva detto che l'abuso sarebbe avvenuto nell'ultima benedizione. Ma questa bimba ricordava di essere andata lei in quell'occasione con don Luciano. Allora il tiro è stato spostato sulla penultima benedizione.

Ma alla penultima benedizione era andato Minore 9: il che era noto a Minore 1, perché lo aveva visto sull'auto con don ADULTO 7 quel pomeriggio (cfr. deposizione di don ADULTO 7 a f. 40).

L'ipotesi che Minore 1 si sia recata con don Massafiero nella stessa zona ove si era, invece, proprio quello stesso pomeriggio, recato don ADULTO 7 con un altro bambino, è talmente assurda e contraria ai dati processuali, da sconcertare sia stata formulata da un Tribunale della Repubblica, addirittura a preteso "riscontro" della falsa accusa della bambina.

La trasformazione della prova certa in ordine alla falsità della bambina in preteso «riscontro» della sua attendibilità costituisce un inaccettabile travisamento della realtà processuale, che mostra la vanità dello sforzo accusatorio del Giudice.

* * *

QUARTA PARTE:

Il comportamento processuale di don Luciano Massaferrò.

A fronte del nulla assoluto probatorio, il Tribunale ha cercato di trovare un appoggio all'accusa nel comportamento processuale dell'imputato, svolgendo una serie di considerazioni ai punti 17 e 18, dalla pagina 29 alla pagina 36.

I rilievi della sentenza sono privi di pregio.

I

I rilievi della sentenza: confutazione

Desta una grande amarezza, anzitutto, che il Giudice definisca l'atteggiamento dibattimentale di Massaferrò, di compassione verso la bambina, come "farisaico" (sentenza, p. 36). La sentenza vuole contrapporre l'atteggiamento del sacerdote, che non intende dire, e non dice nulla sulle anomalie comportamentali e sul disagio psicologico della bambina, alla sua reazione, indignata e colma di rabbia, al momento dell'arresto e nei primissimi giorni di detenzione. Ma che un uomo innocente, che si è dedicato senza risparmio per anni a sostenere e ad aiutare una bambina in grave difficoltà, abbia smarrito, per un momento, la sua lucidità e abbia pronunciato qualche parola irata nei confronti dei familiari di Minore 1 (menzionata a p. 30 della sentenza attraverso il riferimento alla reazione di Massaferrò al momento dell'arresto nelle parole dell'ispettore Capo Iurilli), è cosa che non può costituire ragione sufficiente per la moralistica aggressione del Tribunale all'onorabilità dell'imputato.

L'atteggiamento di fattiva condivisione dei problemi della bambina, verso cui egli ha sempre avuto – non soltanto in dibattimento – simpatia e dedizione umana e sacerdotale, è stato provato in dibattimento al di là di ogni dubbio. Basti qui ricordare le testimonianze degli educatori ADULTO 33 e ADULTO 25, nonché della psicologa ADULTO 19. Adulto 33 (trasc. ud. 14.06.10, ff. 57, 58): "Da don Luciano venivano degli inviti, specificamente per Minore 1, di cercare sempre di capirla, di aiutarla e soprattutto anche per gli educatori che facevano parte del gruppo in cui era inserita Minore 1, di cercare di avere un occhio di riguardo...Non perché dev'essere per forza diversa dagli altri, ma perché ha bisogno comunque di attenzioni diverse".

“Noi avevamo una persona ADULTO 19 che era più competente siccome psicologa e gli era stato affidato l’incarico di avere uno sguardo più competente che fosse di aiuto a noi educatori” (f. 57). “don Luciano era informato anche dai vicini di casa si lamentavano delle grida, degli urli, dei colpi che si sentivano in casa, e siccome la bambina veniva all’oratorio, era il momento in cui poter noi educatori anche fare...” (f. 58). ADULTO 19 (trascr. ud. 19.07.10, f. 120): “Don Luciano mi ha segnalato alcune situazioni problematiche; mi ha chiesto di svolgere la mia attività come educatrice proprio all’interno di quel gruppo proprio perché c’era questa situazione particolare e per poter dare un sostegno, ecco, sì, al gruppo intero, ma anche alla bambina”. ADULTO 25 (trascr. udi. 19.07.10, f. 104): “Sicuramente Minore 1 vedeva in don Luciano una figura di una persona che le voleva bene...del fatto che magari lei ha ricevuto tanti no e invece in parrocchia ha ricevuto tanti sì, c’era l’attenzione che don Luciano dimostra verso tutti i bambini che partecipano alle attività”; “ha sempre partecipato a tutte le attività in maniera entusiasta”.

Don Luciano Massaferrò, con la sua personalità positiva, fiduciosa e costruttiva, ha creato nella parrocchia una forte realtà di condivisione e di accoglienza, che si è dimostrata concretamente operosa nell’attenzione verso Minore 1, per alleviare il suo disagio. Don Luciano ha sempre cercato il dialogo con i familiari, affidando la bambina agli educatori e, in particolare, pregando i più esperti di loro di aiutare anche psicologicamente la bambina. Per dimostrare il clima di accoglienza che don Luciano era riuscito a creare nei confronti di tutti, ma soprattutto dei più deboli e indifesi, e, dunque, di Minore 1, piace qui ricordare un passaggio di Adulto 33, responsabile del gruppo di Azione Cattolica. Alla signora ADULTO 17, che, stressata dalle angherie di Minore 1 al suo piccolo Minore 17, si rivolge a Adulto 33, affinché non prendano più la ragazza in oratorio, perché la ragazza è “pazza”, Adulto 33 risponde: “no, no, noi la prendiamo, non è pazza, ha solo problemi di famiglia!” (trascr. ud. 26.10. f. 97).

Anche quando, nel mese di agosto del 2009, i familiari di Minore 1 gli portano nella casa parrocchiale la bambina, che racconta i pretesi abusi di fronte a lui, egli non assume iniziative pregiudizievoli per lei; poteva immediatamente denunciare la cosa, mettendo in evidenza le difficoltà della bambina, la sua caratterialità; invece, no, la sua unica preoccupazione è di salvaguardare Minore 1, che non subisca dalla vicenda conseguenze negative; che la bambina non venga travolta dal ciclone del pettegolezzo e poi da quello mediatico.

Lui stesso si preoccupa di trovare una psicologa che si prendesse cura della bambina! Lui stesso consiglia ADULTO 3 di portare la bambina da uno psicologo. Ciò risulta, oltre che dalle sue parole, altresì dall’intercettazione telefonica tra il nonno e la sua amica ADULTO 24. (27 gennaio, progressivo 112), in cui, a un certo punto, ADULTO 3 dice:

“Io a don Luciano, prima di uscire, glielo avevo detto chiaro! Dico guarda che sta bambina la porteremo poi da uno psicologo, da qualcuno a farsi vedere, e lui mi disse “fate bene”. Cioè se lui aveva sentore... ADULTO 24.: certo, lui l’aveva trovata una psicologa, perché aveva trovato... ADULTO 3: ma dai! Aveva trovato quella del comune che poi si sono schierati contro tu sai che quella è del comune...non ha voluto ADULTO 1 al comune” (ff. 33, 34).

Come se la psicologa del Comune di Alassio non fosse la persona più idonea, perché la più indiscutibilmente legata al Servizio pubblico, per interessarsi della bambina: prova evidente, proveniente dalle parole del nonno, che don Luciano, sentitosi accusare falsamente, non ebbe mai alcun intento di nascondere la cosa, tanto da consigliare i familiari di condurre la bambina presso la psicologa del Comune!

II

Sul preteso equivoco di don Luciano in ordine al giorno delle benedizioni e sulla mancata indicazione di un «verbale» relativo alla partecipazione dei bambini alle benedizioni.

Che don Luciano abbia equivocato sul giorno delle benedizioni, è opinione infondata della sentenza, che rivela, ancora una volta, il preconetto contro di lui. Don Luciano, sin dal primo interrogatorio, si sentì contestare dalla pubblica accusa che le benedizioni relative alla inverosimile molestia sarebbero avvenute nella zona di san Bernardo. Egli, in quel primo interrogatorio, negò nel modo più reciso che la bambina lo avesse accompagnato in occasione di quelle benedizioni. La Procura compì in indagini preliminari accertamenti sui residenti in tale zona, così da ricostruire la giornata delle benedizioni a Case Sparse, che si trova nella zona di San Bernardo, nella parte alta. Egli si è ricordato che in quell’occasione lo aveva accompagnato Minore 2. Ciò è vero ed è stato dimostrato, al di là di ogni dubbio. Quanto alla giornata della penultima benedizione, quella sotto San Bernardo, don Luciano non poteva dire alcunché, perché a quel servizio egli non aveva partecipato. Ciò è stato dimostrato, pure senza ombra di dubbio, dalla testimonianza di don ADULTO 7, che condusse quel servizio liturgico.

Il Giudice addebita, poi, a don Luciano di non aver ricordato con quali chierichetti e in quali zone si fosse recato per compiere le benedizioni. Egli era persona precisa. Il fatto di non ricordarselo e di non avere la documentazione in proposito sarebbe sospetto! Ma egli non ha mai fatto, né era tenuto a farlo, alcun “verbale”!

A parte la circostanza che, se egli avesse avuto a disposizione gli appunti cartacei delle benedizioni, lo si sarebbe facilmente accusato, nell'ottica del sospetto che ha avvolto l'indagine, di averli artificiosamente confezionati, sta di fatto che il Tribunale ha dimenticato che sono stati prodotti dalla difesa in giudizio i documenti nn. 13, 14, 15, 16 e 17, che rappresentano le classifiche relative alla partecipazione dei chierichetti ai vari servizi, alle benedizioni delle famiglie nelle case e all'altare nelle Sante Messe. Periodicamente ai chierichetti venivano consegnati premi; venivano al proposito stilate classifiche di merito e di presenza; orbene, anche in quell'anno l'attività delle benedizioni è stata utilizzata dal sacerdote per motivare la presenza assidua e per consegnare i premi. Una volta terminate le benedizioni, quantificate le presenze, stilate le classifiche e consegnati i premi, non vi era motivo alcuno di conservare gli appunti relativi alle diverse presenze. A quale scopo? Per potere, poi, a distanza di anni, riferire i nominativi dei presenti in un determinato giorno, per produrre un alibi? Questo forse lo avrebbe fatto un molestatore, non don Massaferrò, che non è stato molestatore e non aveva motivo di preconstituirsì un alibi. (La classifica relativa alle partecipazioni dei chierichetti nelle benedizioni è il documento 12).

Né poteva don Massaferrò compulsare gli appunti nel mese di agosto, quando ricevette i familiari e si sentì l'accusa di Minore 1. A parte la confusione della bambina, incapace di riferire cose precise, tanto che ancora alla Lenci parlò di due episodi, capitati in giorni distinti, sta di fatto che le classifiche delle benedizioni ad agosto erano state già compilate; le premiazioni per le benedizioni, infatti, erano già state fatte domenica 14 giugno. Che egli, poi, abbia potuto riflettere sulle benedizioni fin dal mese di agosto, postulerebbe che egli avesse compreso – e avesse ritenuto verosimile – ciò che Minore 1 andava confusamente propalando. Il che non accadde. Don Massaferrò non attribuì alcun peso alle fantasticherie di Minore 1; continuò nelle sue attività abituali, accogliendo sempre in parrocchia Minore 1, che continuava senza alcuna remora nel servizio all'altare.

III

Sulla bugia circa il non aver ricevuto nel mese di agosto i familiari. e sulla questione del computer

Per quanto concerne la mancata ammissione negli interrogatori di garanzia e avanti ai pubblici ministeri dell'incontro con i familiari, don Luciano Massaferrò ha minuziosamente spiegato, nelle dichiarazioni spontanee e nell'interrogatorio, cui si è sottoposto nel dibattimento, l'atteggiamento psicologico di fuga che lo indusse a negare l'incontro.

Fu l'atteggiamento di un uomo innocente, percosso in modo indicibilmente inaspettato da una accusa infondata e da un avvenimento – l'arresto – per lui incredibile e inspiegabile: egli temette che i familiari avessero potuto dire cose non vere, circa il tenore dell'incontro; per questo assunse un atteggiamento di totale rifiuto.

Egli, peraltro, accettò subito di rispondere all'interrogatorio; contestò le accuse, senza attendere colloqui con il difensore, sicuro di poter immediatamente dimostrare la sua innocenza. In quel momento egli nutriva intatta ancora in sé la fiducia che l'apparato giudiziario avrebbe riconosciuto la sua estraneità alle accuse e lo avrebbe immediatamente rilasciato.

Vi fu, poi, dopo che nel pomeriggio del 31.12.2009 gli fu notificata la conferma della misura cautelare, un momento di intensa crisi, fisica e psichica, tale da indurre il medico della Casa circondariale di Chiavari a somministrargli il "trattico", i cui effetti collaterali si appalesarono nell'interrogatorio successivo davanti ai pubblici ministeri, tenutosi il 4.1.2010, allorché non ebbe la forza psichica di ritornare sul punto relativo all'incontro con i familiari, negando anche di aver posseduto il computer mobile regalato all'Adulto 11.

Le ragioni di quest'ultima *defaillance* dichiarativa sono state spiegate da don Luciano nelle dichiarazioni spontanee e nell'interrogatorio: sono ragioni nobili, che rivelano la sua delicatezza verso le persone che sarebbero state coinvolte nelle ricerche della Polizia giudiziaria e nella conseguente propalazione mass-mediatica, come poi purtroppo effettivamente avvenne, come risulta, tra l'altro, dal quotidiano Secolo XIX del 27 gennaio 2010.

Mai, comunque, è capitato a questa difesa di constatare che la mancata completezza, una reticenza o una bugia, nelle dichiarazioni rese da un indagato, nell'immediatezza dell'arresto, su punti assolutamente estranei al tema di accusa, sia stata utilizzata dal Giudice come elemento di supporto a un'accusa inverosimile e falsa! Che ciò sia avvenuto nel presente processo, costituisce segno dell'infondatezza dei criteri utilizzati nella valutazione della prova.

QUINTA PARTE:

La personalità del sacerdote

I

L'integerrima personalità di don Luciano Massafarro.

Don Luciano è persona irreprensibile; da decenni ha rapporti con i bambini; nessuno ha mai sollevato il benché minimo sospetto su di lui; i genitori affidano i bambini a lui con serenità e fiducia; ha educato e istruito centinaia e centinaia di ragazzi; nessuno ha mai visto gesti o atti o parole sconvenienti.

Sarebbe egli una sorta di dr. Jekyll e Mister Hyde, con una personalità nascosta? No: sarebbe veramente temerario ipotizzare un tale assurdo sdoppiamento di una personalità come la sua, limpida e trasparente. Egli è stato sottoposto a perizia psichiatrica; i risultati sono tali da rendere impossibile coltivare una qualsiasi idea circa una devianza psichica latente, che potrebbe spiegare l'insensatezza degli atti addebitatigli nel capo di imputazione, a cominciare dall'inverosimile aggirarsi senza vestiti, ma con la sola tonaca da prete, per recarsi a benedire le abitazioni dei fedeli!

Il dottor Giovanni Sciolé, consulente del P.M.: "La perizia ha dimostrato una assoluta capacità di intendere e di volere del soggetto e un'assoluta mancanza di patologia mentale. E' stato visto almeno in tre colloqui in maniera anche abbastanza differenziata nel tempo.

E' stato sottoposto ad una valutazione psicodiagnostica da una psicologa esperta in questo senso. Ci sono delle buone *performance* a livello intellettuale, a livello cognitivo, emotivo ed affettivo... L'esame di realtà è perfettamente controllato, non ci sono assolutamente segnali di disfunzione dell'esame di realtà e del sentimento di realtà quindi non siamo né nel campo dei disturbi di personalità gravi né nel campo di una eventuale psicosi o alterato esame della realtà" (trascr. ud. 19.7, ff. 107-108).

L'inchiesta fu nelle prime fasi caratterizzata dalla ricerca spasmodica, con rivelazioni giornalistiche illecite, di scenari circa ipotetici abusi da parte del sacerdote: e tutto ciò in uno sforzo intensamente e unilateralmente verificazionista delle dichiarazioni di Minore 1.

Ora, per quanto le indiscrezioni giornalistiche mai siano accettabili, perché sono ingiustamente lesive della dignità dell'accusato e della presunzione di non colpevolezza, nonché per la ragione che, spesso, esse sono fatte trapelare dagli investigatori allo scopo di incoraggiare denunce, ci si può dichiarare, nel caso di specie, paradossalmente non scontenti che tali illazioni calunniose siano state fatte circolare sui giornali.

Le indiscrezioni giornalistiche svolgono, infatti, una funzione fomentatrice ai danni dell'accusato, soprattutto se costui è un prete, soprattutto se costui è stato arrestato. Le insinuazioni e i sospetti diffusi contro l'arrestato sono diffusi dagli investigatori perché tendono a scompaginare le omertà e a spingere a rompere gli indugi, talora veridicamente, talora, purtroppo, falsamente, da parte delle persone potenzialmente informate di fatti illeciti o di sospetti circa fatti illeciti. Se non soltanto un minore è stato offeso, ma più sono le vittime, il fronte di difesa si sfascia. Molti accorrono a puntare il dito contro l'accusato *in vinculis*. Se la sua onorabilità pubblica è stata scossa, non v'è più ragione alcuna di non svelare tutte le perversità nascoste. Negli accertamenti per reati come quelli di pedofilia v'è come un effetto a catena. Finché le accuse non affiorano pubblicamente, inopportune convenzioni sociali possono proteggere il colpevole. Non più quando costui è stato arrestato e contro di lui si spargono le notizie sul compimento di reati o anche soltanto i veleni del dubbio e del sospetto!

Nulla di tutto ciò è accaduto nei confronti di don Luciano. Anzi, tutta la comunità di Alassio, non soltanto quella più vicina all'ambiente parrocchiale, ma l'intera Città gli si è stretta intorno con saldezza inconcussa, perché fermamente convinta della sua innocenza. E tutte le illazioni apparse sui giornali, tradotte persino nei sospetti (erroneamente definiti «indizi») dell'ordinanza di custodia cautelare, si sono rivelate false.

Le compagne di Minore 1 sono state ascoltate in sede di Polizia nel mese di novembre; riascoltate nei primi giorni di gennaio, subito dopo l'arresto del sacerdote, con modalità sconcertantemente incoraggianti l'accusa, nella più grande segretezza, da due esaminatrici che davano per scontato che don Luciano fosse colpevole e ostentavano questa loro convinzione con sicurezza, al fine di ottenere dichiarazioni di conferma ai falsi *dicta* di Minore 1.

Le bambine hanno unanimemente escluso un qualsiasi comportamento men che irreprensibile di don Luciano verso ciascuna di loro. Tutte hanno escluso di aver mai ricevuto una qualsiasi confidenza da parte di altre bambine o bambini in ordine a comportamenti men che riguardosi e rispettosi di don Luciano.

A dibattimento le bambine sono state nuovamente sentite in audizione protetta; oltre alle bambine precedentemente sentite, sono stati ascoltati altri minori, bambini e bambine. Tutti hanno unanimemente escluso, con fermezza e decisione, che don Luciano abbia mai compiuto un gesto, un atto, un qualcosa di illecito!

Poiché Minore 6 aveva, proprio lei, messo in giro la voce di un atto ambiguo avente per oggetto Minore 3, il Presidente l'ha escussa con particolare insistenza, domandandole, per più di una decina di volte, se essa avesse mai notato direttamente, ovvero mai sentito raccontare da altre bambine che fosse accaduto qualcosa di simile a ciò che Minore 1 aveva raccontato a lei.

Per innumerevoli volte Minore 6 ha risposto di no!

I passi si possono leggere dal foglio 70 in avanti della trascrizione dell'udienza del 1° luglio 2010. Presidente: “non hai notato cose strane? Minore 6: “No, no” (trascr. 1.07.10, f. 70); Presidente: “Hai sentito raccontare cose simili o un po' simili a quelle che ti ha raccontato Minore 1 da altre bambine, da altre persone?” Minore 6: “No, no” (f. 71). Il Presidente insiste: “Ma io ti chiedevo una cosa diversa, in passato?” Minore 6 risponde nuovamente: “No” (*ibidem*). Il Presidente prosegue: “O a cavallo delle cose del periodo in cui Minore 1 ti ha raccontato quello che ci hai detto, hai sentito altri racconti simili a quelli che ti ha fatto Minore 1 da altre bambine?”. Minore 6 ripete ancora una volta: “No, no”. Dopo che Minore 6 ha precisato che altre amiche le avevano detto che “quella pazza di Minore 1, ma hai sentito, girano voci che dice che don Luciano l'abbia toccata” (*ibidem*, f. 72), il Presidente è tornato a domandarle se qualche altra bambina avesse raccontato episodi simili a quelli detti da Minore 1, Minore 6 ribadisce: “no, no, nessuna” (*ibidem*). Il Presidente insiste, forse temendo di non essersi spiegato bene: “Nessuno ti ha, come dire, fatto delle confidenze su comportamenti strani che possa aver tenuto don Luciano nei confronti di qualcuno altro diverso da Minore 1?”, Minore 6 ancora una volta risponde: “Sì, sì, ho capito, no, no” (*ibidem*). Il Presidente modifica la domanda, volendo sapere quale fosse l'atteggiamento di don Luciano in genere nei confronti dei ragazzi e delle ragazze. Minore 6 risponde: “Mah! Scherzoso, sempre allegro, normale, cioè uno non ci avrebbe mai creduto” (*ibidem*, f. 73).

Dunque, anche per Minore 6 era incredibile quello che Minore 1 stava propalando; tanto è vero che, pochi minuti prima, ella stessa aveva detto dello “stupore” da lei manifestato a Minore 1: “Minore 1 non dire ‘ste cavolate, che non può essere che don Luciano ti abbia...” (*ibidem*, f. 78). Dunque, prima che Minore 1 diffondesse la sua bugia, mai alcun episodio si era verificato, che potesse indurre a pensare che don Luciano tenesse dei comportamenti men che ineccepibili!

Il Presidente, però, insiste. Dopo aver domandato se Minore 3 fosse una sua amica, domanda se costei le avesse “mai raccontato qualcosa a proposito di questi fatti che tu ci hai raccontato oggi”. Minore 6 risponde recisamente: “No”. Il Presidente domanda allora se con la Minore 3 avesse scambiato qualche confidenza. Minore 6 risponde che, quando la storia era uscita sui giornali, la Minore 3 le aveva domandato se lei credeva a Minore 1, dicendole che, da parte sua, essa a Minore 1 non credeva proprio: “Ma come fai a credere a lei che racconta tante di quelle palle” (*ibidem*). Il Presidente insiste: “ma Minore 3 non ti ha raccontato di episodi che riguardavano lei e i suoi rapporti con don Luciano?. Ancora una volta Minore 6 replica: “No, no, tutti mi dicevano che avevano un bel rapporto” (*ibidem*). Il Presidente non abbandona il tema: “Ma non ti ha mai parlato di qualcosa di...di strano?”. Minore 6 replica:”No, no sempre bei rapporti, che era sempre gentile” (*ibidem*, f. 27). Ma il Presidente ancora una volta domanda: “Lei a te non ha mai detto nulla in tal senso”, per sentirsi rispondere: “No, lei non mi ha detto nulla in quel senso niente” (*ibidem*).

Minore 3, come tutte le altre bambine, ha escluso nel modo più assoluto di essere stata oggetto di attenzioni ambigue da parte di don Luciano (cfr. trascr. ud. 23.09.10, ff. 9, 10, 14, 15). E la Minore 6, che aveva sparso la falsa voce che anche costei fosse stata toccata, richiamata dal Tribunale per l’udienza del 23 settembre 2010, dopo aver ribadito più volte che non aveva mai saputo che fosse successo un qualcosa di men che lecito fra don Luciano e la Minore 3 (cfr. le varie risposte a ff. 39,40), alla fine ha detto che una volta, ma tanti anni prima, quando esse erano “proprio piccole” (f. 40), mentre stavano scherzando, “davanti a tutti” (*ibidem*, f. 41) nel salone dell’oratorio, “che stavamo tutti scherzando”, “don Luciano si è avvicinato, cioè sfiora...ha anche toccato lì, ma senza...eravamo anche davanti a tutti” (*ibidem*, f. 41).

Si è compreso allora quali siano stati l’origine e la fonte del sospetto che venne ingiustamente utilizzato per confortare, nell’ordinanza di custodia cautelare, il *dictum* assurdo di Minore 1: questo sospetto era calunnioso.

Minore 3, nata il 1° marzo 1999, è stata molto sofferente per una forma tumorale al cervello che l’ha colpita da piccola. Don Luciano aveva mobilitato a quel tempo tutta la comunità parrocchiale nella preghiera per la sua guarigione (cfr. interrog. Massafarro, 5.10.10, ff. 41, 42).

Le testimonianze dei bimbi sono state unanimi. Minore 4, Minore 2, Minore 5, Minore 3, Minore 7, Minore 11 e Minore 12, Minore 13, Minore 9, Minore 18, Minore 15, tutti concordemente hanno escluso indignati che don Luciano abbia mai tenuto comportamenti illeciti.

Tra tutti è significativa la testimonianza di Minore 5. Alla domanda del Presidente, se a lei don Luciano avesse mai fatto “cose strane”, la bimba risponde: “No, a me don Luciano mi ha sempre aiutato in tutto, è sempre stato bravo con me, sono sempre stata con lui, anche sono andata a benedire le case sempre, quasi sempre, a benedire le case con lui, non mi ha mai fatto niente, ci ha sempre fatto ridere, ci ha sempre fatto giocare, ma a me e alle mie amiche non ci ha mai toccato, mai”.

E dopo che il Presidente ha detto: “Ho capito”, la bambina prosegue spontaneamente, tanto sono forti il suo affetto e la sua convinzione circa l’onestà e la bontà di don Luciano: “anzi ci ha sempre aiutato quando avevamo dei problemi noi glielo dicevamo e lui ci aiutava e ci risolveva i problemi. Lui non ci ha mai toccato”.

E alla domanda se ella avesse notato atteggiamenti strani del sacerdote verso altri bambini o bambine, Minore 5 risponde: “mai, neanche verso quella bambina”.

Minore 5 ribadisce poi durante tutto il prosieguo dell’esame la sua convinzione che Minore 1 abbia mentito: “Perché don Luciano io non l’ho mai visto fare niente, nonostante ho frequentato il Campo Sole, poi prima frequentavo la ACR [Azione Cattolica Ragazzi]...quindi non ho mai visto sono sempre stata quasi con lui e non mi ha mai fatto niente a me e non ho mai visto fare niente a nessuno” (trascr. ud. 01.07.2010, ff. 52, 54, 55).

Don Luciano era buono, simpatico, gentile; scherzava volentieri; si occupava della loro crescita umana e spirituale; insegnava il catechismo e la preghiera; desiderava e operava per la gioia e la serenità di tutti, soprattutto dei bimbi più sfortunati.

Lo stesso vale per i genitori dei bimbi che, pur dopo l’arresto di don Luciano e la diffamazione dei giornali, hanno continuato e continuano ad aver fiducia in lui.

La signora ADULTO 22, che è estranea, siccome non cattolica e non frequentante la parrocchia, al cerchio dei collaboratori del sacerdote, può essere menzionata come esempio di testimonianza neutrale.

Richiesta se avesse mai saputo da qualche madre se don Luciano avesse mai tenuto dei comportamenti inopportuni o ambigui nei confronti dei bambini, ella ha risposto: “Mai, mai e mai. Io sono mamma di tre bambini e sono una mamma abbastanza moderna e oggi io so che ci sono due cose molto pericolose per nostro figlio, la droga e i pedofili....

E allora io a mio figlio ho sempre insegnato come il comportamento può essere scorretto dalla parte degli adulti e come ho parlato della droghe.

Io quando mio figlio ha cominciato a frequentare la nostra parrocchia mi sono informata bene su don Luciano, io non ho mai e noi siamo un paese piccolo, sentito nulla di scorretto nei confronti di Don Luciano, io ho visto lui in tantissime situazioni, sempre con molto rispetto, non ha mai giudicato nessuno, io ad esempio non sono cattolica ma sono cristiana protestante, vivo con un uomo che è divorziato, non ho mai sentito nessun pettegolezzo verso i miei confronti, e non solo io, altre persone nella parrocchia... porte aperte con le persone che ha sempre accolto tutti con rispetto.

Quando è successo questo caso io ho chiamato ai miei figli, ho chiesto a loro se è successo qualcosa di strano nella parrocchia, loro mi hanno detto assolutamente no, io ho voluto dire la cosa che è successo perché prima o poi il telegiornale era portato, loro hanno detto non è stato don Luciano perché è una persona per bene. E poi io ho chiesto di questa cosa a mio figlio più piccolo e mi dice: ah, quella che parla di Minore 1, ma è da mesi che lei la dice. Io ho chiesto a mio figlio come mai a me non mi ha detto niente, io porto la frase di mio figlio, ha detto: «tanto lei raccontava sempre delle palle! ». È un paese piccolo, non ho mai sentito nulla di scorretto sul suo conto, mai, io l'ho visto in tante situazioni" (trascr. ud. 5.10. f. 102).

Dunque, don Luciano Massaferrò è stato arrestato; i giornali lo hanno messo alla gogna; i pubblici ministeri hanno chiesto e ottenuto il giudizio immediato: tutto ciò perché fosse somministrata alla popolazione l'idea che egli fosse colpevole e perché dalla «colpevolezza» mediatica scaturissero conferme alla fantasticheria di Minore 1.

E, invece, contrariamente alle attese degli investigatori, nessuno ha accusato don Massaferrò. Le bambine, convocate in Commissariato, pur incoraggiate insistentemente all'accusa da un'ausiliaria del Pubblico Ministero e da un'assistente di polizia, hanno descritto la bontà e la cordialità del sacerdote, esprimendo altresì il forte convincimento che Minore 1 avesse raccontato l'ennesima bugia, ma hanno escluso molestie o abusi da parte del sacerdote. La difesa, affinché constassero le modalità suggestive degli esami dei bimbi, ha chiesto al Tribunale che tali atti venissero acquisiti al fascicolo del dibattimento. La Procura della Repubblica non ha dato il consenso.

La campagna mediatica contro don Massaferrò non ha prodotto gli effetti che normalmente si producono allorché sono pubblicamente accusati soggetti sospettati fondatamente di delitti pedo pornografici. Decine e decine di testimoni hanno riferito in dibattimento che don Massaferrò è stato sempre un sacerdote e un uomo esemplare, raccontando fatti specifici, relativi, in particolare, alla sua cura solerte e rispettosa verso i parrocchiani, in specie verso Minore 1 e il suo nucleo familiare.

E' emerso il quadro limpido e costruttivo di una comunità viva e vitale, stretta intorno a un sacerdote il cui comportamento mai ha fatto insorgere il benché minimo sospetto sulla sua onestà.

II

I riscontri dell'innocenza: la via psichiatrica

La Procura ha tentato anche la via psichiatrica e la via informatica per trovare elementi a supporto dell'accusa.

La prima via ha fornito, come già accennato, un riscontro negativo all'accusa. Don Luciano è uomo perfettamente equilibrato sul piano psichico. Il suo vissuto personale confuta ogni ipotesi colpevolizzante. Egli ha avuto un percorso di vita assai ricco di esperienze, durante il quale ha colto le opportunità di arricchimento intellettuale, sentimentale e spirituale che gli si sono via via presentate innanzi, maturando la vocazione sacerdotale attraverso la riflessione personale e la dedizione operosa allo studio e all'insegnamento. Egli ha svolto attività educative con gli adolescenti e i bambini fin da quando, giovane insegnante laico, prestava il suo servizio come professore di lettere e storia nella scuola media *Redemptoris Mater* di Albenga, gestita dalla Diocesi di Albenga. Si tratta dello stesso istituto che ha accolto tra i suoi alunni Minore 1, pur dopo che essa ha accusato il sacerdote e che si distingue per la serietà dell'orizzonte educativo, tanto che la stessa Minore 1, grazie al sostegno diffuso fornito dal corpo insegnante, ha potuto, nell'ultimo anno, secondo quanto riferito dal Preside ADULTO 9, progredire in qualche modo nel comportamento scolastico.

Don Massaferrò, nonostante le oggettive difficoltà economiche della famiglia di origine, ha proseguito l'università fino a conseguire la laurea, mantenendosi agli studi con i frutti del suo lavoro personale.

Dopo la laurea, l'insegnamento nella scuola media e l'esperienza affettiva e sentimentale con una donna, egli ha maturato la vocazione sacerdotale, entrando, ormai non più giovane, nel seminario vescovile.

Egli è stato ordinato sacerdote; successivamente assegnato alla Parrocchia di San Vincenzo in Alassio come collaboratore del Parroco; è diventato egli stesso Parroco. In questo ministero, per più di dieci anni, ha svolto esemplarmente la sua missione.

Mai un segno di ambiguità; ma un'ombra ha offuscato la trasparente operosità del sacerdote: le testimonianze attestanti in modo corale la sua dedizione onesta all'educazione cristiana dei bambini e degli adolescenti costituiscono la prova evidente della sua integrità personale.

Peraltro, la maturità e serietà dei giovani che don Luciano ha contribuito a formare è apparsa chiara dal compendio dichiarativo. Per apprezzare la solerzia educativa del gruppo di Azione Cattolica costituitosi negli anni in Alassio grazie all'impegno di don Massaferrò basterà leggere, tra tutte, le testimonianze di Adulto 33 all'udienza del 14.06.10 e di ADULTO 14 all'udienza del 26.10.10. Il primo, responsabile di Azione Cattolica Giovani, che aveva sentito le amichette di Minore 1 riferire le confuse elucubrazioni di Minore 1, ha detto al Pubblico Ministero, che voleva sapere dei racconti di Minore 1, che gli educatori avevano tenuto un atteggiamento prudente e riservato, perché "non possiamo mai sbilanciarci a raccogliere le informazioni del primo che passa e quindi noi rimaniamo, nel senso non stiamo ad indagare per conto nostro, cioè le informazioni che ci servono sono quelle utili per poter tutelare questi ragazzi in modo che possano continuare a venire, che non abbiano problemi, ai genitori possiamo garantire una certa responsabilità nei confronti dei genitori..." (trascr. ud. 14.06, f. 45). La seconda, studentessa in lettere, accetta, su invito di don Luciano, a prestare la sua cura formativa a favore di Minore 1, per un anno e mezzo, fino quasi a esaurirsi nello sforzo educativo. Anche in questo caso non è possibile non apprezzare la preoccupata attenzione del sacerdote verso la bambina in grave difficoltà, come la dedizione della giovane, che si è determinata all'impegno non certamente in vista del modesto compenso riconosciutele, bensì per adempiere a un compito che ella considerava il naturale completamento del volontariato svolto nell'oratorio parrocchiale.

Il quadro descritto circa l'onestà della vita pregressa e l'operosità educativa di don Massaferrò è logicamente e fattualmente incompatibile con l'essere egli portatore di una occulta perversione, che si sarebbe estrinsecata improvvisamente nella insensata sequenza delle tre molestie in occasione delle benedizioni delle case. E' noto nella letteratura scientifica e nella pratica giudiziaria che gli abusi verso i minori non sono episodi isolati che sorgono come schegge impazzite da una vita costantemente orientata a contribuire al bene degli altri. Sono, piuttosto, le parafilie, vere e proprie patologie mentali che ossessionano la vita intera di coloro che ne sono vittime, erodendo la loro lucidità e pervadendone l'atteggiamento con una obliqua ambiguità. E' impossibile che si divenga molestatori dei bambini, all'improvviso, senza che prima non siano affiorati i segni di una siffatta perversa attitudine nella vita di relazione, soprattutto se la persona ha trascorso non pochi anni insieme con i bambini e gli adolescenti. Allo stesso modo è inverosimile che il molestatore cessi subitaneamente di essere tale!

III

Il riscontro dell'innocenza: le perquisizioni e gli accertamenti tecnici sui computer e su tutte le cose sequestrate a don Luciano Massafiero.

In occasione dell'arresto di don Massafiero furono perquisiti tutti i luoghi in cui il sacerdote avrebbe potuto detenere oggetti o cose che recassero traccia del reato contestato ovvero traccia di altri contegni ipoteticamente ricollegati a tale reato ovvero indicativi di una possibile tendenza sessuale abnorme.

I sequestri compiuti e gli accertamenti svolti con le più raffinate tecniche di indagine hanno dato risultati completamente negativi.

Compulsando i decreti di sequestro si comprende la enorme portata investigativa degli accertamenti compiuti. Risulta che il giorno dell'arresto operarono simultaneamente nei vari luoghi nella disponibilità dell'indagato ben 12 uomini e donne del Commissariato di Polizia di Alassio e della Sezione della Squadra Mobile della Questura di Genova. La loro ricerca è stata completa e invasiva: è stata setacciata l'automobile in uso al sacerdote; lo scooter; la chiesa di San Vincenzo; la Casa canonica; la Chiesa di San Giovanni e tutte le sue pertinenze. Sono state ispezionate le sacrestie; sono stati aperti decine e decine di armadi; decine e decine di cassetti; sono stati controllati tutti i libri, sia quelli liturgici siti al piano terra, sia quelli della biblioteca al primo piano, sia quelli riposti nelle scansie della biblioteca personale di don Massafiero, sita al terzo piano della Casa parrocchiale.

L'ispezione è stata volta a verificare se non fossero nascoste fotografie, segnalibri, biglietti. Ogni oggetto è stato osservato e letto dal personale di Polizia, che ha impiegato svariate ore a visionare ogni cosa trovata nel palazzo, nel sotterraneo, nel piano interrato. Sono stati aperti i frigoriferi; spostati i pacchetti delle derrate alimentari allo scopo di controllare che non vi fossero nascosti oggetti e documenti. Lo stesso accertamento capillare è stato svolto nella biblioteca, sita nei piani superiori della casa e nell'abitazione di don Massafiero, ove sono stati aperti tutti i cassetti, da quelli della cucina a quelli della sala a quelli della camera da letto, nella ricerca di qualsiasi oggetto che potesse ricollegarsi, direttamente o indirettamente, all'ipotesi di accusa. Sono stati sequestrati 201 CD; gli stessi sono stati inviati al consulente della Procura dr. Ferraris e da questi visionati. Pure sono state sequestrate 96 cassette VHS; tutte sono state visionate dal tecnico della Procura. Sono state sequestrate e controllate due macchine fotografiche, con le relative schede di memoria, nonché quelle trovate sciolte nei cassetti, per un totale di quattro. Il dr. Ferraris ha visionato migliaia di fotografie.

Non ha riscontrato alcuna fotografia con un contenuto improprio sotto il profilo morale o sessuale. V'erano fotografie di viaggi, paesaggi, attività parrocchiali; v'erano fotografie di bambini, ma in occasioni festose, di gioco, di momenti liturgici per le comunioni e le cresime o di premiazioni per gli esiti delle attività parrocchiali. Sono stati setacciati i messaggi telefonici; le pennette USB, che vengono utilizzate per trasportare dati dai computer; ne sono state sequestrate e controllate quattro; è stato sequestrato e controllato l'Hi -pod, perché anche quello strumento potrebbe contenere filmati o fotografie.

L'accertamento capillare e invasivo ha dato un risultato assolutamente negativo.

I computer. Ne sono stati sequestrati quattro. Un computer vecchio era stato regalato da don Massaferrò a una persona disabile, il giovane Adulto 11, capace di lavorare soltanto al computer, verso la fine di novembre del 2009 (cfr. testimonianza di ADULTO 38, ud. 05.10.10, ff. 14-19). Don Massaferrò negò, nell'immediatezza dell'arresto, di aver posseduto quel computer. Si scateneranno sospetti a non finire.

Il computer è stato trovato e sottoposto a un controllo approfondito. Nulla è stato rintracciato che potesse ricollegarsi a fatti o comportamenti ambigui di don Luciano o a navigazioni su Internet sospetti. Il consulente del P.M. ha correttamente dato conto della sua ricerca nella memoria cancellata e ha consegnato alcune scritture ritrovate. L'ing. Mastelli, consulente della difesa, ingegnere elettronico ed esperto di sicurezza informatica, ha spiegato che il computer regalato all'Adulto 11 è stato, come avviene normalmente, oggetto di attività di reinstallazione del sistema operativo, cioè, come si dice gergalmente, di formattazione: "Si fa, praticamente, questa operazione sempre di prassi quando il computer passa di mano. ...

Quindi, i dati sono stati apparentemente eliminati proprio perché l'azione di reinstallazione di formattazione lo fa automaticamente questo lavoro di cancellazione cosiddetta logica" (trascr. ud. 5.10.2010, f. 6). Ma i dati, cancellati logicamente, sono rintracciabili, attraverso l'indagine compiuta dal tecnico del P.M.. Costui ha consegnato una serie di frammenti Skype; il tecnico della difesa ne ha portati altri, seguendo due criteri di ricerca, quello temporale e quello della varietà degli oggetti di navigazione e di trattazione da parte di don Luciano Massaferrò.

Dunque, tutto ciò che era nel computer, ivi è rimasto. La formattazione, che si usa normalmente quando si cede ad altri un computer, è eliminazione logica, non fisica dei dati. Sono in circolazione anche degli strumenti utili per la cancellazione fisica, cioè per la cosiddetta «bonifica» di un computer.

Come ha riferito l'ing. Mastelli: “Sì, esistono degli strumenti software, molto spesso gratuiti che si possono reperire via Internet, e poi esistono anche strumenti che sono quelli che danno la certezza di fare una cancellazione fisica di tutto l'hard-disk, di tutto il supporto digitale, che sono messi a disposizione dal costruttore del disco rigido della memoria del computer.

Anche questi strumenti sono reperibili gratuitamente via internet messi a disposizione proprio dal costruttore stesso” (*Ibidem*, f. 8).

Ora, questi strumenti, disponibili per la cancellazione fisica, non sono stati utilizzati da don Massaferrò.

Ergo:

- egli non ha inteso cancellare alcunché, non ha voluto eliminare le tracce di alcunché, perché nulla di illecito vi era nella memoria del suo computer;
- tutto ciò che era in memoria è rintracciabile, attraverso gli strumenti tecnici utilizzati dal tecnico del P.M.;
- nulla di illecito è stato rintracciato, perché nulla di illecito vi è mai stato.

Le ragioni della negazione circa il possesso del computer don Massaferrò le ha spiegate nel suo interrogatorio. Egli desiderava mantenere la riservatezza sulle parole di direzione spirituale scambiate con i suoi fedeli; in particolare con la signora ADULTO 2, che si era espressa nelle conversazioni su Skype con termini affettuosi, che avrebbero potuto essere equivocati.

Egli desiderava altresì non creare problemi al giovane disabile, cui aveva regalato il computer, che si sarebbe allarmato per un intervento della polizia volto a sequestrarlo. Dunque, motivazioni nobili stanno all'origine del suo diniego e della sua bugia ai Pubblici Ministeri.

L'enorme mole di investigazione compiuta, non soltanto sulla vita personale, ma anche sulle tracce fisiche da lui lasciate nel corso del tempo, ha dato un riscontro univocamente favorevole all'innocenza di don Massaferrò.

* * *

La condanna del sacerdote, tutto ciò considerato, configura una ingiustizia gravissima, che i difensori chiedono alla Corte di Appello di Genova di rimuovere con la riforma della sentenza di condanna.

Chiedono, pertanto, che don Luciano Massafiero venga assolto dall'addebito a lui mosso perché il fatto non sussiste.

Con osservanza.

Torino, li 23 giugno 2011

avv. prof. Mauro Ronco

avv. Alessandro Chirivì